Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 13

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 27 marzo 2002 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

2002

Errata corrige:

Bollettino Ufficiale della Regione del 13 febbraio 2002. Comune di Tricesimo. Modifica dell'articolo 3 dello Statuto comunale.

pag. 4060

Supplemento straordinario n. 3 del 20 febbraio 2002. Compagnia Italiana Gas S.r.l. - Udine. Tariffe di erogazione gas metano.

pag. 4060

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2001

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 ottobre 2001, n. EST. 1179-D/ESP/4438. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione della linea elettrica a 132 kV a semplice terna Stazione di Redipuglia - C.P. Manzano, aree site nei Comuni di San Pier d'Isonzo, Villesse, Romans d'Isonzo e Medea, in Provincia di Gorizia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'E.N.E.L., Società per Azioni, con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, Direzione Triveneto, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Villesse

1) Foglio 6, mappale 1551/8, di mq. 2.275,
superficie da asservire: mq. 0 + 0 + 30,
in natura: incolto,
R.D.: L. mq. 3
R.D. x 10 = L. 30
indennità:
c) Area rimanente da asservire
L. (16.000/16) + 30/2 = L. 515,
L. 515 x mq. 30 = L. 15.450,
L. 15.450 - 40% = lire 9.270
(euro 4,79)

Ditta tavolare: Leban Bianca nata a Gradisca d'Isonzo il 14 agosto 1929.

2) Foglio 6, mappale 1551/9, di mq. 2.165,
superficie da asservire: mq. 0 + 0 + 360,
in natura: incolto,
R.D.: L. mq.
R.D. x 10 = L.
indennità:
c) Area rimanente da asservire
L. (16.000/16) + 30/2 = L. 515,
L. 515 x mq. 360 = L. 185.400,
L. 185.400 - 40% = lire 111.240
(euro 57,45)

Ditta tavolare: Leban Sergio nato a Redipuglia il 16 ottobre 1942.

3) Foglio 6, mappale 1345/1, di mq. 6.560,
superficie da asservire: mq. 186 + 98 + 2.739,
in natura: incolto,
R.D.: L. mq.
R.D. x 10 = L.
indennità:
a) Area basamenti e sostegni:
L. 16.000 + 0/2 = L. 8.000,
L. 8.000 x mq. 186 = L. 1.488.000,
L. 1.488.000 - 40% = lire 892.800
(euro 461,09)
b) Area proiezione condutture
L. (16.000/4) + 30/2 = L. 2.015,
L. 2.015 x mq. 98 = L. 197.470,
L. 197.470 - 40% = lire 118.482
(euro 61,19)
c) Area rimanente da asservire
L. (16.000/16) + 30/2 = L. 515,
L. 515 x mq. 2.739 = L. 1.410.585,
L. 1.410.585 - 40% = lire 846.351
(euro 437,10)

- Foglio 6, mappale 1347/2, di mq. 4.511,
superficie da asservire: mq. 0 + 70 + 1.820,
in natura: incolto,
R.D.: L. mq. 3
R.D. x 10 = L. 30
indennità:
b) Area proiezione condutture

L. (16.000/4) + 30/2 = L. 2.015,
L. 2.015 x mq. 70 = L. 141.050,
L. 141.050 - 40% = lire 84.630
(euro 43,71)

c) Area rimanente da asservire
L. (16.000/16) + 30/2 = L. 515,
L. 515 x mq. 1.820 = L. 937.300,
L. 937.300 - 40% = lire 562.380
(euro 290,45)

- Foglio 6, mappale 1347/1, di mq. 4.510,
superficie da asservire: mq. 0 + 0 + 90,
in natura: incolto,
R.D.: L. mq. 3
R.D. x 10 = L. 30
indennità:
c) Area rimanente da asservire
L. (16.000/16) + 30/2 = L. 515,
L. 515 x mq. 90 = L. 46.350,
L. 46.350 - 40% = lire 27.810
(euro 14,36)

Ditta tavolare: CO.R.IMP.EX S.r.l. di Felluga Marco.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 23 ottobre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 25 ottobre 2001, n. EST. 1189-D/ESP/4584. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada di collegamento fra la via Castelculier e la strada provinciale per Fratta, aree site in Comune di Medea.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Medea è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Medea - Provincia di Gorizia

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Partita tavolare 1174, c.t. 2,
foglio 9, p.c. 343/7, di mq. 2.300,
superficie da espropriare: mq. 475,
in natura: giardino,
R.D.: L. mq. 13
R.D. x 10 = L. 130
indennità: L./mq. 47.000 + 130/2 = L. 23.565
L. 23.565 x mq. 475 = L. 11.193.375
L. 11.193.375 - 40% = lire 6.716.025
(euro 3.468,54)

Ditta: Federicis Roberto e Gallo Mara in comunione legale.

2) Partita tavolare 1214, c.t. 1,
foglio 9, p.c. 343/1, di mq. 3.790,
superficie da espropriare: mq. 175,
in natura: seminativo,
R.D.: L. mq. 13
R.D. x 10 = L. 130
indennità: L./mq. 47.000 + 130/2 = L. 23.565
L. 23.565 x mq. 175 = L. 4.123.875
L. 4.123.875 - 40% = lire 2.474.325
(euro 1.277,88)

Ditta: Terpin Enzo e Foddis Dina in comunione legale.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 25 ottobre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 7 novembre 2001, n. EST. 1255-D/ESP/4586. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità di collegamento tra la via Planis, la zona del PEEP Est e via Don Bosco - 2º lotto, aree site in Comune di Udine.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Udine è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Udine

1) Partita catastale 24363,
foglio 16, mappale 942, di mq. 350,
superficie da espropriare: mq. 350,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 350 = lire 1.120.000
(euro 578,43)

Ditta catastale: Sgobino Carlo nato a Udine il 14 marzo 1928.

2) Partita catastale 24363,
foglio 16, mappale 944, di mq. 315,
superficie da espropriare: mq. 315,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 315 = lire 1.008.000
(euro 520,59)

Ditta catastale: Sgobino Carlo nato a Udine il 14 marzo 1928.

3) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 950, di mq. 10,
superficie da espropriare: mq. 10,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 10 = lire 32.000
(euro 16,53)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

4) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 931, di mq. 2.195,
superficie da espropriare: mq. 2.195,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 2.195 = lire 7.024.000
(euro 3.627,59)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

5) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 934, di mq. 930,
superficie da espropriare: mq. 930,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 930 = lire 2.976.000
(euro 1.536,98)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

6) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 937, di mq. 1.415,
superficie da espropriare: mq. 1.415,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 1.415 = lire 4.528.000
(euro 2.338,52)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

7) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 940, di mq. 150,
superficie da espropriare: mq. 150,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 150 = lire 480.000
(euro 247,90)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

8) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 928, di mq. 675,
superficie da espropriare: mq. 675,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 675 = lire 2.160.000
(euro 1.115,55)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

9) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 929, di mq. 35,
superficie da espropriare: mq. 35,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 35 = lire 112.000
(euro 57,84)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata

a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

10) Partita catastale 29249,
foglio 16, mappale 948, di mq. 640,
superficie da espropriare: mq. 640,
in natura: prato,
indennità: L. 1.700 x mq. 640 = lire 1.088.000
(euro 561,91)

Ditta catastale: Angeli Fiora nata a Udine il 6 febbraio 1928 propr. per 1/2, Pravisani Aldo fu Alfonso propr. per 1/2.

11) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 946, di mq. 485,
superficie da espropriare: mq. 485,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 485 = lire 1.552.000
(euro 801,54)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

12) Partita catastale 29249,
foglio 16, mappale 947, di mq. 300,
superficie da espropriare: mq. 300,
in natura: prato,
indennità: L. 1.700 x mq. 300 = lire 510.000
(euro 263,39)

Ditta catastale: Angeli Fiora nato a Udine il 6 febbraio 1928 propr. per 1/2, Pravisani Aldo fu Alfonso propr. per 1/2.

13) Partita catastale 32506,
foglio 16, mappale 945, di mq. 150,
superficie da espropriare: mq. 150,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 150 = lire 480.000
(euro 247,90)

Ditta catastale: Cozzutti Alessandro nato a Udine il 13 gennaio 1956 propr. per 1/9, Cozzutti Carla nata a Udine il 14 luglio 1952 propr. per 1/3, Cozzutti Rita nata a Udine il 26 giugno 1958 propr. per 1/9, Cozzutti Ugolino nato a Udine il 5 maggio 1910 propr. per 1/3, Sgobino Rina nata a Udine l'8 settembre 1933 propr. per 1/9.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 7 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 7 novembre 2001, n. EST. 1256-D/ESP/4538. (Estratto).

Rettifica decreto n. EST 989-D/ESP/4538 con il quale è stata determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Udine per la realizzazione dei lavori di costruzione della strada di collegamento tra il centro cittadino e la zona sportiva dei Rizzi.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Il punto 2 dell'articolo 1 del decreto n. EST.989-D/ESP/4538 del 20 settembre 2001 è rettificato ed integrato come segue:

2) Partita catastale 3900,
foglio 12, mappale 668 (ora mappale 1857), di mq. 7.160,
superficie da espropriare: mq. 2.666,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 3.200 x mq. 2.666 = lire 8.531.200
(euro 4.406)

Foglio 12, mappale 668 (ora mappale 1852), di mq. 1.640,
superficie da espropriare: mq. 83,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 3.200 x mq. 83 = lire 265.600
(euro 137,17)

Foglio 12, mappale 405 (ora mappale 1854), di mq. 4.700,
superficie da espropriare: mq. 1.841,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 3.200 x mq. 1.841 = lire 5.891.200
(euro 3.042,55)

Ditta catastale: Rizzi Otello nato a Udine il 20 dicembre 1927.

Ditta attuale: Foschiani Maria.

Trieste, 7 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 novembre 2001, n. EST. 1281-D/ESP/4599. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli im-

mobili da espropriare parzialmente mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, per la realizzazione della condotta premente da Canal di Grivò a Costalunga, aree site in Comune di Faedis.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del CAFC S.p.A. è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Faedis

1) Partita catastale 8788,
foglio 22, mappale 383, di mq. 1.370,
superficie da asservire: mq. 426,
in natura: prato;
indennità: L./mq. 300 x mq. 426 = lire 127.800
(euro 66,00)

Ditta catastale: Belligoi Rina Maria nata a Faedis il 15 giugno 1916.

Ditta attuale presunta: Costalunga Antonio nato a Udine l'1 gennaio 1965.

2) Partita catastale 9743,
foglio 22, mappale 384, di mq. 2.830,
superficie da asservire: mq. 400,
in natura: vigneto;
indennità: L./mq. 800 x mq. 4000 = lire 320.000
(euro 165,27)

Ditta catastale: Costalunga Antonio nato a Udine l'1 gennaio 1965.

3) Partita catastale 1590,
foglio 22, mappale 381, di mq. 1.550,
superficie da asservire: mq. 48,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 48 = lire 6.720
(euro 3,47)

Foglio 22, mappale 372 di mq. 9.100,
superficie da asservire: mq. 522
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 522 = lire 73.080
(euro 37,74)

Foglio 22, mappale 367, di mq. 2.530,
superficie da asservire: mq. 153,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 153 = lire 21.420
(euro 11,06)

Ditta catastale: Iuri Marcello nato a Faedis il 28 gennaio 1905.

Ditta attuale presunta: Iuri Dario nato a Faedis il 2 novembre 1943, propr. per 1/2, Di Benedetto Alma nata a Martignacco l'8 aprile 1947, propr. per 1/2.

4) Partita catastale 2826,
foglio 22, mappale 385 di mq. 920,
superficie da asservire: mq. 76,
in natura: prato arborato;
indennità: L./mq. 300 x mq. 76 = lire 22.800
(euro 11,78)

Ditta catastale: Tracogna Masino nato a Faedis il 6 novembre 1905.

Ditta attuale presunta: Tracogna Vinicio nato a Faedis il 28 febbraio 1929.

5) Partita catastale 5661,
foglio 22, mappale 375 di mq. 3.680,
superficie da asservire: mq. 370,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 370 = lire 51.800
(euro 26,75)

Ditta catastale: Iuri Dario nato a Faedis il 2 novembre 1943.

6) Partita catastale 5542,
foglio 22, mappale 374 di mq. 670,
superficie da asservire: mq. 126,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 126 = lire 17.640
(euro 9,11)

Ditta catastale: Corini Aldo nato a Faedis il 25 dicembre 1920.

7) Partita catastale 4348,
foglio 22, mappale 368 di mq. 12.800,
superficie da asservire: mq. 968,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 968 = lire 135.520
(euro 69,99)

Ditta catastale: Flebus Giuseppina nata a Faedis il 13 giugno 1920.

8) Partita catastale 9704,
foglio 22, mappale 317 di mq. 4.120,
superficie da asservire: mq. 150,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 150 = lire 21.000
(euro 10,85)

Ditta catastale: Iuri Stella nata a Paularo il 19 ottobre 1956 propr. per 1/6, Toffoletti Daniele nato a Cividale del Friuli il 6 maggio 1979 prop. per 1/6, Toffoletti Franca nata a Faedis il 14 novembre 1945 propr. per

3/6, Toffoletti Ryan nato a Cividale del Friuli il 5 agosto 1982 prop. per 1/6.

9) Partita catastale 9079,
foglio 22, mappale 316 di mq. 4.950,
superficie da asservire: mq. 66,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 66 = lire 9.240
(euro 4,77)

Ditta catastale: De Forti Matilde nata a Gargazzone (Gargazon) il 15 febbraio 1928 propr. per 1/2, Flebus Arturo nato in Belgio il 23 aprile 1954 prop. per 1/2.

10) Partita catastale 4840,
foglio 22, mappale 315 di mq. 1.710,
superficie da asservire: mq. 365,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 365 = lire 51.100
(euro 26,39)

Foglio 22, mappale 318 di mq. 320,
superficie da asservire: mq. 6,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 6 = lire 840
(euro 0,43)

Ditta catastale: Bertolutti Lorenzino nato a Faedis il 27 aprile 1948 propr. per 1/2, intestazione parziale.

11) Partita catastale 6196,
foglio 22, mappale 314 di mq. 1.640,
superficie da asservire: mq. 180,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 180 = lire 25.200
(euro 13,01)

Foglio 22, mappale 204, di mq. 480,
superficie da asservire: mq. 36,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 36 = lire 5.040
(euro 2,60)

Foglio 28, mappale 377, di mq. 1.710,
superficie da asservire: mq. 51,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 51 = lire 7.140
(euro 3,69)

Foglio 28, mappale 329, di mq. 130,
superficie da asservire: mq. 48,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 48 = lire 6.720
(euro 3,47)

Ditta catastale: Bertolutti Albina nata a Faedis il 22 giugno 1915 usuf. parz., Bertolutti Alda nata a Faedis il 31 luglio 1907 prop. per 4/40, Bertolutti Corrado nato a Faedis il 18 maggio 1940 prop. per 5/40, Bertolutti Elio Cesare nato a Faedis il 19 giugno 1917 prop. per 4/40, Bertolutti Ermenegilda nato a Faedis l'8 aprile 1909 propr. per 4/40, Bertolutti Ettore nato a Faedis il 26 aprile 1944 prop. per 5/40, Bertolutti Giovanni nato a Faedis il 15 dicembre 1905 prop. per 4/40, Bertolutti Guido nato a Faedis il 13 luglio 1935 prop. per 5/40, Bertolutti Maria nata a Faedis il 15 maggio 1937 prop. per 5/40, Bertolutti Mario nato a Faedis l'1 settembre 1912 prop. per 4/40.

12) Partita catastale 2145,
foglio 22, mappale 312, di mq. 3.810,
superficie da asservire: mq. 105,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 105 = lire 14.700
(euro 7,59)

Foglio 22, mappale 303, di mq. 190,
superficie da asservire: mq. 51,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 51 = lire 7.140
(euro 3,69)

Ditta catastale: Puppin Franco nato a Faedis il 10 settembre 1943 prop. per 2/9, Puppin Amorina nata a Faedis il 6 febbraio 1942 prop. per 2/9, Puppin Renato nato a Faedis il 10 giugno 1953 prop. per 2/9, Succo Elsa nata a Faedis l'1 giugno 1918 prop. per 3/9.

Ditta attuale presunta: Puppin Franco nato a Faedis il 10 settembre 1943 prop. per 1/3, Puppin Amorina nata a Faedis il 6 febbraio 1942 prop. per 1/3, Puppin Renato nato a Faedis il 10 giugno 1953 prop. per 1/3.

13) Partita catastale 2102,
foglio 22, mappale 302, di mq. 2.070,
superficie da asservire: mq. 247,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 247 = lire 34.580
(euro 17,86)

Foglio 22, mappale 304, di mq. 4.140,
superficie da asservire: mq. 366,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 366 = lire 51.240
(euro 26,46)

Foglio 28, mappale 371, di mq. 190,
superficie da asservire: mq. 63,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 63 = lire 8.820
(euro 4,56)

Foglio 22, mappale 200, di mq. 340,
superficie da asservire: mq. 63,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 63 = lire 8.820
(euro 4,56)

Ditta catastale: De Colle Antonio nato a Fontanella il 20 maggio 1931.

14) Partita catastale 6961,
foglio 22, mappale 474, di mq. 380,
superficie da asservire: mq. 138,
in natura: bosco ceduo;

indennità: L./mq. 140 x mq. 138 = lire 19.320
(euro 9,98)

Foglio 22, mappale 164, di mq. 210,
superficie da asservire: mq. 60,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 60 = lire 8.400
(euro 4,34)

Ditta catastale: Puppin Elsa mar. De Luca nata a Faedis il 12 luglio 1931.

15) Partita catastale 8743,
foglio 28, mappale 376, di mq. 1.780,
superficie da asservire: mq. 258,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 258 = lire 36.120
(euro 18,45)

Foglio 28, mappale 499, di mq. 170,
superficie da asservire: mq. 57,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 57 = lire 7.980
(euro 4,12)

Foglio 28, mappale 327, di mq. 610,
superficie da asservire: mq. 96,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 96 = lire 13.440
(euro 6,94)

Ditta catastale: Bertolutti Marino nato a Faedis il 12 ottobre 1946.

16) Partita catastale 3910,
foglio 28, mappale 372, di mq. 130,
superficie da asservire: mq. 4,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 4 = lire 560
(euro 0,29)

Ditta catastale: Bertolutti Albina Maria nata a Faedis il 22 giugno 1915 usufr. parz., Bortolutti Corrado nato a Faedis il 18 maggio 1940 compropr., Bertolutti Ettore nato a Faedis il 26 aprile 1944 compropr.

17) Partita catastale 866,
foglio 28, mappale 374, di mq. 135,
superficie da asservire: mq. 53,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 53 = lire 7.420
(euro 3,83)

Ditta catastale: Cernetigh Leonardo di Giuseppe comprop., Puppini Pietro fu Antonio compropr.

18) Partita catastale 7687,
foglio 28, mappale 498, di mq. 450,
superficie da asservire: mq. 60,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 60 = lire 8.400
(euro 4,34)

Foglio 28, mappale 347, di mq. 170,
superficie da asservire: mq. 2,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 2 = lire 280
(euro 0,14)

Ditta catastale: Bertolutti Alessandro nato a Faedis il 5 dicembre 1926 propr. per 1/2, Bertolutti Rina nata a Faedis il 3 ottobre 1933 propr. per 1/2.

19) Partita catastale 5438,
foglio 28, mappale 346, di mq. 680,
superficie da asservire: mq. 84,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 84 = lire 11.760
(euro 6,07)

Ditta catastale: Bertolutti Aldo fu Giuseppe comprop. per 4/6, Bertolutti Amalia usufr. parz., Bertolutti Attilio comprop. per 4/6, Bertolutti Bruna Rina fu Giuseppe comprop. per 4/6, Bertolutti Elsa fu Giuseppe compropr. per 4/6, Bertolutti Ines comprop. per 4/6, Puppin Veronica ved. Bertolutti nata a Faedis il 5 luglio 1908 usuf. parz., Cencig Maria fu Giuseppe usuf. parz., Pestrin Mario nato a Varmo il 15 gennaio 1937 propr. per 2/6.

20) Partita catastale 323,
foglio 28, mappale 338, di mq. 160,
superficie da asservire: mq. 79,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 79 = lire 11.060
(euro 5,71)

Ditta catastale: Bertolutti Amalia fu Pietro compropr., Bertolutti Antonio fu Pietro compropr., Bertolutti Giovanni fu Pietro compropr., Bertolutti Giuditta fu Pietro compropr.

21) Partita catastale 298,
foglio 28, mappale 328, di mq. 420,
superficie da asservire: mq. 87,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 87 = lire 12.180
(euro 6,29)

Foglio 28, mappale 515, di mq. 460,
superficie da asservire: mq. 72,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 72 = lire 10.080
(euro 5,21)

Ditta catastale: Bertolutti Eugenio nato a Faedis il 12 novembre 1909.

22) Partita catastale 9326,
foglio 28, mappale 330, di mq. 230,
superficie da asservire: mq. 28,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 28 = lire 3.920
(euro 2,02)

Ditta catastale: Bertolutti Albina nata a Faedis l'8 novembre 1917 compropr. per 18/21, Bertolutti Assunta nata a Faedis il 18 dicembre 1919 compropr. per

18/21, Bertolutti Emilio nato a Udine il 25 giugno 1962 propr. per 1/21, Bertolutti Ernesta nata a Faedis il 14 marzo 1922 compropr. per 18/21, Bertolutti Gabriele nato a Udine il 10 dicembre 1960 propr. per 1/21, Bertolutti Italo nato a Udine il 18 novembre 1963 prop. per 1/21, Bertolutti Lino nato a Faedis il 18 luglio 1931 compropr. per 18/21, Bertolutti Luigi nato a Faedis il 16 settembre 1929 compropr. per 18/21, Bertolutti Nelio nato a Faedis il 4 marzo 1924 compropr. per 18/21.

23) Partita catastale 1103,
foglio 28, mappale 331, di mq. 470,
superficie da asservire: mq. 81,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 81 = lire 11.340
(euro 5,86)

Ditta catastale: Bertolutti Giulio Adenis nato a Cividale del Friuli il 4 maggio 1948 compropr., Bertolutti Zenone nato a Cividale del Friuli il 12 aprile 1928 compropr.

24) Partita catastale 303,
foglio 22, mappale 203, di mq. 380,
superficie da asservire: mq. 90,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 90 = lire 12.600
(euro 6,51)

Ditta catastale: Bertolutti Fiorendo fu Giovanni.

25) Partita catastale 6043,
foglio 22, mappale 201, di mq. 570,
superficie da asservire: mq. 65,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 65 = lire 9.100
(euro 4,70)

Ditta catastale: Bertolutti Armando nato a Faedis il 26 settembre 1940.

26) Partita catastale 5397,
foglio 22, mappale 199, di mq. 640,
superficie da asservire: mq. 102,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 102 = lire 14.280
(euro 7,38)

Ditta catastale: Belligoi Antonia ved. Bertolutti nata a Faedis il 28 luglio 1913 usufrutt. di 1/3 della quota di Bertolutti Egidio, Bertolutti Alberto nato in Belgio il 25 gennaio 1954 propr. per 1/72, Bertolutti Dario nato a Faedis il 25 gennaio 1952 propr. per 1/48, Bertolutti Luigi fu Domenico prop. per 24/48, Bertolutti Pio nato a Faedis il 2 luglio 1952 propr. per 1/72, Bertolutti Romolo nato a Faedis il 24 settembre 1913, Bertolutti Callisto nato a Faedis il 7 gennaio 1920 propr. per 3/48, Bertolutti Egidio nato a Udine il 6 gennaio 1948 propr. per 1/48, Bertolutti Guido nato a Faedis il 29 dicembre 1949 propr. per 1/48, Bertolutti Albina nata a Faedis il 22 giugno 1915 propr. per 3/48, Bertolutti Amadio nato a Faedis il 19 ottobre 1911 propr. per 3/48, Bertolutti Maria nata a Faedis il 27 settembre 1925 propr. per 3/48, Bertolutti Marietta nata in Belgio il 15 settembre 1958 propr. per 1/72, Bertolutti Rosalia nata a Faedis il 26 settembre 1929 propr. per 3/48, Coceanig Maria nata a Savogna il 16 maggio 1927 propr. per 1/48.

27) Partita catastale 316,
foglio 22, mappale 163, di mq. 120,
superficie da asservire: mq. 75,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 75 = lire 10.500
(euro 5,42)

Ditta catastale: Gaio Maria Rosa nata a Faedis il 18 aprile 1943.

28) Partita catastale 362,
foglio 22, mappale 162, di mq. 160,
superficie da asservire: mq. 10,
in natura: bosco ceduo;
indennità: L./mq. 140 x mq. 10 = lire 1.400
(euro 0,72)

Ditta catastale: Bertolutti Giuseppe fu Antonio detto Ballot di Costalunga compropr., Bertolutti Luigi fu Antonio detto Ballot di Costalunga compropr., Bertolutti Valentino fu Antonio detto Ballot di Costalunga compropr.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 12 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 novembre 2001, n. EST. 1397-D/ESP/4559. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dei centri di raccolta differenziata e piazzole ecologiche, aree site in Comune di Premariacco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente

l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Premariacco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Premariacco - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Partita catastale 2582,
foglio 7, mappale 596, di mq. 886,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: erbaio,
R.D.: L. mq. 12,5
R.D. x 10 = L. 125
indennità: 84.000 + 125/2 = L. 42.063
L. 42.063 x mq. 20 = L. 841.260
L. 841.260 - 40% = lire 504.756
(euro 260,68)

Ditta catastale: Cozzi Ida nata a Premariacco il 14 luglio 1927.

2) Partita catastale 1,
foglio 8, mappale 507, di mq. 1.280,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: incolto,
R.D.: L. mq. 0
indennità: 57.000 + 0/2 = L. 28.500,
L. 28.500 x mq. 25 = L. 712.500,
L. 712.500 - 40% = lire 427.500
(euro 220,79)

Ditta catastale: Filipig Mario Paolo nato a Grimacco il 17 novembre 1954, Filipig Giuseppe nato a Grimacco il 20 dicembre 1947.

3) Partita catastale 6408,
foglio 23, mappale 66, di mq. 2.290,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: erbaio,
R.D.: L. mq. 9,5
R.D. x 10 = L. 95
indennità: 57.000 + 95/2 = L. 28.547,
28.547 x mq. 25 = L. 713.675
L. 713.675 - 40% = lire 428.205
(euro 221,15)

Ditta catastale: Caporale Pia nata a Cividale del Friuli il 14 marzo 1941 propr. in comunione legale per 5/36, Pittioni Mirando nato a Premariacco il 17 gennaio 1940 propr. per 18/36, Pittioni Vincenzo nato a Premariacco il 24 novembre 1937 propr. per 5/36, in comunione legale, Pittioni Vincenzo nato a Premariacco il 24 novembre 1937 propr. per 18/36.

4) Partita catastale 6737,
foglio 8, mappale 661, di mq. 334,
superficie da espropriare: mq. 12,
in natura: erbaio,
R.D.: L. mq. 6
R.D. x 10 = L. 60
indennità: 57.000 + 60/2 = L. 28.530,
L. 28.530 x mq. 12 = L. 342.360
L. 342.360 - 40% = lire 205.416
(euro 106,09)

Ditta catastale: Costruzioni B.B.C. S.r.l. con sede in Premariacco.

5) Partita catastale 6737,
foglio 8, mappale 663, di mq. 1.560,
superficie da espropriare: mq. 13,
in natura: erbaio,
R.D.: L. mq. 9,5
R.D. x 10 = L. 95
indennità: 57.000 + 95/2 = L. 28.547,
L. 28.547 x mq. 13 = L. 371.111
L. 371.111 - 40% = lire 222.666
(euro 115,00)

Ditta catastale: Costruzioni B.B.C. S.r.l. con sede in Premariacco.

6) Partita catastale 6253,
foglio 23, mappale 106, di mq. 8.580,
superficie da espropriare: mq. 40,
in natura: erbaio,
R.D.: L. mq. 9,5
R.D. x 10 = L. 95
indennità: 57.000 + 95/2 = L. 28.547,
L. 28.547 x mq. 40 = L. 1.141.880,
L. 1.141.880 - 40% = lire 685.128
(euro 353,84)

Ditta catastale: De Sabbata Ida nata a Premariacco l'8 aprile 1940.

7) Partita catastale 4531,
foglio 22, mappale 231, di mq. 960,
superficie da espropriare: mq. 5,
in natura: erbaio,
R.D.: L. mq. 21,5
R.D. x 10 = L. 215
indennità: 57.000 + 215/2 = L. 28.608,
L. 28.608 x mq. 5 = L. 143.040,
L. 143.040 - 40% = lire 238.400
(euro 123,12)

Ditta catastale: Causero Claudio nato a Premariacco il 7 settembre 1946 propr. per 4/18, Causero Mario nato a Premariacco l'1 febbraio 1951 propr. per 4/18, Causero Sergio nato a Premariacco il 9 ottobre 1947 propr. per 4/18, Floreanutti Vilma nata a Nimis il 23 settembre 1923 propr. per 6/18.

8) Partita catastale 6821,
foglio 22, mappale 176, di mq. 570,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: erbaio,
R.D.: L. mq. 8
R.D. x 10 = L. 80
indennità: 57.000 + 80/2 = L. 28.540,
L. 28.540 x mq. 25 = L. 713.500

L. 713.500 - 40% = lire 428.100
(euro 221,10)

Ditta catastale: Zuccolo Maria nata a Premariacco il 24 dicembre 1935.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 22 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 22 novembre 2001, n. EST. 1398-D/ESP/4559. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dei centri di raccolta differenziata e piazzole ecologiche, aree site in Comune di Premariacco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Premariacco è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Premariacco

1) Partita catastale 2330,
foglio 14, mappale 24, di mq. 5.490,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 30 = lire 96.000
(euro 49,58)

Ditta catastale: Birri Renza nata a Premariacco il 9 maggio 1933.

2) Partita catastale 6452,
foglio 22, mappale 524, di mq. 350,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: incolto,
indennità: L. 1.700 x mq. 25 = lire 42.500
(euro 21,95)

Ditta catastale: Deslizzi Dario nato a Premariacco l'1 agosto 1949, propr. per 2/9, Deslizzi Diana nata a Premariacco il 29 maggio 1946, propr. per 2/9, Deslizzi Miranda nata a Premariacco il 27 febbraio 1943, propr. per 2/9, Turco Zita nata a Pavia di Udine il 26 gennaio 1922, propr. per 3/9.

3) Partita catastale 1202,
foglio 26, mappale 68, di mq. 10.870,
superficie da espropriare: mq. 25,
in natura: vigneto,
indennità: L. 3.900 x mq. 25 = lire 97.500
(euro 50,35)

Ditta catastale: Rodaro Edo di Paolo, comproprietario, Rodaro Luigi di Paolo, comproprietario.

4) Partita catastale 6906,
foglio 25, mappale 293, di mq. 7.471,
superficie da espropriare: mq. 30,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 30 = lire 96.000
(euro 49,58)

Ditta catastale: Michelloni Pia nata a Premariacco il 22 marzo 1923, propr. per 1/2, Michelloni Silvana nata a Premariacco il 22 giugno 1924, propr. per 1/2.

5) Partita catastale 1052,
foglio 27, mappale 127, di mq. 1.130,
superficie da espropriare: mq. 35,
in natura: erbaio,
indennità: L. 1.700 x mq. 35 = lire 59.500
(euro 30,73)

Ditta catastale: Braidotti Luigia fu Domenico, propr. per 1/7, Nonino Maria fu Giuseppe usufr. parz., Paolucci Elisa fu Antonio, propr. per 1/7, Pitassi Adelma fu Massimiliano, propr. per 1/7B, Pitassi Albino fu Antonio compr. per 1/7C, Pitassi Alcide fu Massimiliano compr. per 1/7B, Pitassi Ancilla fu Massimiliano compr. per 1/7B, Pitassi Anselmo fu Riccardo compr. per 1/7D, Pitassi Cesare fu Riccardo compr. per 1/7D, Pitassi Emma fu Antonio compr. per 1/7C, Pitassi Enrico fu Antonio compr. per 1/7C, Pitassi Giano fu Antonio compr. per 1/7C, Pitassi Giovanni Battista fu Pietro compr. per 1/7A, Pitassi Guido fu Antonio compr. per 1/7C, Pitassi Ida fu Massimiliano compr. per 1/7B, Pitassi Irena fu Riccardo compr. per 1/7D, Pitassi Luciano fu Pietro compr. 1/7A, Pitassi Maria fu Antonio compr. per 1/7C, Pitassi Maria fu Riccardo compr. per 1/7D, Pitassi Orlando fu Antonio compr. per 1/7C, Pitassi Rinaldo fu Massimiliano compr. per 1/7B, Pitassi Romana fu Riccardo compr. per 1/7D, Pitassi Vittorio fu Antonio compr. per 1/7C, Potocco Evelina di Luigi compr. per 1/7E, Potocco Giovanni di Luigi compr. per 1/7E, Potocco Luigi di Sante usufruttuario parziale.

6) Partita catastale 3353,
foglio 31, mappale 349, di mq. 1.130,
superficie da espropriare: mq. 45,
in natura: vigneto,

indennità: L. 3.900 x mq. 45 = lire 175.500
(euro 90,64)

Ditta catastale: Spaccagrani Franco Luigi nato a Premariacco il 17 aprile 1942.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 22 novembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 5 dicembre 2001, n. EST. 1491-D/ESP/4598. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione di infrastrutture nelle aree artigianali di Lusevera, Attimis, Faedis, Nimis e Taipana, aree site in Comune di Faedis.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione della Comunità Montana Valli del Torre è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Faedis - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Foglio 46, mappale 399, di mq. 400,
superficie da espropriare: mq. 400,
R.D.: L. mq. 17,5
R.D. x 10 = L. 175
indennità: 18.500 + 175/2 = L. 9.338,
9.338 x mq. 400 = L. 3.735.200,
L. 3.735.200 - 40% = lire 2.241.120

Ditta catastale: Azaele Lionella nata a Faedis il 21 ottobre 1939, propr. per 1/2, Azaele Regina nata a Faedis il 18 settembre 1941, propr. per 1/2.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 5 dicembre 2001

COSLOVICH

2002

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2002, n. 9

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 47/1996)

1. Il titolo della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali.».

Art. 2

(Modifica della rubrica del titolo I della legge regionale 47/1996)

1. La rubrica del titolo I della legge regionale 47/1996 è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni di attuazione in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione».

Art. 3

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 1 della legge regionale 47/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, commi 15, 16, 17 e 18, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall'articolo 5 quater, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.».

2. All'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 47/1996, le parole «prezzo alla pompa delle benzine» sono sostituite dalle parole «prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione».

3. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 47/1996, le parole «punti vendita di benzine» sono sostituite dalle parole «punti vendita dei carburanti per autotrazione».

4. All'articolo 1 della legge regionale 47/1996, il comma 5 bis, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal seguente:

«5 bis. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dai carburanti scontati sono prioritariamente utilizzati per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce. Tale vincolo prioritario di utilizzo degli utili di gestione opera per i carburanti la cui differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a 10 centesimi di euro e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a 20 centesimi di euro.».

Art. 4

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 47/1996, le parole «prezzo alla pompa delle benzine» sono sostituite dalle parole «prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione».

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11/2000, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) le persone fisiche residenti nella Regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli, motoveicoli e mezzi nautici;».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 47/1996, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g bis) con il termine «Carta del cittadino» si intende l'identificativo sul quale sono memorizzati i dati necessari per consentire la fruizione di servizi in vari settori di carattere istituzionale.».

Art. 6

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 6 della legge regionale 47/1996, il comma 1, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'acquisto dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita, dotato di un POS, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.».

2. All'articolo 6, comma 5, della legge regionale 47/1996 le parole «addetti alla vendita di benzine» sono sostitute dalle parole «addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione».

3. All'articolo 6, comma 6 quater, della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 9, comma 38, della legge regionale 3/2002, le parole «delle benzine» sostituite dalle parole «prezzi dei carburanti per autotrazione» e le parole «contingenti di benzine a prezzo agevolato» sono sostituite dalle parole «contingenti di benzine e di gasolio per autotrazione a prezzo agevolato».

Art. 7

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole «per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo» sono sostituite dalle parole «per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione».

2. All'articolo 7, comma 3 quinquies, della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 11/2000, le parole «per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale» sono sostituite dalle parole «per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 39, della legge regionale 3/2002, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno e a quelli relativi agli eventuali contingenti di carburante per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 gennaio 1992, n. 17;».

2. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale 47/1996, le parole «funzionali all'erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine» sono sostituite dalle parole «funzionali all'erogazione dei contingenti di carburanti per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine».

3. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 11/2000, le parole «sulle quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente.» sono sostituite dalle parole «sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente.».

Art. 9

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole «vendita delle benzine a prezzo ridotto» sono sostituite dalle parole «vendita dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto».

2. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole «relativi alle quantità di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa.» sono sostituite dalle parole «relativi alle quantità di carburanti per autotrazione vendute nella giornata lavorativa.».

3. All'articolo 9 della legge regionale 47/1996, il comma 3, come modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 11/2000, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore è altresì tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel Registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).».

Art. 10

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole «gestori dei punti vendita di benzine» sono sostituite dalle parole «gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione».

Art. 11

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/2000, le parole «dichiarazione del gestore che le benzine sono state erogate effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.» sono sostituite dalle parole «dichiarazione del gestore che i carburanti a prezzo ridotto sono stati erogati effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.».

2. All'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2000, le parole «monitoraggio sui consumi di benzine» sono sostituite dalle parole «monitoraggio sui consumi dei carburanti per autotrazione»; le parole «i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita;» sono sostituite dalle parole «i volumi dei carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita;» e le parole «le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita.» sono sostituite dalle parole «le quantità dei carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.».

Art. 12

(Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 15 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/2000, al comma 2, le parole «sospensione dell'autorizzazione alla vendita di benzine a prezzo ridotto» sono sostituite dalle parole «sospensione dell'autorizzazione alla vendita di carburanti per autotrazione a prezzo ridotto».

2. All'articolo 15 bis, comma 3, della legge regionale 47/1996, le parole «il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all'atto del rifornimento» sono sostituite dalle parole «il quantitativo di carburanti per autotrazione erogati a prezzo ridotto all'atto del rifornimento».

3. All'articolo 15 bis, comma 4, della legge regionale 47/1996, le parole «i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute» sono sostituite dalle parole «i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti».

Art. 13

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 47/1996)

1. All'articolo 19, comma 2, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2000, le parole «i dati relativi ai consumi di benzine nel territorio regionale» sono sostituite dalle parole «i dati relativi ai consumi dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale».

Art. 14

(Modifiche all'allegato B) alla legge regionale 47/1996)

1. All'allegato B) alla legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 11/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il progressivo 3) della lettera b) del punto 1. del numero 1) è sostituito dal seguente:

«3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio).»;

b) la lettera a) del punto 1. del numero 3) è sostituita dalla seguente:

«a) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);»;

c) la lettera c) del punto 3. del numero 3) è sostituita dalla seguente:

«c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);»;

d) il progressivo 7) del punto 4. del numero 3) è sostituito dal seguente:

«7) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);»;

e) il progressivo 4) della lettera b) del numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);».

Art. 15

(Norma transitoria)

1. Le riduzioni del prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione sono attivate con decorrenza 1 giugno 2002.

2. Per la raccolta delle domande e la consegna delle autorizzazioni per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali.

Art. 16

(Norme finanziarie)

1. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002, sull'unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 122 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'ulteriore stanziamento di complessivi euro 66.000.000, suddiviso in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 66.000.000, suddivisa in ragione di euro 22.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. In conformità alle modifiche introdotte dall'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002, al testo dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, e recepite dalla presente legge, si provvede alle seguenti modifiche di denominazione:

a) nell'unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ridenominata «Quota delle accise sui carburanti per autotrazione», la denominazione del capitolo 122 dell'allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: «Entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, come modificato dall'articolo 5 quater del decreto legge 452/2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16/2002»;

b) nell'unità previsionale di base 16.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, ridenominata «Rimborso di somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, relative alla riduzione alla pompa», la denominazione del capitolo 920 dell'allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: «Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita dei carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 marzo 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, commi 15, 16, 17 e 18, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 5 quater, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

2. A decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Regione è autorizzata a destinare la quota di accisa assegnatale ai sensi del comma 16 dell'articolo 3 della legge 549/1995 per la riduzione del *prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione* a favore dei cittadini residenti nel territorio regionale, secondo i criteri e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

3. La destinazione della quota di accisa deve avvenire in modo che *il prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione* non sia mai inferiore a quello dello Stato confinante in cui viene praticato il prezzo minore e si riduca al diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, della sede municipale del Comune di residenza dei cittadini dal valico confinario praticabile più prossimo afferente allo Stato confinante medesimo, salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Qualora nel Comune non siano ubicati *punti vendita dei carburanti per autotrazione*, la distanza di cui al comma 3 è calcolata con riferimento al più vicino Comune limitrofo in cui siano situati punti vendita e che sia maggiormente prossimo al valico confinario di cui al comma 3. La vicinanza tra Comuni è determinata dalla distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, tra le sedi municipali dei medesimi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995 l'Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

5 bis. *Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dai carburanti scontati sono prioritariamente utilizzati per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce. Tale vincolo prioritario di utilizzo degli utili di gestione opera per i carburanti la cui differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a 10 centesimi di euro e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a 20 centesimi di euro.*

5 ter. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis, ad avvenuto accertamento dell'avanzo di amministrazione di ciascun anno, gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla gestione della presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di interventi per la viabilità e per altre opere di urbanizzazione, alle finalità di carattere istituzionale di cui al comma 3 bis dell'articolo 7 della presente legge, nonché alla realizzazione di sistemi di mobilità collettiva ecocompatibili.

6. abrogato

7. abrogato

8. abrogato

- Il testo dell'articolo 3, commi 15, 16, 17 e 18 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»),come modificato dall'articolo 5 quater, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, è il seguente:

Art. 3

(omissis)

15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le Regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli cittadini residenti nella Regione o nella Provincia autonoma o in una parte di essa.

16. Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della Regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alle Regioni le quote di accisa di 0,413 euro per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio di autotrazione diminuite della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel territorio della Regione. Con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le Regioni e le Province autonome di confine devono garantire:

a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o Provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso.

18. L'eventuale perdita di gettito a carico della Regione o della Provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non può essere compensata con trasferimenti erariali.

(omissis)

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa)

1. Per le finalità e con i criteri di cui all'articolo 1, il territorio regionale è suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni della Regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, provvede a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, il numero delle fasce territoriali di cui al comma 1 e ad individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia.

3. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato altresì a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la riduzione da apportare al *prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione* per ciascuna fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle co-

municazioni previste nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze, 23 ottobre 1996, n. 655.

4 bis. Le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno.

5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995, i decreti di rideterminazione, emanati in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di cui al comma 4, sono esecutivi dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dal termine ivi fissato.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 34, della legge regionale 3/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge vengono definiti:

a) con il termine «beneficiari»:

1) *le persone fisiche residenti nella Regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli, motoveicoli e mezzi nautici;*

2) *i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, di seguito denominate «Organizzazioni»;*

b) con il termine «mezzi»:

1) *gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei Pubblici Registri Automobilistici della Regione;*

2) *le unità da diporto indicate all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;*

c) con il termine «identificativi» le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1);

d) con il termine «autorizzazioni» le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge, effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1);

d bis) con il termine «variazione di autorizzazione» si intende ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

e) con il termine «contrassegno nautico» il documento avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 3);

f) con il termine «POS» gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 2);

g) con il termine «Compagnia petrolifera» la Società munita di licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che rifornisce il punto vendita;

g bis) con il termine «Carta del cittadino» si intende l'identificativo sul quale sono memorizzati i dati necessari per consentire la fruizione di servizi in vari settori di carattere istituzionale.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 38, della legge regionale 3/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Modalità di erogazione)

1. Per l'acquisto dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita, dotato di un POS, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi, per le apparecchiature self service, atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.

3. Effettuato il rifornimento il gestore è tenuto immediatamente a rilevare tramite il POS il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall'apparecchio sull'identificativo ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalità ed i contenuti indicati nell'allegato B), punto 3).

4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del POS.

5. Le operazioni descritte nei commi 2 e 3 a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da *addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione* muniti di POS preposti dal gestore del punto vendita.

6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS.

6 bis. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito Internet regionale.

6 ter. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo al gestore dell'impianto l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

6 quater. Per le finalità indicate al comma 6 bis, le Camere di Commercio forniscono giornalmente alla Regione, per il tramite del sistema informatico regionale, le informazioni relative ai *prezzi dei carburanti per autotrazione* applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti, ivi comprese le vendite degli eventuali *contingenti di benzine e di gasolio per autotrazione a prezzo agevolato* nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 17/1992.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Banca dati)

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità previste dalla presente legge, nonché per altre finalità di carattere istituzionale, è autorizzata ad istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari, *per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione* e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate in attuazione della presente legge.

1 bis. I dati relativi ai singoli rifornimenti che, per qualsiasi causa, non sono stati trasferiti dai POS al sistema informatico con le modalità dell'articolo 9, devono essere memorizzati negli archivi del sistema informatico non oltre tre mesi dalla data dei rispettivi consumi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali comunicano all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), relativi alle persone fisiche residenti nel proprio Comune. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza settimanale in via informatica. A tal fine è autorizzato anche il diretto prelevamento dei dati dagli archivi informatici comunali da parte dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per consentire il trasferimento dei dati dagli archivi comunali.

3. Per la realizzazione della banca dati e per garantire l'espletamento delle funzioni delegate alle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le medesime e con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi.

3 bis. La banca dati può essere implementata con ulteriori dati necessari per attivare altre finalità di carattere istituzionale, in particolare nei settori sanitario, anagrafico, della mobilità, elettorale, nonché per la funzione di borsellino elettronico, mediante l'utilizzo degli identificativi che, in tal caso, fungono da Carta del cittadino.

3 ter. L'individuazione dei dati di cui al comma 3 bis, le modalità per il rilascio, l'abilitazione e l'utilizzo della Carta del cittadino sono definiti con appositi regolamenti.

3 quater. Le Carte del cittadino sono acquisite dall'Amministrazione regionale e il loro rilascio e l'abilitazione per la fruizione dei servizi può intervenire direttamente da parte dell'Amministrazione regionale o da parte di altri soggetti pubblici. Il rilascio e l'abilitazione agli aventi diritto può intervenire anche a titolo gratuito.

3 quinquies. Per consentire la memorizzazione dei dati di cui al comma 3 bis sugli identificativi già rilasciati *per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale*, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire la licenza d'uso dello spazio di memoria a tal fine necessario.

3 sexies. L'attivazione dei servizi fruibili con la Carta del cittadino avviene in modo graduale nel territorio regionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno. L'individuazione degli ambiti territoriali e dei settori d'intervento da attivare sono definiti dalla Giunta regionale.

3 septies. I dati non sensibili di cui al presente articolo possono essere ceduti, anche su supporto magnetico, a chiunque ne faccia richiesta, purché il trattamento e la cessione avvengano nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

3 octies. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, con apposita delibera, fissa i modi e i termini della cessione di cui al comma 3 septies. Gli eventuali introiti derivanti dall'attuazione del precedente comma sono destinati prioritariamente allo sviluppo dei servizi elettronici di cui al presente articolo.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9, commi da 39 a 42, della legge regionale 3/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Delega di funzioni alle Camere di Commercio)

1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:

a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonché delle autorizzazioni e relative variazioni, sospensioni o revoche;

b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno e a quelli relativi agli eventuali contingenti di carburante per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 gennaio 1992, n. 17;

c) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 15 bis;

d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;

e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.

1 bis. Gli identificativi sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria, mentre i contrassegni nautici sono acquisiti dall'Amministrazione regionale e forniti alle Camere di Commercio per il successivo rilascio ai beneficiari.

2. Le Camere di Commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 3, all'Amministrazione regionale ed alle Compagnie petrolifere, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.

2 bis. L'attestazione di cui al comma 2, riferita ai consumi effettuati nel mese precedente, certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.

4. Per le finalità del presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi ed i POS esistenti e *funzionali all'erogazione dei contingenti di carburanti per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine* di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), e definizione dei rapporti finanziari con le Camere di Commercio competenti nelle convenzioni di cui al comma 3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione e alla gestione della banca dati per l'attuazione della presente legge.

6. Ai sensi del comma 1, le Camere di Commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 *sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente*. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.

6 bis. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di Commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

- La legge 1 dicembre 1948, n. 1438, reca: «Istituzione della zona franca di parte del territorio della Provincia di Gorizia».

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369 («Provvidenze straordinarie per le Province di Trieste, Gorizia ed alcuni Comuni della Provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava»), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17/1992, è il seguente:

Art. 6

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della Provincia di Trieste e dei Comuni della Provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legge, ed è aumentato del venti per cento.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono autorizzati alla *vendita dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto* i gestori di punti vendita dotati dei POS di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria Camera di Commercio i dati memorizzati nei POS, *relativi alle quantità di carburanti per autotrazione vendute nella giornata lavorativa*. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento ad un programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature di interfaccia.

3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore è altresì tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).

3 bis. Il gestore è inoltre tenuto, all'inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l'avvenuto corretto invio dei dati dal POS di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.

3 ter. Qualora dalla verifica di cui al comma 3 bis risulti che i dati non sono stati correttamente trasmessi al sistema informatico, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro il giorno successivo alla competente Camera di Commercio, esibendo la copia degli scontrini rilasciati e/o il registro dell'UTF ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.

4. Il gestore del punto vendita non può consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l'identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.

4 bis. Le notizie ai gestori relative all'avvenuto corretto invio dei dati all'elaboratore centrale di cui al comma 3 bis ed alle disabilitazioni degli identificativi di cui al comma 4 avvengono mediante comunicazione sui POS, con le modalità indicate al comma 2.

4 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad attuare gli strumenti necessari alla progressiva riduzione e parificazione dei costi relativi alla trasmissione dei dati mediante linea telefonica, di cui al presente articolo, da tutti i punti vendita di carburante del Friuli-Venezia Giulia.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)

01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte delle Compagnie petrolifere dalle quali proviene il rifornimento di carburante.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle Compagnie petrolifere le somme da queste anticipate ai *gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione* e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge.

2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, le Compagnie petrolifere inoltrano all'Amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 2 bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento, di cui all'allegato B), punto 3).

3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.

3 bis. Almeno due volte all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista al comma 5 dell'articolo 13, effettua opportune verifiche a campione presso ogni Compagnia petrolifera, atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'articolo 11. Detta documentazione deve essere conservata dalle Compagnie petrolifere per un periodo non inferiore ad anni due a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un Funzionario delegato, con qualifica non inferiore a Funzionario, anche in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

5. Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del comma 4, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del Funzionario delegato.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Adempimenti)

1. Le Compagnie petrolifere sono tenute a verificare la congruità con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante, ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge.

2. Il rimborso può essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 e riconosciuto ai fini dell'articolo 10 dall'Amministrazione regionale solamente se la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), riporta l'espressa *dichiarazione del gestore che i carburanti a prezzo ridotto sono stati erogati effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.*

2 bis. Al fine di consentire il *monitoraggio sui consumi dei carburanti per autotrazione* effettuati nel territorio regionale, le Compagnie petrolifere comunicano mensilmente all'Amministrazione regionale *i volumi dei carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita;* con le stesse cadenze temporali l'Amministrazione regionale comunica alle predette Compagnie petrolifere *le quantità dei carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.*

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 15 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 bis

(Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti)

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 400.000 per ogni rifornimento irregolarmente effettuato il gestore dell'impianto che effettua rifornimento su mezzo diverso rispetto a quello risultante dall'identificativo.

2. E' soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella *sospensione dell'autorizzazione alla vendita di carburanti per autotrazione a prezzo ridotto* fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 80.000 a lire 210.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato il gestore che non rilevi tramite POS *il quantitativo di carburanti per autotrazione erogati a prezzo ridotto all'atto del rifornimento* o non rilasci lo scontrino all'atto del rifornimento. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

4. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 80.000 a lire 210.000 il gestore che a fine giornata non memorizzi sul POS *i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti* e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico ai sensi dell'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.

5. La Camera di Commercio nel cui ambito territoriale sono ubicati gli impianti di distribuzione dei carburanti provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 4.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Verifiche sugli effetti determinati dall'attuazione della legge)

1. La Giunta regionale presenta, almeno ogni sei mesi, alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture regionali forniscono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - A.R.P.A., con cadenze periodiche definite congiuntamente, *i dati relativi ai consumi dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale* e ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, con particolare riferimento agli effetti ambientali derivanti dalla applicazione della presente legge.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'allegato B) della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 11/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

ALLEGATO B)

1) Modalità di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione e dati da memorizzare sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione stessa.

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

a) dati anagrafici:
   1) tipo beneficiario (privato, soggetto autorizzato da Organizzazione);
   2) nome e cognome;
   3) data di nascita;
   4) luogo di nascita;
   5) cittadinanza;
   6) Comune di residenza;
   7) indirizzo di residenza;
   8) codice fiscale;

b) dati relativi al mezzo:
   1) targa del veicolo o descrizione dell'unità da diporto;
   2) cilindrata;
   3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio).

2. Sull'identificativo, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, sono memorizzati i seguenti dati:

a) codice dell'autorizzazione;
b) nome e cognome;
c) codice fiscale;
d) codice ISTAT del comune di residenza o sede dell'Organizzazione;
e) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.

3. All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:

a) un documento comprovante la cittadinanza e la residenza;
b) la carta di circolazione o la licenza di navigazione del mezzo prevista dall'articolo 8 della legge 50/1971. Per i natanti sprovvisti della licenza di navigazione deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà o comproprietà degli stessi;
c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo, qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione.

4. Per le sole organizzazioni, devono essere presentati lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo tra gli aderenti redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata dal quale risultino la sede legale o secondaria nel territorio regionale e le finalità dell'Organizzazione, e una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante che indica i nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è richiesto l'identificativo.

2) Dati forniti dalle Amministrazioni comunali relativi alle persone fisiche residenti.

a) codice ISTAT Comune;
b) codice individuale;
c) nome e cognome;
d) data di nascita;
e) luogo di nascita;
f) sesso;
g) cittadinanza;
h) codice fiscale;
i) indirizzo di residenza;
j) data iscrizione;
k) codice ISTAT Comune immigrazione;
l) codice ISTAT Comune emigrazione;
m) data cancellazione;
n) codice causale cancellazione.

3) Dati da registrare per ogni rifornimento a prezzo ridotto.

1. Il gestore dell'impianto digita sul POS i seguenti dati:

a) *tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);*
b) litri erogati (fino a due decimali) o corrispondente importo a prezzo ridotto.

2. Il POS memorizza, oltre ai dati sopra indicati, anche i seguenti:

a) data e ora;
b) codice dell'identificativo;
c) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.

3. Nell'identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:

a) data e ora;
b) codice del POS;
c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
d) litri del rifornimento.

4. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:

1) data e ora;
2) estremi identificativi del punto vendita;
3) codice del POS;
4) codice dell'autorizzazione;
5) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;
6) litri del rifornimento;
7) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
8) prezzo al litro praticato;
9) riduzione di prezzo al litro;
10) importo da pagare.

4) Dati da riportare nella stampa riepilogativa delle operazioni effettuate nella giornata ai fini dei rimborsi delle riduzioni di prezzo praticate.

a) codice del POS che ha effettuato la registrazione;
b) per ogni rifornimento:
   1) data e ora;
   2) codice dell'autorizzazione;
   3) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;
   4) *tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);*
   5) litri;
   6) importo;
c) totalizzazione per fascia delle riduzioni di prezzo operate.

LAVORI PREPARATORI

Stralcio n. 229-01.01

- risultante dallo stralcio di un emendamento introduttivo di alcuni articoli in materia di carburanti dallo stralcio n. 229-01, a sua volta risultante dallo stralcio di un emendamento aggiuntivo dal disegno di legge n. 229 («Finanziaria 2002»); stralcio deliberato dalla I Commissione permanente integrata, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 20 febbraio 2002;
- esaminato ed approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla I Commissione permanente integrata nella seduta del 21 febbraio 2002, con relazioni di maggioranza, del Consigliere Asquini e, di minoranza, del Consigliere Puiatti;
- esaminato ed approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 5 marzo 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1781-02 del 7 marzo 2002.

Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 2002. Entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale può richiedere che si proceda al referendum popolare.

«Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto».

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA FORMA DI GOVERNO

Art. 2

(Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)

1. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, spetta in particolare al Consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal proprio regolamento interno:

a) all'esame e all'approvazione del documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo;
b) alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche di cui alla lettera a), nonché delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale stesso;
c) allo svolgimento di indagini conoscitive o inchieste consiliari, con il potere, ove necessario, di audizione di funzionari regionali e di acquisizione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione regionale;
d) all'emanazione di atti di indirizzo per l'azione di governo, attraverso mozioni approvate dall'assemblea, ovvero, nel caso di indirizzi settoriali, attraverso risoluzioni adottate dalle competenti commissioni consiliari;
e) alla formulazione di pareri, anche vincolanti, e di indirizzi su nomine, designazioni e altri atti qualificanti l'indirizzo politico-amministrativo di competenza del Presidente, della Giunta regionale o di singoli assessori, nei casi stabiliti dalla legge regionale;
f) all'esame e all'approvazione di mozioni motivate di censura nei confronti di singoli membri della Giunta regionale;
g) all'approvazione degli accordi di programma e di altri atti di rilievo, individuati con apposite leggi regionali, sottoscritti dal Presidente della Regione

con Province e Comuni nell'ambito dei rapporti di sussidiarietà fra la Regione ed il sistema regionale delle autonomie locali;

h) alla ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana e all'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati.

3. Il Presidente della Regione e i membri della Giunta regionale sono tenuti a rispondere agli atti di sindacato ispettivo dei singoli consiglieri, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale; essi hanno il diritto di intervenire nei lavori degli organi consiliari.

Art. 3

(Elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale)

1. Il capolista della lista regionale, in qualità di Presidente indicato nell'ambito del gruppo di liste o della coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, predispone il programma di governo successivamente alla sua individuazione nelle forme di cui agli articoli 33, comma 3, e 34, comma 2.

2. Il programma di governo, depositato presso il Consiglio regionale entro la data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, così come fissata nel decreto di convocazione dei comizi, contiene gli indirizzi di governo per la legislatura, nonché i nominativi proposti degli assessori componenti la Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5.

3. Il Consiglio regionale è convocato, entro i dieci giorni successivi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, per procedere all'elezione del Presidente della Regione, alla contestuale approvazione del programma di governo, nonché della lista degli assessori, con votazione a scrutinio palese per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. In caso di mancata elezione ai sensi del comma 3, si procede all'elezione del Presidente della Regione e degli assessori regionali con le modalità di cui all'articolo 4.

5. In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà, il Consiglio regionale elegge nelle forme di cui all'articolo 4 il Presidente e la Giunta regionale. In caso di mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, si procede allo scioglimento del Consiglio regionale e le funzioni di ordinaria amministrazione restano affidate agli organi regionali eletti dal Consiglio regionale stesso.

Art. 4

(Elezione e sostituzione degli organi di governo)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 3, l'elezione del Presidente della Regione ha luogo tra i membri del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. A tal fine il Consiglio regionale è convocato entro dieci giorni dall'elezione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, ovvero dalla data in cui si sia verificata una causa di cessazione del Presidente in carica, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1.

2. L'elezione del Presidente della Regione ha luogo per appello nominale e a votazione palese sulla base di candidature presentate da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 3, gli assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, salvo quanto previsto dall'articolo 5 sugli assessori esterni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, su proposta del Presidente della Regione.

4. L'elezione degli assessori regionali ha luogo per appello nominale con unica votazione palese. Se la proposta non è approvata, il Presidente della Regione deve formulare una nuova proposta entro i successivi dieci giorni.

5. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede all'attribuzione degli incarichi ai singoli assessori e alla designazione del Vicepresidente della Regione; il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale, unitamente alla presentazione al Consiglio del documento contenente le linee politico-programmatiche dell'azione di governo.

Art. 5

(Composizione della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e da un numero di assessori regionali, non superiore a dieci, stabilito con legge regionale; uno degli assessori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente della Regione e ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Gli assessori regionali, nel limite di un quarto dei componenti la Giunta, arrotondato all'unità superiore, possono essere eletti, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, fra cittadini, in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere regionale, non appartenenti al Consiglio regionale; a essi si applicano le cause di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Art. 6

(Mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia)

1. Il Presidente della Regione può essere revocato dalla carica con l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una mozione motivata di sfiducia costruttiva, approvata a scrutinio palese per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. La mozione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi candidati alla carica di Presidente e di assessore nello stesso numero dei componenti la Giunta regionale che viene revocata. La mozione deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. La mozione di sfiducia costruttiva è posta in discussione non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e la sua approvazione comporta l'elezione dei candidati in essa designati.

4. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo che il Presidente della Regione ponga la questione di fiducia sull'approvazione dei progetti di legge, di singoli articoli ovvero emendamenti. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le procedure per la proposizione e la votazione della questione di fiducia.

Art. 7

(Cause di cessazione dalla carica di Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione cessa dalla sua carica:

a) nel caso di cui all'articolo 6;

b) alla data delle elezioni del nuovo Consiglio regionale;

c) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

d) per dimissioni, dopo che il Consiglio regionale ne ha preso atto;

e) per sostituzione da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto.

2. La cessazione dalla carica del Presidente della Regione comporta la cessazione dell'intera Giunta regionale.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), il Presidente della Regione e la Giunta regionale restano in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta e le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente della Regione.

Art. 8

(Cause di cessazione di singoli assessori)

1. Gli assessori regionali cessano dalla loro carica, oltre che nel caso di decadenza dell'intera Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2:

a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Consiglio regionale;

b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne ha preso atto;

c) per approvazione di una mozione motivata di sfiducia presentata dal Presidente della Regione al Consiglio regionale, unitamente alla designazione del nuovo candidato alla carica di assessore; la mozione è posta in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e si intende approvata qualora consegua, tramite scrutinio palese per appello nominale, il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Alla sostituzione dell'assessore cessato dalla carica si provvede con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 9

(Funzioni del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione:

a) rappresenta la Regione;

b) attribuisce gli incarichi ai singoli assessori e designa il Vicepresidente della Regione;

c) convoca e presiede la Giunta regionale, fissando l'ordine del giorno delle riunioni;

d) dirige e coordina l'attività della Giunta regionale;

e) assicura l'unità di indirizzo politico della Giunta regionale emanando apposite direttive anche per prevenire o dirimere conflitti tra i singoli assessori;

f) sovraintende agli uffici e servizi regionali;

g) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;

h) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto;

i) presiede alle funzioni amministrative delegate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto;

l) indice le elezioni del Consiglio regionale e convoca la prima riunione del nuovo Consiglio, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto;

m) può chiedere la convocazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto;

n) pone la questione di fiducia;

o) presenta al Consiglio regionale i disegni di legge deliberati dalla Giunta regionale;

p) esercita le altre funzioni attribuite dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 10

(Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

a) delibera i regolamenti regionali;

b) predispone il bilancio e il conto consuntivo della Regione;

c) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;

d) delibera la presentazione dei disegni di legge;

e) determina l'indirizzo politico-amministrativo generale anche mediante l'emanazione di direttive generali per l'attività amministrativa di gestione, in particolare con la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei programmi e degli indirizzi dell'azione amministrativa;

f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite;

g) emana gli atti di indirizzo applicativo e interpretativo degli atti normativi;

h) delibera gli atti di pianificazione e programmazione, gli atti di organizzazione degli uffici regionali, la nomina dei dirigenti e le altre nomine di spettanza regionale, sempre che tali atti non siano riservati dalla Costituzione, dallo Statuto o dalle leggi ad altri organi;

i) delibera la promozione dei giudizi di legittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione;

l) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti e di annullamento degli atti dirigenziali per motivi di illegittimità;

m) adotta gli atti amministrativi e di gestione di competenza della Regione non espressamente attribuiti ad altri organi.

Art. 11

(Regolamenti e interpretazione normativa)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e parere vincolante delle commissioni consiliari competenti, sono emanati:

a) i regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali;

b) i regolamenti di esecuzione dei regolamenti comunitari;

c) i regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanati i regolamenti per la disciplina di materie regionali. Tali regolamenti sono autorizzati con legge regionale, la quale determina le norme generali regolatrici della materia e la necessità dell'eventuale acquisizione del parere preventivo, vincolante o consultivo, delle commissioni consiliari competenti, nonché dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge regionale vigenti, espressamente indicate dai regolamenti, con effetto dall'entrata in vigore dei medesimi.

3. I pareri delle commissioni consiliari previsti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intendono favorevoli alla proposta della Giunta regionale.

4. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 devono recare nel titolo la denominazione di «regolamento», nonché rispettivamente il riferimento alla legge regionale o al regolamento comunitario di cui sono esecuzione, ovvero il riferimento alla legge regionale di autorizzazione o all'atto statale di delega.

5. Il rinvio a leggi e regolamenti effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo di tutte le modificazioni ed integrazioni, comprese quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma di rinvio.

Art. 12

(Assemblea delle autonomie locali)

1. È istituita l'Assemblea delle autonomie locali quale organo unitario di rappresentanza del sistema delle autonomie locali, nonché di consultazione, concertazione e collaborazione tra Regione e autonomie locali. Con legge regionale sono disciplinati le modali-

tà di costituzione, la composizione e il funzionamento dell'Assemblea.

2. L'Assemblea delle autonomie locali viene consultata dagli organi regionali, nei casi e con le modalità di cui ai commi 3 e 4. Con legge regionale possono essere attribuite all'Assemblea delle autonomie locali ulteriori funzioni.

3. La Giunta regionale, prima di approvare i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale, ovvero prima di deliberare in materia di ordinamento degli enti locali e di conferimento di funzioni agli stessi, procede all'audizione dell'Assemblea delle autonomie locali.

4. Il Consiglio regionale, tramite le commissioni consiliari competenti e con le modalità previste dal proprio regolamento interno, qualora abbia all'esame provvedimenti legislativi di cui al comma 3, procede all'audizione dell'Assemblea delle autonomie locali al fine di acquisire il parere dell'Assemblea medesima.

5. In sede di prima applicazione, si osserva in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.

TITOLO III

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

(Norme generali)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le disposizioni contenute nel capo III.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata mediante riparto proporzionale, secondo le modalità di cui al capo III.

3. Al gruppo di liste o alla coalizione di gruppi di liste individuato ai sensi dell'articolo 33, è assegnato un premio di maggioranza nei modi indicati dal medesimo articolo.

4. Ai sensi della presente legge, con l'espressione «gruppo di liste» si fa riferimento alle liste che nelle diverse circoscrizioni sono contraddistinte dal medesimo contrassegno, e con l'espressione «coalizione» si fa riferimento ai gruppi di liste tra loro collegati.

Art. 14

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio della regione è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Erto e Casso è aggregato alla circoscrizione di Pordenone e il Comune di Forgaria nel Friuli è aggregato alla circoscrizione di Udine.

2. Il complesso delle cinque circoscrizioni elettorali di cui al comma 1 costituisce il collegio unico regionale.

3. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione provvede al riparto dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio regionale, complessivamente in ragione di un seggio ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 15

(Condizioni di parità tra i sessi)

1. In attuazione dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Con la legge di bilancio regionale sono individuate annualmente modalità di sostegno finanziario per i soggetti che perseguono le finalità di cui al comma 1.

3. Per la medesima finalità è altresì assicurata la composizione della Giunta regionale con la presenza di entrambi i sessi.

Art. 16

(Programmi di comunicazione politica)

1. Nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, durante la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio regionale, i soggetti politici devono garantire la presenza delle donne candidate alla carica di consigliere regionale, in misura proporzionale alla presenza femminile nelle rispettive liste di candidati presentate per le predette elezioni.

2. L'inosservanza della predetta norma comporta l'obbligo, per il soggetto politico, di riequilibrio con la presenza di donne candidate nelle successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Nel caso in cui il riequilibrio non sia possibile, l'inosservanza della predetta norma comporta, a carico del soggetto politico, la riduzione proporzionale degli spazi di propa-

ganda previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La sanzione è irrogata dal Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nell'ambito della sua attività di vigilanza.

Art. 17

(Messaggi autogestiti)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali devono evidenziare la presenza di donne candidate alla carica di consigliere regionale nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

2. In caso di inosservanza della predetta norma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2.

Art. 18

(Contributi a favore dei gruppi consiliari)

1. Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale da parte delle donne elette a tale carica, è corrisposto ai gruppi consiliari, nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale in materia di funzionamento dei gruppi medesimi, un contributo aggiuntivo per ciascuna consigliera iscritta al gruppo.

2. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di cui al comma 1 e a decorrere dalla IX legislatura, il contributo è fissato in 1.500 euro mensili.

CAPO II

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 19

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vice direttori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il Commissario del Governo nella regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori e compresi quelli onorari, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

i) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti, consorzi, agenzie o aziende da essa dipendenti;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;

n) gli amministratori di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

Art. 20

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 19, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g) e h), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata

dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Art. 21

(Incompatibilità)

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) i ministri e i viceministri anche non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i presidenti e gli assessori di Province, gli assessori di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) coloro che ricoprono cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione dei Presidenti delle Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri, di singoli ministri, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, della Giunta regionale, di singoli assessori, di organi dell'amministrazione regionale, o di organi di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni, enti, società o imprese:

   1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione, di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione;

   2) che risultano vincolati con la Regione o gli enti citati al numero 1) per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

   3) ai quali la Regione o gli enti citati al numero 1) contribuiscono in via continuativa, direttamente o indirettamente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società per azioni che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, a eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, tranne il caso in cui gli stessi non operino fuori del territorio della regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende da essa dipendenti; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda da essa dipendenti o vigilati, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia da essa dipendenti, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

l) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda da essa dipendente;

m) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 19.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e l), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

Art. 22

(Rinvio normativo)

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, restano ferme le previgenti norme statali e regionali che disciplinano lo stato giuridico di cariche diverse da quelle di consigliere regionale e che preve-

dono cause di ineleggibilità o di incompatibilità riferite alla predetta carica.

Art. 23

(Esclusione di cause di incompatibilità)

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38. Sono parimenti escluse le nomine compiute dalla Regione, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 24

(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, ad amministratori regionali in ragione del mandato elettivo.

Art. 25

(Contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e contenzioso)

1. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il procedimento di contestazione e di accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali in tale materia, previste dalla legge 3 febbraio 1964, n. 3; le predette disposizioni si applicano per le cause di ineleggibilità e incompatibilità relative ai membri della Giunta regionale, anche se non appartenenti al Consiglio regionale; in relazione alle modifiche apportate all'articolo 15 dello Statuto dalla legge costituzionale 2/2001, la disposizione di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 3/1964, si applica anche ai membri del Parlamento europeo.

CAPO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 26

(Deposito del contrassegno e della lista regionale dei candidati)

1. I partiti o gruppi politici che intendono presentare nelle circoscrizioni elettorali liste di candidati depositano presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni, la lista regionale di candidati alla carica di consigliere regionale, nonché il documento di programma per la legislatura. All'atto del deposito del contrassegno sono indicati la denominazione del partito o del gruppo politico.

2. Ogni lista regionale di candidati alla carica di consigliere regionale comprende un numero di tre candidati, i quali possono essere presenti anche nelle liste circoscrizionali, e indica cognome, nome, luogo e data di nascita degli stessi. Con la lista regionale sono presentati, per ciascun candidato, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita o documento equipollente;

b) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni; la dichiarazione deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa statale quale causa di incandidabilità, nonché l'indicazione del partito o del gruppo politico di riferimento, ai fini dell'eventuale surroga così come disciplinata dall'articolo 39.

3. I partiti o gruppi politici che depositano la medesima lista regionale hanno l'obbligo di costituire una coalizione, mediante reciproche dichiarazioni di collegamento. In tal caso ciascun partito o gruppo politico allega al contrassegno il medesimo documento di programma per la legislatura, nonché l'apposita dichiarazione di collegamento, sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario nazionale. La dichiarazione di collegamento contiene l'indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali si effettua il collegamento e la dichiarazione di accettazione di ciascuno di essi.

4. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, decide in ordine all'ammissione delle liste regionali. A tal fine verifica che le liste regionali abbiano i requisiti previsti ed effettua il controllo dei documenti prodotti unitamente alle stesse. I soggetti che hanno effettuato il deposito possono prendere cognizione, entro lo stesso giorno, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale; l'Ufficio si riunisce nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i depositanti, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.

5. La mancata ammissione di una lista regionale comporta l'esclusione del contrassegno presentato dal partito o gruppo politico che ha depositato la lista regionale di candidati non ammessa.

6. L'Ufficio centrale regionale, scaduto il termine per l'eventuale sostituzione dei contrassegni ricusati, procede, alla presenza dei soggetti di cui al comma 4, appositamente convocati, ad assegnare mediante sorteggio un numero progressivo a ciascuna lista regionale ammessa, al fine di determinare l'ordine secondo il quale le liste compariranno sul manifesto delle candidature e sulla scheda di votazione. Qualora la lista regionale sia stata depositata da un unico partito o gruppo politico, il rispettivo contrassegno segue l'ordine progressivo già assegnato alla lista regionale. Qualora, ai sensi del comma 3, partiti o gruppi politici diversi abbiano depositato la medesima lista regionale, ai rispettivi contrassegni è assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio effettuato all'interno della coalizione. Successivamente tutti i contrassegni vengono rinumerati partendo da quello riferito alla lista regionale che ha riportato il numero d'ordine uno.

Art. 27

(Liste circoscrizionali - Presentazione)

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

3. Per i partiti o i gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni regionali, o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali, ovvero da rappresentanti appositamente incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni. Analoga procedura si applica nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto il simbolo di un partito o gruppo politico con i requisiti previsti dal presente comma.

4. La procedura prevista dal comma 3 si applica anche ai partiti o gruppi politici presenti alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica come gruppo parlamentare con propria denominazione, con esclusione dei gruppi misti.

5. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.

6. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

7. La candidatura è accettata con dichiarazione autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni.

8. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa statale quale causa di incandidabilità.

Art. 28

(Adempimenti relativi alla stampa delle schede di votazione e al manifesto delle candidature)

1. La Direzione regionale per le autonomie locali provvede, per ciascuna circoscrizione, alla stampa delle schede per la votazione e del manifesto delle candidature. Tale manifesto reca le liste dei candidati circoscrizionali con i relativi contrassegni, nonché le liste regionali dei candidati riferite a ogni singola lista circoscrizionale, appositamente evidenziando le coalizioni.

2. I contrassegni sono riprodotti nel manifesto e nelle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste ai sensi dell'articolo 26.

3. Il manifesto di cui al comma 1 è trasmesso ai Sindaci dei Comuni della circoscrizione elettorale interessata, per la pubblicazione all'albo pretorio e nei luoghi consueti, non oltre il sesto giorno antecedente quello della votazione. Tre copie del manifesto stesso sono consegnate ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

4. Le schede sono fornite dalla Direzione regionale per le autonomie locali, non oltre il secondo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 29

(Scheda di votazione)

1. La scheda, conforme ai modelli descritti nelle tabelle «A» e «B», reca, entro appositi rettangoli, i con-

trassegni di ciascuna lista circoscrizionale, affiancati da una riga riservata all'espressione di un voto di preferenza. Ciascun contrassegno è preceduto dall'indicazione dei nominativi dei candidati della relativa lista regionale. I singoli rettangoli delle liste costituenti una coalizione sono contenuti in altro più ampio rettangolo.

2. Le liste regionali e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti sulla scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 26.

3. La scheda da utilizzare nel secondo turno elettorale previsto dal comma 4 dell'articolo 33, conforme ai modelli descritti nelle tabelle «C» e «D», reca, entro appositi rettangoli, nello stesso ordine risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno, l'indicazione dei nominativi dei candidati della lista regionale, sotto i quali sono riprodotti i contrassegni dei rispettivi gruppi di liste.

Art. 30

(Modalità della votazione)

1. L'elettore esprime il voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può inoltre esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

2. Qualora l'elettore tracci un segno di voto sui nominativi dei candidati di una lista regionale, il voto è attribuito alla rispettiva lista circoscrizionale.

3. Qualora l'elettore tracci un segno di voto sul contrassegno di una lista circoscrizionale, e in aggiunta voti anche per una lista regionale che precede il contrassegno di una lista circoscrizionale diversa da quella votata, ma con la medesima collegata, si considera valido il voto espresso sul contrassegno della lista circoscrizionale.

4. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma abbia espresso una preferenza a fianco di un contrassegno, si intende votata la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno, purché il candidato sia compreso nella lista circoscrizionale, anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente votata la lista regionale che precede il contrassegno di una lista circoscrizionale diversa, ma collegata.

5. Nel secondo turno di votazione previsto dall'articolo 33, comma 4, ciascun elettore vota tracciando un segno all'interno di uno dei rettangoli che contengono l'indicazione dei nominativi dei candidati della lista regionale.

Art. 31

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale preliminari all'assegnazione dei seggi)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici di sezione, l'Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale, concernente tali operazioni, è trasmesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione; ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio, viene allegato alla copia del verbale da trasmettere all'Ufficio centrale regionale;

b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera a), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette all'Ufficio centrale regionale copia del verbale concernente le operazioni di propria competenza, recante la cifra elettorale conseguita nella circoscrizione da ciascuna lista circoscrizionale, i candidati in essa ricompresi, la cifra individuale degli stessi e la relativa graduatoria.

Art. 32

(Soglia di sbarramento - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici centrali circoscrizionali, l'Ufficio centrale regionale compie le operazioni previste dal presente articolo, nonché quelle relative all'attribuzione dei seggi come disciplinate dagli articoli successivi. L'Ufficio individua in primo luogo i gruppi di liste che, avendo conseguito nell'intero territorio regionale una cifra elettorale complessiva inferiore al quattro per cento dei

voti validi, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi. A tal fine l'Ufficio:

a) determina il totale dei voti validi, sommando le cifre elettorali conseguite in tutte le circoscrizioni da tutte le liste circoscrizionali;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali ottenute dalle liste stesse nelle singole circoscrizioni;

c) successivamente, calcola la percentuale elettorale di ciascun gruppo di liste, dividendo la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo per il totale dei voti validi, di cui alla lettera a), e moltiplicando il risultato per cento.

2. I candidati dei gruppi di liste circoscrizionali che hanno ottenuto una percentuale di voti inferiore al quattro per cento dei voti validamente espressi non accedono in ogni caso al riparto dei seggi, né qualora si applichino le norme sul premio di maggioranza di cui all'articolo 33, né qualora si applichino le norme di cui agli articoli 34 e 35.

Art. 33

(Premio di maggioranza - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale regionale verifica se un gruppo di liste o una coalizione abbia ottenuto una percentuale di voti validi pari o superiore al trentacinque per cento, e sino al quarantacinque per cento, del totale dei voti validi conseguiti da tutti i gruppi di liste che hanno superato la soglia prevista dall'articolo 32. A tal fine, nel caso di coalizione, l'Ufficio determina la relativa cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi che compongono la coalizione.

2. Ove la percentuale di cui al comma 1 non sia raggiunta da alcun gruppo di liste o coalizione, si procede al riparto proporzionale dei seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale secondo le norme di cui all'articolo 35. In tale caso i candidati delle liste regionali non accedono al riparto dei seggi, se non presenti nelle liste circoscrizionali.

3. Ove sia raggiunta la percentuale di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale individua il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di liste o dalla coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, nonché il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di liste o dalla coalizione che ha conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore.

4. Nel caso di parità di voti tra più gruppi di liste o coalizioni che hanno raggiunto il maggior numero di voti validi, si procede, la seconda domenica successiva al primo turno, all'effettuazione di un secondo turno di votazione al solo fine dell'attribuzione del premio di maggioranza.

5. L'Ufficio centrale regionale riserva al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, ovvero vincitore in sede di ballottaggio, il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondato per difetto; prima di procedere al successivo riparto tra le liste circoscrizionali detrae, da tale numero di seggi, il numero di tre seggi corrispondente al numero dei candidati della relativa lista regionale.

6. I candidati delle altre liste regionali non accedono al riparto dei seggi, a eccezione del candidato capolista della lista regionale minoritaria così come individuato ai sensi del comma 3.

7. L'Ufficio centrale regionale procede successivamente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 34, al riparto dei seggi tra le liste effettuando le seguenti operazioni:

a) attribuisce al gruppo di liste risultato maggioritario un numero di seggi pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondati per difetto, detraendo da tale numero i seggi della relativa lista regionale;

b) ripartisce, nel caso in cui sia risultata maggioritaria una coalizione costituita ai sensi dell'articolo 26, un numero di seggi pari al cinquantacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio regionale, arrotondati per difetto, detraendo da tale numero i seggi della relativa lista regionale; a tal fine divide le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno nell'ambito della coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

c) procede, successivamente alle operazioni di cui alle lettere a) ovvero b), alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste, sulla base delle cifre elettorali circoscrizionali con utilizzo dell'indicatore elettorale circoscrizionale, quale risultante dalla divisione del totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più tre, e operando la rideterminazione delle cifre elettorali circoscrizionali mediante la moltiplicazione delle cifre stesse per cento e la divisione del prodotto per l'indicatore elettorale circo-

scrizionale; divide quindi le cifre elettorali circoscrizionali, rideterminate come sopra, successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero di seggi da distribuire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da distribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascuna lista circoscrizionale ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti alla stessa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

d) ripartisce i rimanenti seggi assegnati al Consiglio regionale tra i restanti gruppi di liste o coalizioni, trascurando i gruppi di liste non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 32; a tal fine divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste o coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste o ciascuna coalizione ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio; dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale detrae il seggio con il quoziente utile minore, per il candidato capolista della relativa lista regionale; nell'ambito di ciascuna coalizione, ripartisce il numero di seggi, alla stessa spettanti, tra i gruppi di liste che compongono la coalizione, effettuando le operazioni di cui alla lettera b);

e) procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste utilizzando il metodo indicato nella lettera c).

8. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 1, la percentuale di voti validi ottenuta da un gruppo di liste o da una coalizione sia superiore al quarantacinque per cento, e sino al sessanta per cento, l'Ufficio centrale regionale compie le operazioni di cui al presente articolo sostituendo alla percentuale del cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale quella del sessanta per cento.

Art. 34

(Attribuzione dei seggi in caso di superamento della soglia massima per l'attribuzione del premio di maggioranza)

1. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui all'articolo 33, comma 1, la percentuale di voti validi ottenuta da un gruppo di liste o da una coalizione sia superiore al sessanta per cento, l'Ufficio centrale regionale procede, con sistema proporzionale, secondo le modalità di cui al comma 3, al riparto dei seggi tra i gruppi di liste e le coalizioni, trascurando i gruppi di liste non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 32.

2. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale individua il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di liste o dalla coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, nonché il candidato capolista della lista regionale espressa dal gruppo di liste o dalla coalizione che ha conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore.

3. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei seggi effettuando le seguenti operazioni:

a) divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste o coalizione per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste o ciascuna coalizione ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

b) detrae, dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione risultata maggioritaria, tre seggi corrispondenti al numero dei candidati della relativa lista regionale; i seggi da detrarre sono individuati tra quelli attribuiti, ai sensi della lettera a), con il quoziente utile minore; dal numero complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto il secondo miglior risultato, detrae il seggio con il quoziente utile minore ai sensi della lettera a), per il candidato capolista della relativa lista regionale individuato ai sensi del comma 2;

c) nell'ambito di ciascuna coalizione, ripartisce il numero di seggi alla stessa spettanti, come determinato ai sensi della lettera a), tra i gruppi di liste che compongono la coalizione, effettuando le operazioni di cui all'articolo 33, comma 7, lettera b);

d) procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste, utilizzando il metodo di cui all'articolo 33, comma 7, lettera c).

Art. 35

(Assegnazione dei seggi con sistema proporzionale)

1. Nel caso in cui la verifica prevista dall'articolo 33, comma 1, dia esito negativo, l'Ufficio centrale regionale procede, con sistema proporzionale, al riparto dei seggi tra i gruppi di liste che hanno superato la soglia prevista dall'articolo 32 singolarmente considerati, effettuando le seguenti operazioni:

a) divide le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti allo stesso appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio;

b) successivamente, distribuisce i seggi nelle circoscrizioni per ogni singolo gruppo di liste, sulla base delle cifre elettorali circoscrizionali con utilizzo dell'indicatore elettorale circoscrizionale, quale risultante dalla divisione del totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più tre, e operando la rideterminazione delle cifre elettorali circoscrizionali mediante la moltiplicazione delle cifre stesse per cento e la divisione del prodotto per l'indicatore elettorale circoscrizionale; divide quindi le cifre elettorali circoscrizionali, rideterminate come sopra, per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da ripartire; quindi, sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale ai seggi da distribuire, disponendoli in una graduatoria decrescente; ciascuna lista circoscrizionale ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti alla stessa appartenenti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio.

Art. 36

(Proclamazione degli eletti)

1. Compiute le operazioni di assegnazione dei seggi, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascuna circoscrizione elettorale, nei limiti dei posti ai quali le liste circoscrizionali hanno diritto e seguendo la graduatoria di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

2. Il candidato che risulti eletto consigliere regionale in più di una circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

3. Dopo le proclamazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati compresi nella lista regionale sulla base dei risultati delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 33 ovvero dell'articolo 34.

4. Nel caso in cui un candidato da proclamare eletto ai sensi del comma 3 risulti eletto anche in una circoscrizione elettorale ai sensi del comma 1, lo stesso è proclamato in qualità di candidato della lista regionale. Nella circoscrizione è proclamato eletto il candidato individuato secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1.

5. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai consiglieri risultati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione.

CAPO IV

CONVALIDA DEGLI ELETTI E SURROGAZIONI

Art. 37

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualche causa di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare l'elezione, provvedendo alla sostituzione.

4. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

5. Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 38

(Dimissioni dei consiglieri)

1. È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri componenti.

Art. 39

(Surrogazioni)

1. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, di un consigliere proclamato eletto, il seggio è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri, tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d).

2. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un consigliere già candidato nella lista regionale, il seggio è attribuito a una lista circoscrizionale del gruppo di liste con il medesimo contrassegno cui il candidato ha fatto espresso riferimento ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c). A tal fine si utilizza il quoziente immediatamente inferiore all'ultimo in precedenza considerato secondo il metodo di cui all'articolo 33, comma 7, lettera c).

3. Qualora il consigliere da surrogare e già candidato nella lista regionale avesse fatto riferimento a un gruppo di liste non ammesso ai sensi dell'articolo 32, si utilizza per la sostituzione il quoziente immediatamente inferiore all'ultimo risultato utile nel riparto dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione, ai sensi dell'articolo 33, comma 7, lettera b); successivamente, si utilizza il quoziente immediatamente inferiore all'ultimo considerato ai fini della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 7, lettera c).

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

(Disciplina del voto dei cittadini residenti all'estero)

1. In attuazione dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, come inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, la legge regionale rende effettivo il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che dichiarino di non potersi recare nel Comune di ultima residenza per l'espressione del voto in occasione del rinnovo del Consiglio regionale ovvero dello svolgimento dei referendum disciplinati dal titolo IV della presente legge.

2. I cittadini elettori di cui al comma 1 esercitano il voto per corrispondenza secondo le modalità e nell'osservanza delle forme prescritte dalla legge regionale da adottare successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Governo previsto dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Il voto per corrispondenza è espresso direttamente per il tramite del Comune di ultima residenza ovvero per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari previa intesa del Presidente della Regione con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 2. Le relative spese sono integralmente assunte a carico del bilancio regionale.

4. Il voto per corrispondenza è trasmesso dal Sindaco del Comune di ultima residenza all'Ufficio centrale circoscrizionale, cui il Comune stesso appartiene per territorio, ai fini del computo del voto espresso alle liste circoscrizionali di riferimento, nonché alla collegata lista regionale, in sede di operazioni preliminari all'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 31.

Art. 41

(Disciplina transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale ordinaria recante la disciplina del procedimento elettorale, continuano a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibili con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché le altre norme statali applicabili al procedimento elettorale per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 42

(Informatizzazione delle operazioni elettorali)

1. Gli adempimenti collegati al procedimento elettorale possono essere automatizzati mediante l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici.

Art. 43

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 18 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM ABROGATIVO, CONSULTIVO E PROPOSITIVO, NONCHÈ IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I

REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Art. 44

(Soggetti titolari dell'iniziativa)

1. La legge regionale è sottoposta a referendum abrogativo quando ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

Art. 45

(Limiti di ammissibilità)

1. Possono essere sottoposti a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme;

d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o nuove Province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;

e) le leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

Art. 46

(Proposta di referendum di iniziativa degli elettori)

1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta e autenticata con le modalità previste dall'articolo 48.

2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a cinquecento.

3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a cinquanta.

4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di legge che, per espressa previsione normativa, si applicano solo a una parte del territorio regionale, almeno il cinquanta per cento dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.

5. La proposta di referendum deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, completando la formula «volete che sia abrogato...» con l'indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione e dell'oggetto del quesito formulato in termini chiari e sintetici. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli, i commi e il testo delle parti di comma di cui si propone l'abrogazione.

6. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o a oggetti strettamente affini.

7. Nella proposta devono essere indicate le generalità dei promotori designati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori.

9. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

Art. 47

(Verifica dell'ammissibilità della proposta)

1. Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum ai sensi dell'articolo 45;

b) verifica che il quesito sia formulato con l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 46.

3. Qualora la proposta di referendum si riferisca a leggi o disposizioni di legge che solo in parte ricadono nei limiti di cui all'articolo 45, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle parti inammissibili.

4. Quando la formulazione del quesito sia ritenuta non conforme ai criteri di cui all'articolo 46, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti.

5. L'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare ai sensi dei commi precedenti, tiene un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

6. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, ovvero qualora l'Ufficio non abbia provveduto nei termini di cui al comma 2, la questione è rimessa al Consiglio regionale; l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva.

7. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.

8. Il Consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio di Presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.

9. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio regionale, sono trasmesse immediatamente al Presidente della Regione per essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

Art. 48

(Richiesta di referendum da parte degli elettori)

1. Successivamente alla dichiarazione di ammissibilità della proposta di referendum, i promotori possono procedere alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum, con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata nella proposta di cui all'articolo 46.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con cui è stata dichiarata l'ammissibilità del referendum, i fogli previsti dal comma 2 devono essere presentati a cura dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 46, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

5. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul foglio di cui al comma 2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

6. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

7. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

Art. 49

(Presentazione della richiesta di referendum degli elettori)

1. La richiesta di referendum, corredata della prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 46, comma 7. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Regione.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 50

(Controllo della regolarità della richiesta di referendum degli elettori)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con

riguardo ai requisiti e alle procedure prescritti nel presente capo, assumendo la deliberazione conclusiva all'unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora non si raggiunga l'unanimità o decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'Ufficio di Presidenza abbia deliberato sulla richiesta di referendum, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva; la deliberazione consiliare è trasmessa al Presidente della Regione, per la pubblicazione, nel termine di cui al comma 1.

5. Qualora la documentazione di cui all'articolo 48 risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

Art. 51

(Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali)

1. La richiesta di referendum da parte di due Consigli provinciali della regione, approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, deve essere formulata ai sensi dell'articolo 46, commi 5, 6 e 7.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle amministrazioni provinciali all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta la deliberazione della seconda amministrazione provinciale richiedente.

4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

5. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

6. La verifica dell'ammissibilità della richiesta di referendum è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

Art. 52

(Risultato del referendum)

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Presidente della Regione dichiara con proprio decreto l'esito del referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 53

(Riproponibilità del referendum)

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non può essere ripresentata se non sono decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 54

(Sopravvenuta abrogazione della legge o delle disposizioni sottoposte a referendum)

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Regione dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Re-

gione, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente avere luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

CAPO II

REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 55

(Referendum per l'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni o denominazioni)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa è ammessa, nonché di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 4, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

4. Al referendum partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

6. Con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso di cui alla lettera a) del comma 4, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

7. Con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso di cui alla lettera b) del comma 4, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 6, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

8. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 3 da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 56

(Referendum per l'istituzione, la soppressione di Province e per la modificazione delle loro circoscrizioni)

1. La modifica delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell'istituzione di Città metropolitane, l'istituzione di nuove Province e la loro soppressione è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, qualora i Comuni esercitino l'iniziativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa. Le deliberazioni comunali di approvazione dell'iniziativa devono essere assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 4, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

4. Al referendum per l'istituzione di nuove Province partecipano sia gli elettori dei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei Comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle circoscrizioni provinciali partecipano sia gli elettori dei Comuni della provincia da cui si propone il distacco, sia gli elettori dei Comuni della Provincia cui si chiede l'aggregazione.

5. Con la deliberazione di cui al comma 3, il Consiglio regionale può limitare l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum, sulla base di una specifica valutazione degli elementi di fatto secondo i criteri di cui all'articolo 55, commi 6 e 7.

6. L'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio provinciale destinate a passare a una Provincia diversa deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

7. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 3 da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 57

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, il Presidente della Regione è tenuto a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è negativo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO

Art. 58

(Iniziativa)

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.

3. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 59

(Risultato del referendum)

1. Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO IV

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E REFERENDUM PROPOSITIVO

Art. 60

(Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare)

1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun Consigliere regionale.

3. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 48.

4. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 48.

5. La proposta di legge di iniziativa popolare non decade alla fine della legislatura.

Art. 61

(Referendum propositivo)

1. I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo I possono, con le modalità e i limiti previsti nel predetto capo, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. Decorsi due anni dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

5. La proposta di legge di iniziativa popolare non decade alla fine della legislatura; in tal caso i termini di cui al comma 2 decorrono di nuovo dalla data della riunione del nuovo Consiglio.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62

(Rinvio normativo)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina del procedimento per lo svolgimento dei referendum regionali, continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 63

(Abrogazioni)

1. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati.

TABELLA A
(riferita all'articolo 29, comma 1)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (1)	....	Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (8)	....
Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (2)	....	Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (9)	....
Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (3)	....	Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (10)	....
Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (4)	....		
Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (5)	....		
Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (6)	....		
Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional (7)	....		

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i rettangoli all'interno dei quali sono riprodotti i nominativi dei candidati delle liste regionali, i contrassegni delle liste circoscrizionali, nonché, alla destra di ciascun contrassegno, la riga per l'espressione del voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista circoscrizionale votata. I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.
In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.
I contrassegni delle liste circoscrizionali tra loro collegate sono contenuti all'interno di un ulteriore rettangolo.
La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. Nel caso in cui vengano aggiunte eventuali parti successive, la scheda è piegata verticalmente in modo che le prime due parti ricadano sulla terza e sulla quarta e poi il tutto sulle due parti successive; dopodiché è piegata verticalmente a metà. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B
(riferita all'articolo 29, comma 1)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

ELEZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

....
(data della votazione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

....

BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA C
(riferita all'articolo 29, comma 3)

TURNO DI BALLOTTAGGIO

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional 1 Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional Nome e cognome candidato lista regional 2 3 4 5 6			

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima parte, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati della lista regionale e dei contrassegni dei gruppi di liste circoscrizionali che partecipano al ballottaggio.
I contrassegni, riportati sotto i nomi dei candidati della lista regionale, vengono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga da 4 a 6, e così via.
La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D
(riferita all'articolo 29, comma 3)

TURNO DI BALLOTTAGGIO

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2002, n. 052/Pres.

Legge regionale 6/1998, articolo 13. Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A. - Sostituzione Segretario supplente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 151/Pres. del 7 maggio 1999 è stato costituito il Comitato di indirizzo e verifica dell'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 159/Pres. del 13 maggio 2000 si è provveduto ad effettuare una ricognizione della composizione del Comitato in parola ed a nominare quale segretario sostituto la dott.ssa Gabriella Pasquale, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. AMB/1064/E/28/6 dell'11 gennaio 2002 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente chiede di provvedere alla sostituzione del Segretario sostituto dott.ssa Gabriella Pasquale, non più dipendente dell'Amministrazione regionale, con il sig. Claudio Lini, in servizio presso la Direzione regionale stessa;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, n. 266 dell'8 febbraio 2002,

DECRETA

- il sig. Claudio Lini, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente, è nominato segretario sostituto del Comitato d indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A., in sostituzione della dott.ssa Gabriella Pasquale, non più dipendente dell'Amministrazione regionale.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo 2002, n. 061/Pres.

Legge regionale 63/1982. Comitato esecutivo per le Universiadi invernali del 2003. Integrazione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto 0443/Pres. del 5 dicembre 2000, con il quale è stato costituito il Comitato esecutivo per le Universiadi invernali per il 2003;

VISTA la nota prot. 400/U/2001 del 3 dicembre 2001, con la quale l'Assessore per le autonomie locali e allo sport chiede l'integrazione della composizione del predetto Comitato, indicando i seguenti nominativi:

- sig. Franco Fontana,

Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);

- sig. Mario Scanferla,

Presidente della Delegazione regionale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.);

- sig. Fulvio Sluga,

rappresentante del Centro Internazionale Sci Nordico-Biathlon;

CONSIDERATO che con medesima nota viene comunicato che i suddetti componenti parteciperanno con voto consultivo;

VISTE le note di designazione delle Associazioni interessate;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali istituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 20 febbraio 2002

DECRETA

Il Comitato esecutivo per le Universiadi invernali del 2003 viene integrato con i seguenti componenti:

- sig. Franco Fontana, Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);

- sig. Mario Scanferla, Presidente della Delegazione regionale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.);

- sig. Fulvio Sluga, rappresentante del Centro Internazionale Sci Nordico-Biathlon.

I predetti componenti parteciperanno alle sedute del Comitato con voto consultivo.

Agli stessi verrà corrisposto, ove spettante il rimborso spese documentato nella misura spettanti ai dipendenti regionali.

La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 marzo 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 marzo 2002, n. 065/Pres.

Legge regionale 3/2002, articoli 4, comma 7, 11 e 12. Decadenza degli Organi dell'Agenzia regionale per l'impiego e nomina del Commissario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, concernente «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO in particolare il titolo II di tale legge concernente l'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTO il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)» che prevede la soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego a partire dall'1 gennaio 2003;

VISTO il comma 11 dello stesso articolo 4 della citata legge regionale ai sensi del quale entro un mese dall'entrata in vigore della medesima, è nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego e di liquidare la medesima secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

VISTO inoltre il comma 12 dello stesso articolo 4 della legge regionale medesima, ai sensi del quale dalla data di nomina del Commissario decadono i seguenti organi dell'Agenzia regionale per l'impiego: il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, di cui all'articolo 31 della legge regionale 1/1998, la Commissione bilaterale per il programma di cui all'articolo 34 della legge regionale 1/1998 ed il Presidente di cui all'articolo 35 della legge regionale 1/1998, mentre dal 1° luglio 2002 decadono la Commissione bilaterale per l'impiego, di cui all'articolo 33 della legge regionale 1/1998 e la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 38 della legge regionale 1/1998;

RITENUTO opportuno nominare Commissario l'attuale vicepresidente dell'Agenzia, sig. Gianfranco Patuanelli, in ragione dell'esperienza acquisita all'interno dell'Agenzia stessa;

RITENUTO inoltre opportuno prevedere, ai sensi del comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 3/2002, per il suddetto Commissario un'indennità mensile di carica pari a quella spettante al Commissario dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato (E.S.A.) e al Commissario straordinario dell'Ente regionale promozione e sviluppo agricoltura (ERSA), così come determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 3798 dell'8 novembre 2001;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 637 del 4 marzo 2002;

DECRETA

- Il sig Gianfranco Patuanelli è nominato Commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego, con il compito di adottare gli atti necessari allo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia regionale per l'impiego e di liquidare la medesima secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

- Al predetto Commissario spetta un'indennità mensile di carica pari a euro 2.321,36.

- A decorrere dalla data del presente decreto decadono il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, di cui all'articolo 31 della legge regionale 1/1998, la Commissione bilaterale per il programma di cui all'articolo 34 della legge regionale 1/1998 ed il Presidente di cui all'articolo 35 della legge regionale 1/1998.

- A decorrere dall'1 luglio 2002 decadono la Commissione bilaterale per l'impiego, di cui all'articolo 33 della legge regionale 1/1998 e la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 38 della stessa legge regionale 1/1998.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 marzo 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2002, n. 071/Pres.

Approvazione nuovo Regolamento di fognatura consortile adottato dal Consorzio di Depurazione Acque Bassa Friuliana di San Giorgio di Nogaro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, con nota n. 4194 del 5 giugno 2001, il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro, ha inviato, alla Direzione regionale dell'ambiente, gli atti riguardanti il Nuovo Regolamento di Fognatura Consortile per il previsto parere del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 30 maggio 2001, del Nuovo Regolamento di Fognatura del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro, dove risultano recepite le disposizioni contenute nei decreti legislativi 152/1999 e 258/2000, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che, il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana ha acquisito, in data 9 luglio 2001, dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dal Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione di diversi Comuni, consorziati e convenzionati della Bassa Friulana, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano Regionale di Risanamento delle Acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale «sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato Tecnico Regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Consorzio del citato Nuovo Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Consorzio e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 32/04/2001 del 18 dicembre 2001, con il quale il Comitato Tecnico Regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente, con prescrizioni e richiesta di modifiche, sul Nuovo Regolamento di Fognatura Consortile del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro;

VISTO il testo definitivo del Nuovo Regolamento di Fognatura Consortile trasmesso alla Direzione Regionale dell'ambiente con nota n. 1841 del 21 febbraio 2002, adottato con deliberazione dell'Assemblea

Consortile n. 4 dell'8 febbraio 2002, dove risultano recepite le prescrizioni e le modifiche richieste dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 e dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 18 dicembre 2001;

RILEVATO che la deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana n. 4 dell'8 febbraio 2002, di approvazione del Nuovo Regolamento di Fognatura Consortile, è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di Controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera B) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

Art. 1

- Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, 1° comma, lettera b), è approvato il Nuovo Regolamento di Fognatura Consortile, adottato dal Consorzio di Depurazione Acque Bassa Friulana con deliberazione assembleare n. 4 dell'8 febbraio 2002.

Art. 2

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 14 marzo 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2002, n. 19/SASM.

Approvazione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico per gli anni 2001-2003 della Comunità Montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina ha adottato definitivamente con deliberazione dell'Assemblea generale n. 17 dell'8 ottobre 2001 il Piano pluriennale di sviluppo socio economico 2001-2003 di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota dell'11 dicembre 2001, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota del 13 dicembre 2001, la Direzione regionale dell'industria con nota del 13 dicembre 2001 e la Direzione regionale del lavoro e della previdenza della cooperazione e dell'artigianato con nota del 24 dicembre 2001 comunicano, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in merito al Piano pluriennale di sviluppo socio economico della Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina;

VISTO che la Direzione regionale delle foreste con nota del 13 dicembre 2001, la Direzione regionale della pianificazione territoriale con nota del 24 dicembre 2001 e la Direzione regionale del commercio e del turismo con nota del 27 dicembre 2001, esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole sul Piano pluriennale di sviluppo socio economico;

CONSIDERATO che la Direzione regionale degli affari europei con nota del 4 gennaio 2002, in merito all'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento del Piano con le risorse del DOCUP obiettivo 2 (2000-2006), ha ritenuto di specificare che il programma comunitario citato prevede azioni a regia regionale e a titolarità regionale con la previsione di bandi e/o inviti per la selezione dei progetti da finanziare e che pertanto soltanto nei casi previsti dal programma stesso le risorse potranno essere vincolate a specifici progetti già individuati, precisando inoltre che il DOCUP obiettivo 2 (2000-2006) essendo finanziato dal FESR non potrà finanziare iniziative inerenti il settore primario;

ATTESO che favorevole deve intendersi anche l'esame compiuto dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale della protezione civile, dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, dalla Direzione regionale della formazione professionale, dalla Direzione regionale dell'agricoltura, dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, dall'Ufficio di piano, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, dal Servizio delle attività ricreative e sportive e dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, per effetto delle disposizioni diramate con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 23 agosto 1989;

PRESO ATTO della congruenza delle previsioni del Piano con gli strumenti della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 268 dell'8 febbraio 2002;

DECRETA

- è approvato il Piano pluriennale di sviluppo socio economico 2001-2003, definitivamente adottato dalla Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina con deliberazione dell'assemblea generale n. 17 dell'8 ottobre 2001, richiamate le precisazioni di cui nelle premesse espresse dalla Direzione regionale degli affari europei.

Udine, 12 marzo 2002

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 15 gennaio 2002, n. EST. 11-D/ESP/4136. (Estratto).

Rettifica dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Mortegliano, per la realizzazione dei lavori di prosecuzione delle opere di difesa nel tratto compreso tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli sul torrente Cormor comprese nel bacino idrografico della laguna di Grado e Marano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il punto 5 dell'articolo 1 del computo estimativo allegato al decreto n. EST 480-D/ESP/4136 del 14 maggio 2001, è rettificato come segue:

5) P.C. 3708, foglio 2, mappale 280 (ex 163 b), di mq. 573,
da espropriare: mq. 573
in natura: seminativo,
indennità: L/mq. 3.200 x mq. 573 = lire 1.833.600
(euro 946,98)

Ditta catastale: Fabris Maria nata il 4 maggio 1920 a Martegliano.

Trieste, 15 gennaio 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 gennaio 2002, n. EST. 13-D/ESP/4660. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione del III lotto dell'Autoporto merci di Sant'Andrea, aree site in Comune di Gorizia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Gorizia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articoli 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di Sant'Andrea - amministrativo di Gorizia

1) Partita Tavolare 1452 c.t. 1,
p.c. 367/11, di mq. 1.410,
superficie da espropriare: mq. 286,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,09
indennità: 10,50 + 0,09/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. = euro 1.515,80
euro 1.515,80 - 40% = euro 909,48
(lire 1.760.999)

Ditta: Paoletti Almira in Bevilacqua nata a Gorizia il 5 novembre 1934, con 1/2, Paoletti Norma in Coglot nata a Gorizia il 14 maggio 1939, con 1/2.

2) Partita Tavolare 1420 c.t. 1,
p.c. 367/9, di mq. 3.664,
superficie da espropriare: mq. 3.664,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,09
indennità: 10,50 + 0,09/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 3.669 = euro 19.445,70
euro 19.445,70 - 40% = euro 11.667,42
(lire 22.591.275)

Ditta: Paulin Corrado nato a Gorizia il 22 giugno 1940.

3) Partita Tavolare 1142 c.t. 1,
p.c. 367/7, di mq. 7.625,
superficie da espropriare: mq. 6.269,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,09
indennità: 10,50 + 0,09/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 6.269 = euro 33.225,70,

euro 33.225,70 - 40% = euro 19.935,42
(lire 38.600.355,68)

Ditta: Paulin Damiano nato a Gorizia il 10 agosto 1943 e Zavadlav Majda nata a Volzana (Jugoslavia) il 10 settembre 1949, in comunione legale dei beni.

4) Partita Tavolare 1249 c.t. 1,
p.c. 367/8, di mq. 1.167,
superficie da espropriare: mq. 1.167,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,09
indennità: 10,50 + 0,09/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 1.167 = euro 6.185,10
euro 6.185,10 - 40% = euro 3.711,06
(lire 7.185.614)

Partita Tavolare 1741 c.t. 1,
p.c. 363/1, di mq. 1.467,
superficie da espropriare: mq. 1.467,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 1.467 = euro 7.775,10
euro 7.775,10 - 40% = euro 4.665,06
(lire 9.032.816)

Partita Tavolare 883, c.t. 1,
p.c. 363/2, di mq. 4.120,
superficie da espropriare: mq. 4.120,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 4.120 = euro 21.836,00
euro 21.836,00 - 40% = euro 13.101,00
(lire 25.368.235)

Partita Tavolare 883, c.t. 1,
p.c. 159, di mq. 770, di cui 335 pertinenza e 435 fabbricato,
superficie da espropriare: mq. 335,
in natura: casa e corte,
R.D.: euro x 10/mq. 0,00
indennità: 10,50 + 0,00/2 = euro 5,25,
euro 5,25 x mq. 335 = euro 1.758,75,
euro 1.758,75 - 40% = euro 1.055,25
fabbricato a corpo euro 299.410,00
totale euro 300.410,25
(lire 581.675.355)

Partita Tavolare 1404, c.t. 1,
p.c. 364/1, di mq. 2.150,
superficie da espropriare: mq. 2.150,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 2.150 = euro 11.395,00
euro 11.395,00 - 40% = euro 6.837,00
(lire 13.238.278)

Partita Tavolare 1404, c.t. 1,
p.c. 364/5, di mq. 1.658,
superficie da espropriare: mq. 1.658,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 1.658 = euro 8.787,40
euro 8.787,40 - 40% = euro 5.272,44
(lire 10.208.867)

Partita Tavolare 1249, c.t. 1,
p.c. 630, di mq. 1.909,
superficie da espropriare: mq. 1.909,
in natura: deposito macchine da demolire,
R.D.: euro x 10/mq. 0,00
indennità: 10,50 + 0,00/2 = euro 5,25,
euro 5,25 x mq. 1.909 = euro 10.022,25,
euro 10.022,25 - 40% = euro 6.013,35
(lire 11.643.469)

Ditta: Zavadlav Vladimiro nato a Gorizia il 25 maggio 1923.

5) Partita Tavolare 1413, c.t. 1,
p.c. 367/2, di mq. 10.794,
superficie da espropriare: mq. 10.794,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,09
indennità: 10,50 + 0,09/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 10.794 = euro 57.208,20
euro 57.208,20 - 40% = euro 3.432,92
(lire 66.462.313)

Ditta: Marvin Luigi nato a Gorizia il 6 aprile 1911, con 1/24 deceduto, Marvin Federico nato a Gorizia il 16 giugno 1923 con 95/192, Marvin Milano nato a Gorizia il 15 febbraio 1928 con 57/192.

6) Partita Tavolare 197, c.t. 1,
p.c. 364/3, di mq. 1.394,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 20 = euro 106,00
euro 106,00 - 40% = euro 63,60
(lire 123.147)

Ditta: Zotti Marina nata a Gorizia il 7 giugno 1943, con 25/36, Battistig (anag. Battisti) Gisella nata a Gorizia il 22 luglio 1912, con 2/12, Pisu Ignazio nato a Atzara (Nuoro) il 10 maggio 1960 e Peteani Graziella nata a Gorizia l'11 febbraio 1962, in comunione legale dei beni, con 5/36.

7) Partita Tavolare 527, c.t. 1,
p.c. 364/2, di mq. 2.647,
superficie da espropriare: mq. 2.145,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 2.145 = euro 11.368,50
euro 11.368,50 - 40% = euro 6.821,10
(lire 13.207.491)

- Partita Tavolare 527, c.t. 1,
p.c. 364/7, di mq. 1.608,
superficie da espropriare: mq. 1.608,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 1.608 = euro 8.522,40
euro 8.522,40 - 40% = euro 5.113,44
(lire 9.901.000)

Ditta: Budal Enrico nato a Gorizia il 28 luglio 1948, con 1/2, Budal Zarko nato a Gorizia il 21 dicembre 1945, con 1/2.

8) Partita Tavolare 2018, c.t. 1,
p.c. 364/6, di mq. 1.651,
superficie da espropriare: mq. 1.651,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 1.651 = euro 8.750,30
euro 8.750,30 - 40% = euro 5.250,18
(lire 10.165.766)

Ditta: Zavadlav Vladimiro nato a Gorizia il 25 maggio 1923, con 7/8, Nanut Romano nato a Gorizia il 31 dicembre 1921, con 1/8, (deceduto).

9) Partita Tavolare 1734, c.t. 1,
p.c. 363/4, di mq. 2.575,
superficie da espropriare: mq. 2.575,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 2.575 = euro 13.647,50
euro 13.647,50 - 40% = euro 8.188,50
(lire 15.855.147)

- Partita Tavolare 1734, c.t. 1,
p.c. 363/3, di mq. 1.244,
superficie da espropriare: mq. 1.244,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 1.244 = euro 6.593,20
euro 6.593,20 - 40% = euro 3.955,92
(lire 7.659.729)

Ditta: Cingerli Anna nata a Gorizia il 12 luglio 1929.

10) Partita Tavolare 1243, c.t. 1,
p.c. 361/2, di mq. 3.350,
superficie da espropriare: mq. 3.350,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 3.350 = euro 17.755,00
euro 17.755,00 - 40% = euro 10.653,00
(lire 20.627.084)

Ditta: Cinghelli Ivan di Giuseppe, con 1/2, Cinghelli Maria V. Nanut. con 1/2.

11) Partita Tavolare 879, c.t. 1,
p.c. 359/3, di mq. 1.352,
superficie da espropriare: mq. 600,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 600 = euro 3.180,00
euro 3.180,00 - 40% = euro 1.908,00
(lire 3.694.403)

Ditta: Paulin Corrado, nato a Gorizia il 22 giugno 1940, con 1/2, Paulin Maria in Devetak nata a Gorizia il 7 novembre 1913, con 1/2.

12) Partita Tavolare 1204, c.t. 1,
p.c. 359/4, di mq. 1.355,
superficie da espropriare: mq. 660,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 660 = euro 3.498,00
euro 3.498,00 - 40% = euro 2.098,80
(lire 4.063.843)

- Partita Tavolare 619, c.t. 1,
p.c. 359/2, di mq. 937,
superficie da espropriare: mq. 450,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 450 = euro 2.385,00
euro 2.385,00 - 40% = euro 1.431,00
(lire 2.770.802)

Ditta: Paulin Maria coniugata Giuseppe.

13) Partita Tavolare 1637, c.t. 1,
p.c. 361/1, di mq. 2.730,
superficie da espropriare: mq. 770,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 770 = euro 4.081,00
euro 4.081,00 - 40% = euro 2.448,60
(lire 4.741.151)

Ditta: Paulin Damiano nato a Gorizia il 10 agosto 1943, con 1/2, Paulin Maria in Devetak nata a Gorizia il 7 novembre 1913, con 1/2.

14) Partita Tavolare 1516, c.t. 1,
p.c. 360, di mq. 4.960,
superficie da espropriare: mq. 2.120,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 2.120 = euro 11.236,00,
euro 11.236,00 - 40% = euro 6.741,60
(lire 13.053.558)

Ditta: Zorn Radovan nato a Montespino il 13 novembre 1924, con 1/6, Zorn Rosina nata a Prevacina il 22 febbraio 1927, con 1/6, Furlani Mario nato a Trieste il 25 aprile 1953, con 1/2, Furlani Paolo nato a Trieste il 10 settembre 1951, con 1/2, Srebotnjak Vanda nata a Gorizia il 20 aprile 1960, con 1/6.

15) Partita Tavolare 1471, c.t. 1,
p.c. 357/5, di mq. 5.450,
superficie da espropriare: mq. 5.450,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 5.450 = euro 28.885,00
euro 28.885,00 - 40% = euro 17.331,00
(lire 33.557.495)

Ditta: Ussai Ilda nata a Vertoiba il 3 luglio 1922.

16) Partita Tavolare 1881, c.t. 1,
p.c. 357/3, di mq. 11.024,
superficie da espropriare: mq. 11.024,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 11.024 = euro 58.427,20
euro 58.427,20 - 40% = euro 35.056,32
(lire 67.878.500)

Ditta: Brisco Davide nato a Gorizia il 5 settembre 1950.

17) Partita Tavolare 1152, c.t. 1,
p.c. 357/2, di mq. 3.730,
superficie da espropriare: mq. 3.730,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 3.730 = euro 19.769,00
euro 19.769,00 - 40% = euro 11.861,40
(lire 22.966.873)

Ditta: Leban Nives nata a Gorizia il 19 aprile 1929, con 1/2, Marussi Edvin nato a Gorizia l'11 maggio 1948, con 1/4, Marussi Anna nata a Gorizia il 27 settembre 1941, con 1/4.

18) Partita Tavolare 23, c.t. 1,
p.c. 15/1, di mq. 6.195,
superficie da espropriare: mq. 900,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,09
indennità: 10,50 + 0,09/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 900 = euro 4.770,00
euro 4.770,00 - 40% = euro 2.862,00
(lire 5.541.605)

Ditta: Ianchi Vittoria nata a Gorizia il 6 aprile 1912, con 1/3, (deceduta), Ianche Francesco nato a Gorizia il 17 febbraio 1921, con 1/3, Perano Sosso Wanda nata a Torino il 18 agosto 1953, con 1/3.

19) Partita Tavolare 1323, c.t. 1,
p.c. 14/8, di mq. 149,
superficie da espropriare: mq. 10,
in natura: seminativo,
R.D.: euro x 10/mq. 0,10
indennità: 10,50 + 0,10/2 = euro 5,30,
euro 5,30 x mq. 10 = euro 53,00,
euro 53,00 - 40% = euro 31,80
(lire 61.573)

Ditta: Kuzmin Antonio nato a S. Andrea il 7 maggio 1871, con 2/14, Lutman Giuseppe fu Giuseppe, con 2/14, (deceduto), Lutman Giuseppe fu Giuseppe, con 2/14, Braini Pietro nato a S. Andrea il 14 maggio 1897, con 2/14, (deceduto). Lupin Olga nata a Gorizia il 22 marzo 1929, con 1/4, Zavadlav Vojko, Guerrino nato a Gorizia il 29 marzo 1926, con 2/14, Lutman Stanislava nata a Gorizia il 20 ottobre 1935, con 1/14, Lutman Giovanni nato a Gorizia il 23 settembre 1939, con 1/14, Zavadlav Giovanna nata a Gorizia il 24 agosto 1928, con 1/14.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 17 gennaio 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 1 marzo 2002, n. EST. 74-D/ESP/4665. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Paluzza, per la realizzazione dei lavori di potenziamento rete idrica in località Casali Sega, in frazione Timau.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Paluzza è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di

acquedotto, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Paluzza

1) Foglio 22, mappale 171 di are 0,94
da asservire: mq. 37,50
in natura: prato
indennità:
mq. 37,50 x euro/mq 0,78 x 0,25 = euro 7,31
(lire 14.150)

Ditta catastale: Muser Anna nata a Paluzza il 26 ottobre 1906, Muser Maria nata a Paluzza il 23 giugno 1917, Muser Erminia nata a Paluzza il 16 novembre 1912, Muser Marcellino nato a Paluzza il 21 aprile 1908. (Partita n. 2279).

Ditta attuale: Muser Bruno nato a Paluzza il 12 maggio 1932.

2) Foglio 22, mappale 123 di are 2,90
da asservire: mq. 66
in natura: incolto produttivo

Foglio 22, mappale 231 di are 2,30
da espropriare: mq. 230
in natura: incolto produttivo
indennità:
mq. 66 x euro/mq 0,78 x 0,25 = euro 12,87
mq. 230 x euro/mq 0,78 = euro 179,40

Sommano: euro 192,27
(lire 372.290)

Ditta: Unfer Giovanni fu Mattia. (Partita n. 3469).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 1 marzo 2002

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 7 marzo 2002, n. 17/SASM.

Progetto integrato «Canal del Ferro-Val Canale», Misure 2, 3 e 5. Modifiche.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000 n. 0477/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2001, n. 0354/Pres;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata dalla n. 1201 del 24 aprile 1998, con le quali si approva, ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, il documento d'indirizzo programmatico per la gestione delle risorse attribuite al Fondo con il bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e il bilancio di previsione per l'anno 1997;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 30 ottobre 1998, con la quale si dettano direttive per l'attuazione dell'indirizzo programmatico adottato con la citata deliberazione giuntale n. 738 del 13 marzo 1998;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 12 gennaio 2000 n. 2, con il quale:

- si approva la graduatoria dei progetti presentati in risposta ai bando (decreti del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 7/SASM del 27 gennaio 1999 e n. 126/SASM del 27 luglio 1999);
- si ammette, tra l'altro, a finanziamento il progetto integrato presentato congiuntamente dalla Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale e dalla Società Open Leader S. Cons. a r.l. con sede entrambe in Pontebba, utilmente collocato in graduatoria e interamente finanziabile con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per una somma complessiva di euro 2.874.082,64.;

VISTO il proprio decreto n. 40/SASM del 10 maggio 2001 con il quale si approvano le modifiche al progetto integrato «Canal del Ferro-Val Canale» limitatamente all'azione «Concorso nuovi imprenditori».

VISTE le richieste di modifica del progetto integrato approvate con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 4 maggio 2001 dell'Assemblea Generale e con deliberazione n. 170 del 27 settembre 2001 del Consiglio Direttivo della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale e con verbali n. 38 del 21 febbraio 2001 e n. 43/1 del 3 agosto 2001 del Consiglio di amministrazione della società Open Leader S. Cons. a r.l. che riguardano la rimodulazione finanziaria delle seguenti misure:

- Misura 2 - Interventi nel settore dell'agricoltura e nelle attività integrate;

- Misura 3 - Interventi nel settore delle P.M.I.;
- Misura 5 - Parco progetti;

e le disposizioni concernenti i beneficiari, il regime di aiuti e le procedure attinenti all'attivazione delle azioni:

- Realizzazione della filiera bovino suino trasformazione;
- Produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
- Aiuti alle P.M.I.;

ATTESO che con nota SASM/1955/3.2.7 dell'11 giugno 2001 e nota SASM/4878/3.2.7 del 21 novembre 2001 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con le quali si invitavano gli Uffici regionali, già presenti nel «Gruppo di lavoro interdirezionale» che ha esaminato il progetto, a formulare un parere in ordine alle sopraccitate modifiche;

ATTESO che le Direzioni regionali del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato, e dell'industria non hanno espresso osservazioni in merito mentre la direzione regionale dell'agricoltura ha segnalato che il bando destinato agli aiuti alle P.M.I. deve applicare e fare espresso richiamo dell'ultimo Regolamento «de minimis» C.E. n. 69/2001 e che i bandi del settore agricolo devono essere emanati dopo l'espletamento completo, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione Europea;

ATTESO che con le modifiche, approvate con deliberazione n. 170 del 27 settembre 2001 del Consiglio Direttivo della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale e con verbale n. 43/1 del 3 agosto 2001 del Consiglio di amministrazione della società Open Leader S. Cons. a r.l., è stato recepito l'ulteriore finanziamento di euro 86.339,67 autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell'11 maggio 2001 nell'ambito dell'indirizzo programmatico per l'anno 2001 delle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

RITENUTO di approvare le modifiche presentate con le prescrizioni suindicate;

DECRETA

Articolo 1

Si approvano le modifiche, al progetto integrato «Canal del Ferro-Val Canale» approvato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999, adottate con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 4 maggio 2001 dell'Assemblea Generale e con deliberazione n. 170 del 27 settembre 2001 del Consiglio Direttivo della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale e con verbali n. 38 del 21 febbraio 2001 e n. 43/1 del 3 agosto 2001 del Consiglio di amministrazione della società Open Leader S. Cons. a r.l., che nello specifico riguardano la rimodulazione finanziaria delle seguenti misure:

- Misura 2 - Interventi nel settore dell'agricoltura e nelle attività integrate;
- Misura 3 - Interventi nel settore delle P.M.I.;
- Misura 5 - Parco progetti;

e le disposizioni concernenti i beneficiari, il regime di aiuti e le procedure attinenti all'attivazione delle seguenti azioni:

- Realizzazione della filiera bovino suino trasformazione;
- Produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
- Aiuti alle P.M.I.

Articolo 2

La Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale e il GAL Open Leader S. Cons. a r.l. sono tenuti a rispettare, per le azioni interessate, le seguenti prescrizioni:

- Applicazione del Regolamento «de minimis» C.E. n. 69/2001 per gli aiuti alle P.M.I. con conseguente richiamo espresso, nel testo del bando, del citato Regolamento e adozione dei conseguenti atti di rispettiva competenza.
- L'emanazione dei bandi del settore agricolo è sospesa fino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione Europea ed è condizionata all'adozione dei conseguenti atti di rispettiva competenza.

Articolo 3

Si approva il nuovo quadro finanziario del progetto integrato «Canal del Ferro-Val Canale» come riportato nella tabella allegata quale parte integrante del presente atto che sostituisce l'Allegato A) del precedente decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999.

Articolo 4

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 7 marzo 2002

BORTOTTO

Progetto integrato: Canal del Ferro - Val Canale
Proponente: Comunità Montana Canal del Ferro - Val Canale e Open Leader Pontebba

	Fondo Montagna	Finanziamento Pubblico	Finanziamento Privato	TOTALE
Misura 1: **La gestione del progetto**				
La progettazione del piano integrato.	€ 28.663,36	€ -	€ -	€ 28.663,36
La gestione del progetto integrato.	€ 287.408,26	€ -	€ -	€ 287.408,26
Misura 2: **Interventi nel settore dell'agricoltura e nelle attività integrate**				
Realizzazione della filiera bovino suino trasformazione.	€ **593.925,43**	€ -	€ 309.874,14	€ 903.799,57
Produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.	€ **180.759,91**	€ 20.658,28	€ 77.468,53	€ 278.886,73
Misura 3: **Interventi nel settore delle P.M.I.**				
Aiuti alle P.M.I.	€ **1.015.962,09**	€ 154.937,07	€ 542.279,74	€ 1.713.178,90
Concorso nuovi imprenditori.	€ 113.620,52	€ -	€ 36.151,98	€ 149.772,50
Aiuti al rilancio delle attività di PMI nel territorio del comune di Tarvisio.	€ 516.456,90	€ -	€ 129.114,22	€ 645.571,12
Misura 4: **Interventi nel settore del commercio e del turismo**				
La promozione del territorio e delle attività economiche.	€ 41.316,55	€ -	€ 30.987,41	€ 72.303,97
Laboratori didattici.	€ 27.372,22	€ -	€ -	€ 27.372,22
Misura 5: **Parco progetti**				
Fondo di rotazione per la creazione di un parco progetti.	€ **154.937,07**	€ 12.653,19	€ -	€ 167.590,26
	€ 2.960.422,31	€ 188.248,54	€ 1.125.876,04	€ 4.274.546,89

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2002, n. 325.

Legge regionale 2/2002, articolo 9 e articolo 23, comma 1. Agenzie di informazione e accoglienza turistica. Sostituzione degli organi delle Aziende di promozione turistica e nomina dei Commissari.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento Straordinario n. 1 del 18 gennaio 2002, in vigore dal 2 febbraio 2002, si è provveduto - tra l'altro - alla riforma dell'organizzazione turistica in ambito regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 9 della succitata legge regionale n. 2/2002, le Aziende di promozione turistica, istituite con legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, assumono la denominazione di Agenzie di informazione e accoglienza turistica (A.I.A.T.);

CONSIDERATO che, ai sensi di detta normativa, le A.I.A.T. sono a tutti gli effetti enti funzionali dell'Amministrazione regionale aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile ed assoggettati al controllo ed alla vigilanza della Regione;

CONSTATATO che ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 di detta legge regionale n. 2/2002 dall'entrata in vigore della legge stessa la Giunta regionale nomina, in sostituzione degli organi in carica delle Aziende di promozione turistica, per ciascuna Azienda, un Commissario le cui competenze vengono definite con la presente deliberazione;

ATTESA la necessità di garantire la continuità dell'amministrazione ordinaria, oltre all'adozione di eventuali atti necessari alla residua gestione propria delle singole Aziende di promozione turistica, ciascun Commissario provvede ad inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 31 marzo 2002 ai fini dell'approvazione della Giunta regionale:

- lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
- il rendiconto generale dell'esercizio decorso di cui al Capo VIII, articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.;
- eventuale nota integrativa di aggiornamento del suddetto rendiconto nel caso di mancata contestualità fra riscontro contabile e nomina dei nuovi organi delle A.I.A.T;

CONSTATATO che lo stesso Commissario rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi delle A.I.A.T. (Direttori e Collegi dei Revisori contabili), nomina prevista entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della menzionata legge regionale n. 2/2002;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 175 della legge regionale n. 2/2002 il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime e che lo stesso rimane assegnato alle corrispondenti A.I.A.T., nel mentre con riguardo al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;

RITENUTO, comunque, di garantire, in fase di primo avvio ed in relazione ad effettive esigenze documentate, la diretta applicazione del Titolo VI - Trasferimenti e distacchi del Contratto collettivo di lavoro. Stato giuridico del personale regionale 1994-1997. Area non dirigenziale;

CONSIDERATO necessario che la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale operi in tal senso in collaborazione con la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

VISTO, inoltre, l'articolo 10, punto 3, della più volte menzionata legge regionale n. 2/2002 laddove si precisa che gli ambiti territoriali di competenza delle A.I.A.T. sono determinati dalla Giunta regionale;

EVIDENZIATO, quindi, l'intendimento del legislatore di procedere sostanzialmente ad un riesame degli ambiti territoriali delle Aziende di promozione turistica;

RITENUTO di individuare con ulteriore provvedimento e previo necessario adeguamento gli ambiti turistici già determinati dall'articolo 2 della legge regionale ora abrogata 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere fino all'insediamento dei nuovi Organi delle A.I.A.T. alla nomina di un Commissario cui demandare tutti i compiti relativi all'amministrazione transitoria;

ATTESO che, per la scelta dei suddetti Commissari appare opportuno rivolgersi sia agli ex Presidenti delle AA.P.T. e ciò per l'esperienza e la capacità dimostrate nello svolgimento dell'incarico negli anni trascorsi, sia a soggetti competenti ed esperti dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO che, in assenza di specifiche previsioni legislative in merito all'indennità da attribuire ai suddetti Commissari venga attribuita, per analogia, l'indennità già corrisposta ai Presidenti delle Aziende di promozione turistica, così come determinata dalla deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2001, n. 3798;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario provvedere ai suindicati adempimenti di legge;

all'unanimità,

DELIBERA

1. le Aziende di promozione turistica della Regione assumono, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, la denominazione di Agenzie di informazione ed accoglienza turistica (A.I.A.T.), fatte salve le modifiche territoriali derivanti dall'applicazione della nuova normativa regionale;

2. di nominare, per le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, in sostituzione degli organi delle Aziende di promozione turistica un Commissario il cui incarico viene rispettivamente così affidato:

- A.P.T. della Carnia: dott. Giovanni Da Pozzo,
- A.P.T. di Grado e Aquileia: dott. Alessandro Felluga,
- A.P.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano: rag. Giannino Ciuffarin,
- A.P.T. Piancavallo-Cellina-Livenza: sig. Maurizio Perissinot,
- A.P.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea: dott. Stefano Mazzolini,
- A.P.T. Trieste: sig. Franco Bandelli;

3. ai suddetti Commissari verrà corrisposta un'indennità mensile pari a 2.100,95 euro che farà carico ai rispettivi bilanci delle A.I.A.T.;

4. la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale opererà in collaborazione con la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario per la risoluzione di ogni problema in materia di personale;

5. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 357.

Legge regionale 2/2002, articolo 9 e seguenti. Agenzie di informazione e accoglienza turistica.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in forza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, la Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del settore turistico e provvede al coordinamento tra gli enti operanti nello stesso settore;

CONSIDERATO che parte delle funzioni di cui si tratta viene svolto - ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge regionale 2/2002 - per mezzo delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (A.I.A.T.), enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile;

PRESO ATTO che la legge regionale n. 2/2002 non predetermina il numero delle A.I.A.T. e, in maniera specifica, non fissa limiti per la creazione di detti nuovi Enti funzionali della Regione;

CONSIDERATO che, per una corretta applicazione della nuova normativa, appare indispensabile procedere all'interpretazione sistematica delle nuove norme anche in correlazione con quelle preesistenti, nonché all'analisi delle finalità e degli obiettivi individuati dalla citata legge regionale 2/2002;

RITENUTO pertanto necessario dare attuazione alla nuova normativa concernente le A.I.A.T. sia con riferimento alla trasformazione delle Aziende di promozione turistica sia con riferimento alla costituzione delle A.I.A.T. considerate indispensabili per il raggiungimento delle finalità della legge e per un organico funzionamento del turismo nel Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che le sei Aziende di promozione turistica, istituite ai sensi della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, assumono la denominazione di Agenzie di informazione e accoglienza turistica (A.I.A.T.), mantenendo la denominazione territoriale originaria e la sede attualmente determinata;

CONSIDERATO che, precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 10/1991, erano operanti anche le Aziende di promozione turistica di Gorizia, Pordenone e Udine (oltre a quella di Cividale del Friuli);

RITENUTO che, per dare una prima attuazione all'articolo 1 della legge regionale n. 2/2002 e all'intero Capo III della stessa legge, appare indispensabile - anche in forza di quanto emerso nei lavori preparatori della stessa legge regionale - istituire nuovamente degli organismi turistici nelle città capoluogo di provincia di Gorizia, Pordenone e Udine, con sede presso gli esistenti U.D.A. dell'Azienda regionale per la promozione turistica;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario procedere all'istituzione delle A.I.A.T. di Gorizia, Pordenone e Udine che, per la loro natura di enti funzionali della Regione possono contribuire ad assolvere alcune

importanti funzioni nell'ambito della programmazione e dell'indirizzo del settore turistico, così come determinati dalla stessa Amministrazione regionale;

RILEVATO che le nuove A.I.A.T. potranno svolgere le loro funzioni attraverso gli strumenti di cui al comma 2, articolo 10, della legge regionale 2/2002 anche a sostegno del turismo nei territori dei Comuni delle Province di appartenenza che già non facciano parte di altre A.I.A.T.;

RITENUTO che le A.I.A.T. rappresentino un concreto supporto al decentramento delle funzioni amministrative in materia di turismo;

RICHIAMATO:

- la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
- lo Statuto di autonomia;

all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che le preesistenti Aziende di promozione turistica, istituite ai sensi della legge regionale n. 10/1991, assumono la seguente denominazione, conservando la competenza territoriale sugli ambiti già individuati ai sensi della previgente normativa e ciò ai sensi dell'articolo 10. comma 3 della legge regionale 2/2002;

a) A.I.A.T. di Trieste, con sede in Trieste;

b) A.I.A.T. di Grado e Aquileia, con sede in Grado;

c) A.I.A.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, con sede in Lignano Sabbiadoro;

d) A.I.A.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea, con sede in Tarvisio;

e) A.I.A.T. della Carnia, con sede in Tolmezzo;

f) A.I.A.T. del Piancavallo-Cellina-Livenza, con sede in Aviano;

2. di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate i seguenti enti funzionali;

a) A.I.A.T. di Gorizia, con sede in Gorizia;

b) A.I.A.T. di Pordenone, con sede in Pordenone;

c) A.I.A.T. di Udine, con sede in Udine;

3. di determinare - ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 2/2002 - gli ambiti territoriali delle A.I.A.T di cui al punto n. 2 ai soli Comuni capoluogo di provincia, fermo restando che gli stessi enti potranno svolgere le loro funzioni anche a sostegno del turismo nei territori dei Comuni delle rispettive province di appartenenza, che non facciano parte di altre A.I.A.T.;

4. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia della presente deliberazione per la sua valenza generale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 379.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive generali inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, legge regionale 4/2001. Spese per l'acquisto di attrezzature, libri, corsi ecc.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, il quale prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

RITENUTO di provvedere al riguardo, per l'attività di gestione della spesa suindicata, nell'esercizio 2002;

ATTESO che la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 4, di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002» nonché del «Documento tecnico di accompagnamento e specificazione al Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002», ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa n. 68, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.1637, l'importo di euro 51.000, per la realizzazione delle precitate attività;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

RITENUTO di delegare il Segretario generale della Presidenza della Regione alla gestione delle risorse fi-

nanziarie del capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.1637;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 4 luglio 2001, n. 0246/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001»;

VISTI il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato», ed in particolare gli articoli 41 e 92 del Regolamento;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'allegato programma contenente le direttive generali per la gestione, da parte della Segreteria generale della Presidenza della Regione, delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico - ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line - e, inoltre, per le spese per la partecipazione del personale in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

L'allegato programma fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario generale della Presidenza della Regione è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, ad operare, per l'anno 2002, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 68, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.1637, relativo alle spese sopracitate.

Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie del capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2002.

Obiettivi.

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alle provvigioni di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo-contabile di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione, sono:

- la formazione costante del personale dipendente, mediante la partecipazione del personale con qualifica prevista dalla normativa vigente a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

Programmi.

a) Corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a) il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti della Segreteria generale della Presidenza della Regione e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;
b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla

qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato;

c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata dal Segretario generale della Presidenza della Regione.

b) Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 68, potranno esser utilizzate anche per gli acquisti di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, sulla base del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0246/Pres., in cui sono precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate nonché i modi con cui provvedere ai pagamenti.

Nell'ambito di tali spese si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto.

1) Beni connessi ad esigenze specifiche della Segreteria generale della Presidenza della Regione, tra i quali:

- strumenti informatici;
- mezzi ed apparecchi audiovisivi e televisivi;
- strumenti di calcolo;
- macchine d'ufficio;
- materiali di ricambio e di consumo;
- qualunque altro dispositivo si rendesse necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- libri da destinare alla Biblioteca o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonché riviste, giornali e pubblicazioni;
- accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Segreteria generale della Presidenza della Regione.

2) Beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto, esclusi tutti gli arredamenti d'ufficio.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 400.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione del programma di attività dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione per l'anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

VISTE le leggi regionali 1 marzo 1988, nn. 7 ed 8, nonché 17 giugno 1993, n. 47, riguardanti, tra l'altro, le competenze dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4, concernente «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002»;

RITENUTO di definire gli obiettivi ed il programma per le attività di informazione, comunicazione, sviluppo dell'immagine, di promozione, di pubbliche relazioni nonché per la concessione di sovvenzioni ai sensi alla normativa vigente, dell'Ufficio di cui trattasi per l'anno 2002, sulla base dell'allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante.

RITENUTO di delegare al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni la scelta della gestione delle risorse finanziarie così come previsto dal comma 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, relativamente ai capitoli 400, 403, 404, 421 e 431 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2002;

all'unanimità

DELIBERA

a) di approvare gli obiettivi ed il programma da attuare nel corso dell'anno 2002 da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996, così come descritto nell'allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante;

b) di delegare al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni la scelta della gestione delle risorse finanziarie così come previsto dal comma 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, relativamente ai capitoli 400, 403, 404, 421 e 431 dello

stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2002;

c) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Obiettivi e programma da attuare nel corso dell'anno 2002 da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 18/1996.

In considerazione di quanto previsto dalle leggi regionali: n. 23/1965, articolo 1, punto 3, lettera a); articolo 1, punto 4, lettera a) e b); n. 7/1988, n. 8/1988, n. 47/1993, n. 3/1998, n. 9/1999, articolo 55; n. 4/2001, articolo 8, comma 52, le finalità perseguite dall'attività dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, sono le seguenti:

a) divulgare la conoscenza dei problemi regionali e documentare l'attività e gli interventi della Regione;

b) partecipare alla realizzazione di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale;

c) erogare contributi a persone fisiche o giuridiche per la redazione, la stampa e la diffusione di riviste, altre pubblicazioni e le informazioni radio-televisive, nonché per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere che presentino interesse per la Regione;

d) provvedere alle esigenze operative dell'Ufficio tramite l'acquisto di materiali ed attrezzature, nonché all'aggiornamento del personale.

U.P.B. 3.3.3.1.53 - Spese dirette per la documentazione dell'attività regionale

Cap. 396 - Stanziamento 2.500,00 euro

Potranno essere effettuate spese, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini e altre pubblicazioni; specifiche convenzioni con giornali saranno possibili qualora la somma stanziata venga implementata nel corso dell'anno 2002.

Cap. 400 - Stanziamento 1.947.500,00 euro

La finalità verrà conseguita mediante un costante e proficuo rapporto con tutte le realtà regionali, nazionali e di ogni ulteriore livello che si occupano di informazione e di comunicazione nelle tematiche relative ai problemi della Regione ed alle attività che vengono svolte dal Consiglio, dalla Giunta e dalle varie strutture regionali.

L'Agenzia Regione Cronache costituisce lo strumento di comunicazione delle informazioni quotidiane riguardanti l'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale rivolto agli organi di informazione regionali, nazionali ed internazionali. Per confermare tale obiettivo, stante l'evoluzione delle tecnologie per le trasmissioni e l'abbandono dell'utilizzo delle linee telegrafiche da parte dell'amministrazione delle Poste Italiane, essendo stati rinnovati gli impianti di editing e di trasmissione da parte del Servizio del Servizio informativo regionale, l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni continuerà ad assumere i costi dei collegamenti per la stessa trasmissione dei dati. A tal fine verrà stipulato dal Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni il nuovo contratto di erogazione del servizio.

L'Agenzia curerà anche la redazione delle notizie per il Televideo regionale inserito nel Televideo della terza rete Rai, con la quale si stipulerà apposita convenzione.

L'Agenzia Regione Cronache raccoglierà e diffonderà all'interno dell'Amministrazione regionale le informazioni di interesse regionale diffuse dalle Agenzie nazionali ed internazionali.

Tale servizio sarà rivolto anche all'analoga struttura del Consiglio regionale. A tal fine si stipuleranno le convenzioni con le Agenzie ANSA, ADN-KRONOS ed altre, seguendo criteri di completezza delle informazioni di specifico interesse regionale da queste diffuse.

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, per la sua funzione di coordinamento e di redazione centrale del sito Internet della Regione, dovrà caratterizzarsi sempre più come strumento di offerta di servizi ai cittadini ed alle imprese e a quanti in generale hanno rapporti con l'Amministrazione regionale.

Per la completezza dell'informazione ai cittadini, rilevato il buon esito della sperimentazione effettuata, si renderà opportuno rinnovare la convenzione con l'Agenzia ANSA per l'immissione nel sito Internet della Regione del Notiziario quotidiano del Friuli Venezia Giulia e della rubrica «Ultime notizie».

Per la divulgazione dell'attività istituzionale e per la promozione della realtà regionale potranno essere stipulati appositi contratti con quotidiani, periodici di varia natura ed emittenti radiofoniche o televisive regionali o nazionali (con adeguato ascolto nel territorio regionale), nonché di valenza interregionale e transfrontaliera, potranno inoltre essere stipulate convenzioni con Enti e Agenzie di pubbliche relazioni operanti a livello nazionale.

Nell'ambito delle iniziative rivolte al sostegno dell'informazione e della cultura della minoranza italiana in Slovenia e Croazia si provvederà ad instaurare

rapporti di collaborazione, scambio e coproduzione di servizi e documentari con Enti ed istituzioni operanti a servizio della comunità di lingua italiana.

L'informazione si svolgerà anche mediante la realizzazione di vari servizi e programmi che verranno predisposti dal Centro di produzioni televisive, che continuerà nell'attività di comunicazione diretta, anche mediante la realizzazione di filmati dedicati all'attività istituzionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e fornirà i relativi prodotti alle emittenti televisive per l'inserimento degli stessi all'interno dei relativi telegiornali e nell'ambito dei rispettivi palinsesti.

Al fine di consentire alle emittenti televisive regionali di avere a disposizione in tempi adeguati le produzioni del Centro si renderà necessario rinnovare il contratto con la Società che consente la trasmissione satellitare programmata dei servizi avviata nel corso del 2001.

Con l'obiettivo di fornire agli uffici dell'Amministrazione regionale la Rassegna stampa in rete interna in orari adeguati alle esigenze degli stessi, si potrà individuare, con le modalità previste dalle normative vigenti, una Società od Agenzia che garantisca copertura completa dei quotidiani editi o diffusi nel Friuli-Venezia Giulia, dei settimanali editi nel territorio regionale e dei quotidiani e settimanali nazionali segnalati dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Ai fini del corretto mantenimento e dell'utilizzo del materiale fotografico relativo all'attività istituzionale della Regione, i cui diritti d'uso e d'autore sono divenuti proprietà dell'Amministrazione regionale nel corso del 2001 con l'acquisizione dell'archivio del fotografo allora convenzionato ed autore delle fotografie, si renderà necessario procedere alla catalogazione del materiale e al trasferimento delle immagini da pellicola a CD, in modo da consentire la rapida consultazione e l'utilizzo anche in via telematica.

Potranno essere effettuate indagini relative ai dati degli ascolti delle emittenti radiotelevisive presenti in regione, per le necessità collegate alla funzionalità dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e delle strutture operative degli altri uffici.

La Giunta stessa potrà individuare i settori e gli argomenti interessati ad indagini ed approfondimenti anche di carattere statistico nell'ambito dell'attività di competenza ed al fine di conoscere in termini compiuti quali siano, a livello locale, i dati necessari alla migliore definizione dell'operatività delle strutture regionali, nonché i pareri della popolazione.

I rapporti dell'Amministrazione regionale con gli organismi dell'Unione europea e la partecipazione ad attività di Associazioni tra Regioni in Europa, troveranno sostegno nell'Ufficio stampa anche attraverso l'attività di coordinamento dell'attività di traduzione da e verso le lingue delle varie nazionalità coinvolte nelle citate strutture.

Un costante impegno verrà perseguito per la traduzione di testi istituzionali e di informazione regionale nei confronti della minoranza di lingua e cultura slovena, cui si provvederà ai sensi delle competenze affidate dalla normativa vigente.

Particolare attenzione dovrà essere confermata al rinnovo di campagne promozionali già elaborate in passato, nonché alla predisposizione e la diffusione di messaggi informativi di utilità sociale soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente.

L'Ufficio continuerà a dedicare costante attenzione alla stampa delle realizzazioni monografiche prodotte dalle Direzioni regionali nelle materie di competenza.

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni attuerà quanto di competenza per la migliore riuscita delle iniziative di promozione e di pubbliche relazioni che verranno organizzate dalla Regione e, su indicazione della Giunta stessa, da organismi nazionali e regionali che promuovono attività di rilevanza esterna a carattere locale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.

Cap. 403 - Stanziamento 206.000,00 euro

Verrà attuata una scelta tra la produzione libraria che viene offerta dalle case editrici al fine di poter disporre l'acquisto di libri di particolare pregio e con contenuti di vario interesse; detti prodotti verranno utilizzati per rappresentanza, per aggiornamento didattico e verranno distribuiti a Enti e soggetti pubblici che ne facciano richiesta.

Cap. 404 - Stanziamento 335.000,00 euro

In occasione delle manifestazioni che verranno organizzate dalla Regione o con il concorso della stessa, l'Ufficio curerà la promozione ad ogni livello di comunicazione e di informazione, assicurando la migliore visibilità possibile alle realizzazioni in tutte le sedi e le occasioni.

Verranno quindi organizzati convegni, seminari, riunioni, conferenze ed altre iniziative di promozione e di informazione sulle tematiche di interesse e di competenza regionale.

Verrà inoltre curata, d'intesa con la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e su indicazione della Giunta, la preparazione delle manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione regionale nell'anno 2002 con particolare attenzione al Mittelfest ed alle iniziative che saranno allestite presso Villa Manin di Passariano.

Cap. 416 - Stanziamento 154.942,07 euro

Si provvederà a stipulare apposita convenzione con la sede RAI del Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione di programmi e diffusione di iniziative istituzio-

nali della Regione anche attraverso le trasmissioni transfrontaliere.

Cap. 417 - Stanziamento 77.000,00 euro

Si provvederà a stipulare apposita convenzione con la RAI per trasmissioni giornalistiche o programmi in lingua friulana.

Cap. 421 - Stanziamento 206.000,00 euro

Nel corso del 2002 verranno completate le realizzazioni di studi e ricerche di particolare interesse culturale avviate nel corso del 2001 ed eventuali altre iniziative di rilevante interesse scientifico, economico, sociale, culturale e didattico che si ritenesse opportuno realizzare.

Le risorse per le attività previste dai capitoli 400, 403, 404 e 421 del documento tecnico allegato al bilancio ed al relativo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002, verranno autorizzate, con apposito atto, dal Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, anche in applicazione a quanto previsto dal «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», approvato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 1987, n. 112/Pres., così come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1988, n. 472/Pres.

U.P.B. 3.3.3.1.54 - Sovvenzioni per la documentazione dell'attività della Regione

Cap. 406 - Stanziamento 258.000,00 euro

Saranno perseguite le finalità, specificando gli indirizzi che emergono dalla legge regionale, di favorire, attraverso l'erogazione di contributi la realizzazione di opere di carattere giuridico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere che presentino interesse per il patrimonio culturale della Regione. In particolare verranno finanziati progetti editoriali di rilevante valore culturale al fine di garantire un corretto ed ottimale impiego dei fondi disponibili.

Verranno privilegiate iniziative editoriali che portino al massimo livello il ruolo della Regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto storico, politico ed economico del centro/est europeo nel momento storico della prossima unificazione dei Paesi europei, inoltre, sempre nell'ottica di evidenziare il ruolo della Regione nel contesto europeo, le iniziative editoriali di cui sopra da tradurre in italiano e/o viceversa al fine di garantire la massima diffusione della comunicazione e della cultura.

Saranno valutate favorevolmente iniziative editoriali garantite da istituzioni scientifiche e culturali di indiscusso prestigio dovendo puntare prioritariamente sulla produzione scientifica di livello e di qualificazione.

Il contributo verrà assegnato ai singoli beneficiari ammessi a riparto, esaminando le domande di contributo alla luce della qualità contenutistica e della rilevanza culturale, garantendo il più possibile i requisiti di oggettività, consentendo una contemperazione tra i disavanzi previsti per ogni singola iniziativa e l'esigenza di soddisfare il più ampio numero di richieste coerenti con il programma, prioritariamente e fino all'80% dello stanziamento del capitolo alle opere concluse e quindi nella loro veste definitiva, riservando il resto della disponibilità alle opere ancora in fase di realizzazione e presentate almeno nella bozza definitiva.

Capitolo 420 - Stanziamento 361.000,00 euro

Si perseguiranno le finalità, specificando gli indirizzi che emergono dalla legge regionale, di favorire, attraverso la concessione di sovvenzioni, sussidi, compensi e premi, la realizzazione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radiotelevisive e per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico per la divulgazione della conoscenza dei problemi regionali e per la documentazione dell'attività e degli interventi della Regione.

Verranno finanziate le pubblicazioni periodiche che supportino e divulghino la conoscenza dei problemi regionali e che documentino l'attività e gli interventi della Regione valutandone la periodicità, la tiratura, l'ambito di diffusione, il «target», la messa in vendita e la presenza di pubblicità, il numero di pagine, la data di uscita del primo numero, l'impostazione grafica, la situazione economico/gestionale della pubblicazione al fine di garantire un corretto ed ottimale impiego dei fondi.

Si finanzieranno, altresì, le emittenti valutando il numero di notiziari nella giornata, l'audience, l'ambito di diffusione sul territorio, la presenza di pubblicità, la situazione economico/gestionale della rubrica informativa al fine di orientare l'intervento pubblico su attività che diano la massima diffusione possibile di notizie di interesse regionale e che coprano con la loro informazione il più vasto territorio possibile.

Capitolo 425 - Stanziamento 25.000,00 euro

Verranno sostenuti i concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

U.P.B. 3.3.3.1.1900 - Contributi per la radiodiffusione e per la emittenza televisiva locale

Capitolo 414 - Stanziamento 227.501,43 euro

Verranno finanziate le emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito.

Capitolo 415 - Stanziamento 100.000,00 euro

Verrà finanziata la RAI per gli interventi atti a garantire la copertura del segnale di RAI 3 in aree scoper-

te con particolare riferimento alle zone montane e nell'ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.

U.P.B. 52.3.3.1.1639 - Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni

Cap. 431 - Stanziamento 51.000,00 euro

Verranno effettuate spese per l'acquisto di: attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose; materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati «on-line» e quotidiani; materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile; attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole; e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale mediante l'applicazione del Regolamento approvato con decreto n. 101/Pres. del 5 aprile 2001 registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001 Registro 1, foglio 137.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 407.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programmatoria e direttive generali per la gestione del capitolo 599, U.P.B. 52.3.4.1.2603, spese per il lavoro interinale per gli anni 2001, 2002, 2003. Rettifica di errore materiale della D.G.R. 3547/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione n. 3547 del 26 ottobre 2001, registrata alla Corte dei conti in data 13 novembre 2001, Registro 2, foglio 67, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad approvare il programma con le direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con riferimento alla gestione delle spese previste per la fornitura di lavoro temporaneo per gli anni 2001, 2002 e 2003;

ATTESO che nell'allegato alla deliberazione di cui sopra viene disposta l'esclusione del ricorso al lavoro interinale per le seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:

- Agente tecnico, profilo professionale autista,
- Coadiutore-guardia, profili professionali guardia del C.F.R. e guardia ittica,
- Segretario-maresciallo, profili professionali maresciallo del C.F.R. e maresciallo ittico,
- Consigliere, profili professionali Consigliere ispettore forestale e Consigliere forestale;

CONSIDERATO che la qualifica funzionale di agente tecnico, profilo professionale autista risulta esclusa dal ricorso al lavoro interinale, e che tale esclusione è da imputarsi a mero errore materiale;

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica di detto errore materiale includendo la qualifica funzionale di agente tecnico, profilo professionale autista tra quelle per le quali è possibile ricorrere al lavoro interinale;

DATA informativa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del documento stralcio al contratto collettivo di lavoro 1994-1997 - area non dirigenziale, concernente il «Sistema delle relazioni sindacali» ed effettuato l'esame congiunto del 5 febbraio 2002, nel corso del quale le OO.SS. hanno espresso parere negativo;

RITENUTO che corrisponda all'interesse dell'Amministrazione poter utilizzare l'istituto del lavoro interinale anche per eventuali necessità di assunzione di personale da adibire alle mansioni di autista e rilevato, tra l'altro, che tali mansioni non rientrano tra quelle per le quali la legge e rilevato, tra l'altro, che tali mansioni non rientrano tra quelle per le quali la legge 24 giugno 1997, n. 196 esclude espressamente il ricorso al lavoro interinale;

all'unanimità

DELIBERA

A rettifica dell'allegato alla deliberazione n. 3547 del 26 ottobre 2001, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è escluso il ricorso al lavoro interinale sono le seguenti:

- Coadiutore-guardia, profili professionali guardia del C.F.R. e guardia ittica.
- Segretario-maresciallo, profili professionali maresciallo del C.F.R. e maresciallo ittico.
- Consigliere, profili professionali Consigliere ispettore forestale e Consigliere forestale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 419.

Legge regionale 18/1996, articolo 6: direttive inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Spese per l'acquisto di attrezzature, libri, ecc., e per la partecipazione dei dipendenti a corsi, seminari, convegni e iniziative di formazione e aggiornamento. Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e in particolare l'articolo 8, comma 52, come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, in base al quale le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere, per le proprie esigenze operative correnti, spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l'articolo 6, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 10/2001, il quale prevede che la Giunta regionale fissa gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa;

ATTESO che la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4, recante «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002», ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa n. 595, nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.4.1.1640, l'importo di 51.000,00 euro;

VISTO l'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 10/2001;

RITENUTO di delegare il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 595 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.4.1.1640;

VISTA la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione e alla corretta interpretazione del citato articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del giorno 4 maggio 2001, n. 0144/Pres, con il quale si è approvato il «Regolamento per l'acquisto, da parte della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line.»;

RITENUTO pertanto di emanare le opportune direttive generali per l'azione amministrativa con riferimento alla gestione delle spese di cui sopra;

all'unanimità

DELIBERA

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 10/2001, le allegate direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con riferimento alla gestione delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001, come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico - ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e, inoltre, per le spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

2. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale è delegato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 10/2001, ad operare, per l'anno 2002, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 595, nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.4.1.1640, relativo alle spese sopra citate.

Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo n. 595 dello stato di previsio-

ne della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2002.

Obiettivi

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi o contrattuali di carattere innovativo nonchè da evoluzioni giurisprudenziali;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurare il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alle provvigioni di materiali e attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo-contabile di competenza della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, sono:

- la formazione costante del personale dipendente, mediante la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- l'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- approvigionamento di materiali e attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonchè accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio ovvero nei casi di urgenza e indifferibilità degli acquisti medesimi, esclusi, comunque, tutti gli arredamenti d'ufficio.

Programmi

a) Corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale

Per quanto attiene alla formazione e all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

- il personale verrà inviato a corsi, seminari, convegni e iniziative formative e di aggiornamento su tematiche attinenti ai settori di intervento della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, con particolare riferimento alle materie interessate da innovazioni normative o contrattuali ovvero oggetto di importanti evoluzioni giurisprudenziali;
- l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale e al titolo di studio del dipendente interessato;
- la partecipazione dei singoli dipendenti a corsi, seminari, convegni e altre iniziative formative e di aggiornamento presenti sul mercato sarà autorizzata, di volta in volta, dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale con proprio decreto.

b) Acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonchè accessi a pagamento a banche dati on-line

- Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 595, potranno essere utilizzate anche per gli acquisti di materiali, attrezzature d'ufficio e libri nonchè per l'acquisto e l'abbonamento a riviste, quotidiani e pubblicazioni, anche su supporto informatico e per accessi a pagamento a banche dati on-line.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2002, n. 640.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Mirabel soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3756 dell'8 novembre 2001 con la quale la Cooperativa «Mirabel soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 Codice civile e il rag. Antonio Collini ne veniva nominato Commissario governativo;

VISTA la relazione del 28 dicembre 2001 del predetto Commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso commissario governativo di porre la summenzionata cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 4 febbraio 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità

DELIBERA

- La Cooperativa «Mirabel soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 24 maggio 1993, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2002, n. 641.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Centro Servizi One Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 23 ottobre 2001 alla Cooperativa «Centro Servizi One Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 febbraio 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Cappello n. 10, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità

DELIBERA

- La Cooperativa «Centro Servizi One Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'1 settembre 1997, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Cappello n. 10, è nominata Commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2002, n. 642.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della «Cooperativa Distributori Latte e Derivati soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il 12 novembre 2001 alla «Cooperativa Distributori Latte e Derivati soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, da cui si rilevano gravi irregolarità insanabili di funzionamento riguardanti sia l'impianto amministrativo e contabile, sia i rapporti tra i soci, la cooperativa ed i suoi organi sociali, così come dettagliatamente descritte ai punti n. 24 e n. 27 del menzionato verbale;

CONSIDERATE le osservazioni al verbale predetto presentate dallo Studio legale Valcareggi e dal Presidente della Cooperativa con nota prot. n. 11558/COOP del 28 novembre 2001, che peraltro non consentono il superamento delle gravi irregolarità riscontrate;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dai revisori, di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 Codice civile;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta del 4 febbraio 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e dei sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 Codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, per un periodo massimo di sei mesi;

VISTO l'articolo 2543 del Codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 Codice civile, gli Amministratori ed i sindaci della «Cooperativa Distributori Latte e Derivati soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
- di nominare il rag. Pier Paolo Della Valle con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6, commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi Organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le Società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2002, n. 646. (Estratto).

Comune di Romans d'Isonzo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 52 del 24 settembre 2001, di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2660 del 3 agosto 2001 in merito alla variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Romans d'Isonzo, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 52 del 24 settembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 52 del 24 settembre 2001, di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Romans d'Isonzo;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2002, n. 648. (Estratto).

Comune di Muggia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 90 del 25 luglio 2001, limitatamente alla parte in cui è disposta la corre-

zione di un errore materiale riscontrato nella tavola P14 allegata alla deliberazione consiliare n. 62 del 18 dicembre 2000, di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Muggia n. 90 del 25 luglio 2001, limitatamente alla parte in cui è disposta la correzione dell'errore materiale riscontrato nella tavola grafica P14 - Zonizzazione allegata alla deliberazione consiliare n. 62 del 18 dicembre 2000 (di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991), errore consistente nell'apposizione della retinatura propria della zona omogenea C4 su di una porzione di area riclassificata in zona omogenea B3, con la medesima deliberazione consiliare n. 62/2000, a seguito dell'accoglimento di un'opposizione alla variante stessa;

2. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: ZOTTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2002, n. 715.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione. Proroga dei termini di inizio attività e di conclusione attività. Proroga periodo di vigenza delle graduatorie.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione, successivamente adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 13 giugno 2001 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sul Programma Operativo obiettivo 3, asse D, Misura D2 -adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l'avviso di cui alla citata deliberazione n. 1996 fissa il termine del 1° aprile 2002 per l'avvio delle attività in senso stretto ed il termine di conclusione delle attività a sei mesi dalla data d'inizio;

CONSIDERATO che l'avviso di cui alla citata deliberazione n. 1996 stabilisce la durata delle graduatorie fino al 15 aprile 2002;

CONSIDERATO che tali termini risultano essere eccessivamente restrittivi per una piena ed efficace realizzazione delle attività formative da parte dei soggetti attuatori, anche in relazione all'elevato numero di proposte pervenute e positivamente valutate;

RITENUTO di prorogare il termine per l'avvio delle attività in senso stretto al 16 settembre 2002 ed il termine di conclusione delle attività a nove mesi dalla data d'inizio;

RITENUTO di prorogare la durata di vigenza delle graduatorie fino al 16 settembre 2002;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le suesposte considerazioni nell'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 13 giugno 2001 e relativo all'adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione, il termine per l'avvio delle attività in senso stretto viene prorogato al 16 settembre 2002 ed il termine per la conclusione delle attività viene prorogato a nove mesi dalla data d'avvio delle attività.

La durata di vigenza delle graduatorie è prorogata fino al 16 settembre 2002.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2002, n. 716.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 - Azioni a favore delle parti sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'obiettivo 3»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data odierna che approva modificazioni e integrazioni al suddetto decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001;

VISTA, in particolare, all'interno dell'asse D del Programma Operativo, la misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

CONSIDERATO che la citata misura D.1 prevede, nell'ambito delle Azioni rivolte ai sistemi, l'azione «Formazione formatori», specificamente rivolta agli operatori delle parti sociali;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi facenti capo alla citata misura del Programma Operativo e relativo al fabbisogno degli operatori delle parti sociali;

CONSIDERATO che l'avviso viene attuato attraverso uno specifico sportello che opera fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie ammontanti a 800.000,00 euro;

CONSIDERATO che i progetti devono essere presentati, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione che adotta le modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 di cui alla citata deliberazione di data odierna, allo sportello operativo, presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui al citato Regolamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti a valere sull'asse D del Programma Operativo, la misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - relativamente al fabbisogno degli operatori delle parti sociali.

I progetti devono essere presentati, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione che adotta le modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 di cui alla citata deliberazione di data odierna, allo sportello operativo presso la sede della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste.

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a 800.000,00 euro.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

FONDO SOCIALE EUROPEO
Programma Operativo - obiettivo 3 - 2000-2006

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulla misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese con priorità alle PMI - Azione «Formazione formatori - Interventi a favore delle parti sociali».

SEZIONE I

GENERALITÀ

1. Campo di applicazione e misure finanziabili

1.1 Il presente avviso viene adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del Regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- del Quadro comunitario di sostegno - obiettivo 3, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)1120 del 18 luglio 2000;
- del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 ed adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000.

1.2 Il presente avviso prevede la realizzazione di interventi nell'ambito del seguente asse e della relativa misura del Complemento di programmazione

Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia.

Misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI.

1.3 Il presente avviso si rivolge agli operatori delle Parti sociali, con la possibilità di realizzare interventi formativi e di approfondimento a loro favore nell'ambito di uno specifico sportello operativo presso la Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste.

2. Destinatari

2.1 I destinatari degli interventi di cui al presente avviso sono:

a) operatori delle Organizzazioni Sindacali Confederali (dipendenti, dirigenti, delegati nei luoghi di lavoro);

b) operatori delle Associazioni Datoriali (dipendenti e collaboratori/atipici);

c) operatori degli Enti Bilaterali (dipendenti e collaboratori/atipici).

3. Rispetto dei campi trasversali di intervento

3.1 La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 individua nei temi della Società dell'informazione, delle pari opportunità e dello sviluppo locale dei campi trasversali di intervento oggetto di adeguato sviluppo nell'attuazione del Programma Operativo. Tali temi rappresentano precisi ambiti di intervento prioritari nell'attuazione del presente avviso.

4. Destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2

4.1 Il Programma Operativo assicura una specifica destinazione finanziaria a favore dello sviluppo di interventi destinati ad accompagnare lo sviluppo delle aree territoriali rientranti nell'obiettivo 2 ai sensi della decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

4.2 Il presente avviso assicura la realizzazione di attività rivolte a tali aree con conseguente utilizzo della relativa riserva finanziaria. In tal senso il soggetto proponente, all'atto della presentazione del progetto, è tenuto ad evidenziare, motivandola, la ricaduta del progetto medesimo sulla riserva finanziaria anzidetta.

SEZIONE II

ATTUAZIONE

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità

a) Promuovere e sostenere politiche e programmi di flessibilizzazione del mercato del lavoro.

b) Sostenere e sviluppare la formazione continua nelle imprese - comprese le imprese pubbliche -, per la valorizzazione delle risorse umane, nell'ottica di favorire la competitività delle imprese e la qualità del lavoro.

1.2 Misure finanziabili

D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI.

2. Scheda tecnica di misura

2.1 Disciplina per azione

- Macro tipologia
  Azioni rivolte ai sistemi (S)
- Tipologia di azione
  Dispositivi e strumenti a supporto della qualificazione del sistema (D)
- Azione
  Formazione formatori (56)

2.2 Attività corsuali

Attività: interventi a favore di Parti Sociali.

Tipologia formativa: aggiornamento.

Destinatari: operatori delle Organizzazioni Sindacali Confederali (dipendenti, dirigenti, delegati nei luoghi di lavoro); operatori delle Associazioni Datoriali (dipendenti e collaboratori/atipici); operatori degli Enti Bilaterali (dipendenti e collaboratori/atipici).

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: i progetti possono essere presentati, anche in forma raggruppata, dalle Organizzazioni Sindacali Confederali, dalle Associazioni Datoriali e dagli Enti Bilaterali interessati alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori/atipici nonché da enti pubblici non territoriali ovvero privati senza scopo di lucro i quali abbiano, tra le proprie finalità statutarie, la formazione professionale. In quest'ultimo caso è richiesta, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione, l'espressa commessa della/e Organizzazione/i, della/e Associazione/i, del/degli Ente/i interessati.

Modalità di attuazione: a sportello.

Durata: da 20 a 400 ore.

Modalità e termini di presentazione, quadro di riferimento ed attuazione, parametri e architettura finanziaria: i progetti devono essere predisposti sull'apposito formulario realizzato dalla Regione e disponibile sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico 2000).

Il formulario va riempito in ogni sua parte, - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro termini adeguati.

I progetti devono riguardare specifici argomenti monotematici.

I progetti possono essere presentati presso lo sportello aperto nella sede della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione che apporta modificazioni ed integrazioni al citato regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3 - 2000-2006» in tema di criteri di valutazione, certificazione dei rendiconti spese, parametro finanziario ora/corso.

Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse.

Al momento dell'avvio è richiesto un numero minimo di allievi pari a 8 unità; il progetto è rendicontabile se si conclude con almeno 5 allievi. La Direzione regionale autorizzerà la realizzazione delle attività fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le modalità di attivazione saranno quelle previste dal Regolamento (vedi articolo 38, commi 1 e 2 del Regolamento).

Costo ora/allievo massimo (al netto dell'eventuale voce B2.7 - Retribuzione e oneri del personale in formazione): 14,50 euro

Spese ammissibili (1)

Voce di spesa	*Note*
B1.2 – Progettazione esecutiva	Massimo 5% del costo complessivo di approvazione del progetto – relativamente alla sola prima edizione.
B1.3 – Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di progettazione, selezione e elaborazione materiale didattico e FAD
B1.4 – Pubblicizzazione e promozione	
B1.5 – Selezione e orientamento partecipanti	
B1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD	
B2.1 – Docenza	
B2.2 – Tutoring	Numero massimo di ore di impegno pari alla durata dell'attività formativa in senso stretto
B2.7 – Retribuzione e oneri del personale in formazione	Limitatamente agli operatori delle OO.SS. delegati nei luoghi di lavoro per formazione erogata in orario di lavoro

B2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti	
B2.10 – Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)	Limitatamente alle funzioni di docenza, tutoraggio, commissione d'esami
B2.11 – Assicurazioni	
B2.12 – Esami finali	
B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature	
B2.14 – Materiale didattico e di consumo	
B2.15 – Altre spese	Relativamente a: • Fideiussione bancaria oassicurativa • Spese costituzione ATI(oveprevista) • Spese certificazione rendiconto • Trasferte docenti esterni se residenti a distanze superiori a 150 chilometri dalla sede di svolgimento principaledelprogetto
B4.1 – Direzione	Numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto
B4.2 – Coordinamento	Numero massimo di ore di impegno pari al 50% della durata dell'attività formativa in senso stretto
B4.3 – Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di direzione e coordinamento
C2 – Segreteria/amministrazione	Numero massimo di ore di impegno pari alla durata dell'attività formativa in senso stretto
C3 – Servizi ausiliari	Numero massimo di ore di impegno pari al 25% della durata dell'attività formativa in senso stretto
C4 – Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di segreteria/amministrazione
C5 – Illuminazione, forza motrice, acqua	
C6 – Riscaldamento e condizionamento	
C7 – Telefono	
C8 – Spese postali	
C9 – Assicurazioni	
C10 – Cancelleria e stampati	

Note:

(1) Per quanto riguarda i parametri di spesa e gli ambiti/condizioni entro cui le spese medesime sono ammissibili, vedasi regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione 0125/Pres./2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinazione aree obiettivo 2: ai fini della destinazione del progetto nella riserva finanziaria dell'area obiettivo 2 si richiede l'espressa indicazione, all'interno del progetto, della finalizzazione dello stesso allo sviluppo di tale area territoriale.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri i quali vengono così articolati:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 25 punti:

a.1) composizione degli investimenti;

a.2) efficienza relativa ad eventuali attività pregresse;

a.3) adeguatezza rispetto all'attività proposta;

b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 20 punti:

b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;

b.2) presenza di eventuali accordi aziendali;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 35 punti:

c.1) descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi;

c.2) descrizione dei singoli moduli;

c.3) modalità di selezione dei partecipanti e di valutazione dell'apprendimento;

c.4) modalità di sensibilizzazione e di pubblicizzazione;

c.5) aspetti qualificanti nel campo dell'organizzazione didattica;

c.6) modalità di valutazione del progetto;

d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 15 punti:

d.1) rispetto del parametro di costo ora/allievo;

d.2) coerenza finanziaria del progetto;

e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto, fino ad un massimo di 5 punti:

e.1) coerenza e completezza complessiva del progetto.

La soglia minima di punteggio da conseguire per l'approvazione è pari a 65 punti.

La fase valutativa, su base mensile, si conclude con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. graduatoria dei progetti formativi approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenco dei progetti formativi non approvati per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
3. elenco dei progetti formativi esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per la sola prima approvazione di ciascun percorso) della Regione ai soggetti attuatori. Dalla data di ricevimento decorrono i termini di cantierabilità del progetto;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm

Termini di avvio e conclusione delle attività: l'attività formativa in senso stretto deve iniziare entro il trentesimo giorno dal ricevimento della nota formale di approvazione della Regione.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore, effettuati a titolo di anticipazione, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

Disponibilità finanziaria: 600.000,00 euro.

Rendicontazione: il rendiconto deve essere presentato alla Regione, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 193 e seguenti della legge regionale 2/2000, entro 90 giorni dal termine dell'attività formativa in senso stretto.

Controllo e monitoraggio: il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

2.3 Seminari/convegni

Presso lo sportello di cui al precedente paragrafo 2.2 è altresì possibile presentare proposte per la realizzazione di seminari/convegni su temi di interesse generale

Attività: interventi a favore di Parti Sociali

Destinatari: operatori delle Organizzazioni Sindacali Confederali (dipendenti, dirigenti, delegati nei luoghi di lavoro); operatori delle Associazioni Datoriali (dipendenti e collaboratori/atipici); operatori degli Enti Bilaterali (dipendenti e collaboratori/atipici).

Modalità di attuazione: sportello.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: Organizzazioni Sindacali Confederali, Associazioni Datoriali, Enti Bilaterali, anche in forma raggruppata nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Durata: non superiore a due giornate.

Localizzazione: territorio regionale.

Modalità e termini di presentazione, quadro di riferimento ed attuazione, parametri e architettura finanziaria: i progetti devono essere predisposti sull'apposito formulario realizzato dalla Regione e disponibile sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm (Formulario Unico 2000).

Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive - motivazioni, obiettivi, ecc. ... - entro termini adeguati.

I progetti devono essere riferiti a tematiche generali connesse allo sviluppo del mercato del lavoro e delle politiche attive che vi sono connesse.

I progetti devono essere presentati presso lo sportello aperto nella sede della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, 09.00 - 12.00, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione che apporta alcune modificazioni ed integrazioni al citato regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'obiettivo 3 - 2000-2006 di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Lo sportello rimane operativo fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse.

Le modalità di attivazione saranno quelle previste dal regolamento (vedi articolo 38, comma 1 e 2 del Regolamento), prescindendo dall'elenco degli allievi/partecipanti.

A livello finanziario, si richiede la compilazione della Sezione D della Scheda progetto formativo, nell'ambito delle spese più avanti evidenziate. Si prescinde dal parametro di costo orario (ora/allievo ovvero ora/corso) nonché da ogni indicazione relativa al numero dei partecipanti.

Spese ammissibili

Voci di spesa	*Note*
B1.2 – Progettazione esecutiva	Massimo 5% del costo complessivo approvato
B1.3 – Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di progettazione ed elaborazione materiale didattico e FAD
B1.4 – Pubblicizzazione e promozione	
B1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD	
B2.1 – Tutoring	Per un impegno massimo non superiore a 80 ore
B2.5 – Erogazione del servizio	Relativamente alle spese per: • relatori/docenti (con riferimento ai parametri di spesa per i docenti) • servizi di traduzione (con riferimento ai parametri di spesa dei progettisti di cui all'articolo 69, comma 7 del Regolamento) • servizi di registrazione (con riferimento ai parametri di spesa dei progettisti di cui all'articolo 69, comma 7 del Regolamento) • servizi connessi all'ospitalità • trasferte relatori/docenti, addetti al servizio di traduzione, addetti al servizio di registrazione esterni se residenti a distanze superiori a 150 chilometri dalla sede di svolgimento dell'attività
B2.10 – Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di tutoraggio e docenza
B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature	
B2.14 – Materiale didattico e di consumo	
B2.15 – Altre spese	Relativamente alla certificazione del rendiconto
B4.2 – Coordinamento	Per un impegno massimo non superiore a 25 ore
B4.3 – Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di coordinamento
C2 – Segreteria/amministrazione	Per un impegno massimo non superiore a 50 ore
C3 – Servizio ausiliari	Per un impegno massimo non superiore a 50 ore
C4 – Trasferte personale dipendente	Limitatamente alle funzioni di segreteria/amministrazione e servizi ausiliari
C7 – Telefono	
C8 – Spese postali	
C9 – Assicurazioni	

Destinazione aree obiettivo 2: ai fini della destinazione del progetto nella riserva finanziaria dell'area obiettivo 2 si richiede l'espressa indicazione, all'interno del progetto, della finalizzazione dello stesso allo sviluppo di tale area territoriale.

Modalità di valutazione e approvazione: sistema di ammissibilità, sulla base dei seguenti aspetti:

a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;

b) coerenza e qualità progettuale;

c) coerenza finanziaria.

La fase valutativa, su base mensile, si conclude con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco dei progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;

2. elenco dei progetti non approvati per la mancata corrispondenza rispetto agli aspetti oggetto di valutazione;

3. elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per la sola prima approvazione di ciascun percorso) della Regione ai soggetti attuatori. Dalla data di ricevimento decorrono i termini di cantierabilità del progetto;
- inserimento delle graduatorie sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/frame-graduatorie.htm

Termini di avvio e conclusione delle attività: l'intervento deve iniziare entro sessanta giorni dal ricevimento della nota formale di approvazione della Regione.

Flussi finanziari: a saldo, a seguito dell'esame del rendiconto di spesa.

Disponibilità finanziaria: 200.000,00 euro.

Rendicontazione: il rendiconto deve essere presentato alla citata sede di Udine della Direzione regionale della formazione professionale entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività.

Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2002, n. 725. (Estratto).

Comune di Martignacco: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 52 del 21 dicembre 2001, di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2371 del 13 luglio 2001 in merito alla variante n. 24 al Piano regolatore generale del Comune di Martignacco, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, perloppiù superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 52 del 21 dicembre 2001; in ordine alle riserve per cui il Comune di Martignacco non ha ottemperato pienamente a quanto richiesto, non sussistono le condizioni per introdurre modifiche ritenute indispensabili ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 52 del 21 dicembre 2001, di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale del Comune di Martignacco, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
PER LE AUTONOMIE LOCALI
Udine

Comunicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29/2001

In relazione all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, della legge regionale recante «Disciplina della forma di Governo della Regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto», si comunica che il numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente ad un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, aggiornato all'ultima revisione dinamica semestrale delle liste elettorali del 31 gennaio 2002, sulla base dei dati forniti dagli Uffici Territoriali del Governo della Regione, è 36.405.

Udine, 20 marzo 2002

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI:
dott. Luca Ciriani

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Chiopris Viscone. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 4 del 4 febbraio 2002 il Comune di Chiopris-Viscone ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 1 del 28 gennaio 2002 il Comune di Gorizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2002 il Comune di Gorizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lestizza. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 77 del 21 dicembre 2001 il Comune di Lestizza ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Manzano. Avviso di approvazione della variante n. 4 al P.I.P.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 31 gennaio 2002, il Comune di Manzano ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 4 del P.I.P., ha recepito le prescrizioni formulate dal C.T.R. con parere 226/1-T/01 del 19 novembre 2001, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Muzzana del Turgnano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 6 del 15 febbraio 2002 il Comune di Muzzana del Turgnano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore ge-

nerale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pagnacco. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 61 del 10 dicembre 2001 il Comune di Pagnacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Dorligo della Valle. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'abitato di San Dorligo della Valle-Dolina.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 19 dicembre 2001, il Comune di San Dorligo della Valle ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'abitato di San Dorligo della Valle-Dolina, ha recepito le prescrizioni formulate dal C.T.R. con parere 202/1-T/ ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 9 del 18 febbraio 2002 il Comune di San Giorgio di Nogaro ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 21 gennaio 2002 il Comune di Tavagnacco ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento dell'8 febbraio 2002.

Si pubblica l'editto dell'8 febbraio 2002 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in Camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Goryan - Consigliere relativo

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 372.57 del vecchio catastal numero 1199, ora identificato dalla pc. 191, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Sidonia Salmaso in Verginella nata a Trieste il 27 gennaio 1943, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 8 marzo 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° settembre 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste l'8 febbraio 2002.

IL PRESIDENTE: Vincenzo Sammartano

Ufficio tavolare di
PONTEBBA
(Udine)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Ugovizza. I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 22 febbraio 2002.

Si pubblica l'editto del 22 febbraio 2002 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in Camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Goryan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Tolmezzo - Pontebba un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Ugovizza - Uggoivitz con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. 5, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Amerigo Meschnig nato a Udine il 22 dicembre 1962, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 22 marzo 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso gli Uffici tavolari di Tolmezzo e Pontebba, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° ottobre 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 22 febbraio 2002

IL PRESIDENTE: Vincenzo Sammartano

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999 - E.R.Di.S.U. di Trieste. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2002.

(deliberazione n. 75 del 18 dicembre 2001 approvata con deliberazione della Giunta regionale dell'8 febbraio 2002, n. 282).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2001-2003 2002-2004	2001	2002 2002 (C)	2003 2003	2004	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.891.270,33	21.904.151,41 22.015.990,90	9.106.407,99	8.969.524,93 9.865.079,75	3.828.218,48 8.419.852,68	3.731.058,47	14.756.350,08
	TITOLO II ALTRE ENTRATE	147.670,75	1.045.223,55 1.561.047,42	401.150,15	324.877,21 684.926,56	319.196,19 438.060,43	438.060,43	832.597,31
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	35.994,46	77.984,99 306.774,00	26.339,30	25.822,84 102.258,00	25.822,84 102.258,00	102.258,00	138.252,46
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.074.935,54	23.027.359,95 23.883.812,32	9.533.897,44	9.320.224,99 10.652.264,31	4.173.237,52 8.960.171,11	4.271.376,90	15.727.199,85
	Avanzo di Amministrazione		693.130,28 2.969.944,90	693.130,28	0,00 2.969.944,90	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							6.620.749,28
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	5.074.935,54	23.720.490,23 26.853.757,22	10.227.027,73	9.320.224,99 13.622.209,21	4.173.237,52 8.960.171,11	4.271.376,90	22.347.949,13

Numero	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	TRIENNIO 2001-2003 / 2002-2004	STANZIAMENTI 2001	2002 / 2002 (C)	2003 / 2003	2004	CASSA (R+C+T)
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	T I T O L O I SPESE CORRENTI	7.281.712,22	294.380,43	23.246.382,80 21.708.111,48	10.095.331,22	9.258.250,16 10.273.856,91	3.892.801,42 8.061.524,39	3.372.730,18	17.849.949,56
	T I T O L O II SPESE IN CONTO CAPITALE	885.481,63	307.291,86	474.107,43 5.145.645,74	131.696,51	61.974,83 3.348.352,30	280.436,10 898.646,72	898.646,72	4.541.125,79
	T I T O L O III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.167.193,85	601.672,29	23.720.490,23 26.853.757,22	10.227.027,73	9.320.224,99 13.622.209,21	4.173.237,52 8.960.171,11	4.271.376,90	22.391.075,35
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	8.167.193,85	601.672,29	23.720.490,23 26.853.757,22	10.227.027,73	9.320.224,99 13.622.209,21	4.173.237,52 8.960.171,11	4.271.376,90	22.391.075,35

Legge regionale 7/1999 - E.R.Di.S.U. di Udine. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2002.

(deliberazione n. 69 del 4 dicembre 2001 approvata con deliberazione della Giunta regionale dell'8 febbraio 2002, n. 283).

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2001-2003 2002-2004	2001	2002 2002 (C)	2003 2003	2004	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.768.348,42	13.625.313,71 12.448.089,57	4.779.341,41	4.469.467,27 5.986.162,42	4.376.505,03 3.734.509,05	2.727.418,10	7.754.510,84
	TITOLO II ALTRE ENTRATE	261.370,91	1.619.092,38 1.495.166,13	544.862,03	537.115,18 531.428,71	537.115,18 498.368,71	465.368,71	744.028,91
	TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	34.409,46	18.075,99 25.000,00	18.075,99	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	34.409,46
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	3.403.967,42 3.791.310,06	1.134.655,81	1.134.655,81 1.263.770,02	1.134.655,81 1.263.770,02	1.263.770,02	1.263.770,02
	TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	4.648.112,09 6.042.545,72	4.648.112,09	0,00 6.042.545,72	0,00 0,00	0,00	6.042.545,72
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.064.128,79	23.314.561,60 23.802.111,48	11.125.047,33	6.141.238,25 13.848.906,87	6.048.276,01 5.496.647,78	4.456.556,83	15.839.264,95
	Avanzo di Amministrazione		359.454,00 242.207,54	359.454,00	0,00 242.207,54	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							600.522,82
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	2.064.128,79	23.674.015,60 24.044.319,02	11.484.501,33	6.141.238,25 14.091.114,41	6.048.276,01 5.496.647,78	4.456.556,83	16.439.787,77

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2001-2003 2002-2004	2001	2002 2002 (C)	2003 2003	2004	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO I SPESE CORRENTI	1.653.872,82	0,00	15.113.226,04 13.805.561,06	5.332.466,75	4.936.860,77 6.539.998,11	4.843.898,52 4.152.826,95	3.112.736,00	8.200.193,85
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	703.643,38	0,00	5.156.822,14 6.447.447,90	5.017.378,77	69.721,68 6.287.346,28	69.721,68 80.050,81	80.050,81	6.900.566,90
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	3.403.967,42 3.791.310,06	1.134.655,81	1.134.655,81 1.263.770,02	1.134.655,81 1.263.770,02	1.263.770,02	1.263.770,01
	TOTALE DELLE SPESE	2.357.516,20	0,00	23.674.015,60 24.044.319,02	11.484.501,33	6.141.238,25 14.091.114,41	6.048.276,01 5.496.647,78	4.456.556,83	16.364.530,76
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	2.357.516,20	0,00	23.674.015,60 24.044.319,02	11.484.501,33	6.141.238,25 14.091.114,41	6.048.276,01 5.496.647,78	4.456.556,83	16.364.530,76

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO TRIESTE

Incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a soggetti esterni nel corso del II semestre 2001.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Soggetto incaricato	*Oggetto dell'incarico*	*Onere complessivo*
Database Engineering S.r.l. S. Marco 5379 - Venezia -	Consulenza arredi uffici Agenzia regionale per l'impiego	euro 9296,22 (I.V.A. compresa)
Associazione Greta-Associati (Gruppi di ricerca economica teorica e applicata associati)	Assistenza tecnico-operativa e consulenza per il funzionamento, la gestione e l'ottimizzazione del modello previsionale dello sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia	euro 24780,00 (I.V.A. compresa)

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI:
dott.ssa Roberta Cupelli

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI TRIESTE

Bando di gara - procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'attuazione, sorveglianza e monitoraggio del DOCUP obiettivo 2 Friuli-Venezia Giulia 2000-2006.

1) Amministrazione appaltante

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale affari europei, via San Francesco, 37 - 34133 Trieste - telefono 040 - 3775030/3775076 fax 040 - 3775025/3775036.

2) Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento C.P.C.

Servizi di assistenza tecnica all'attuazione, sorveglianza e monitoraggio del DOCUP obiettivo 2 Friuli-Venezia Giulia 2000-2006. La descrizione analitica dei servizi oggetto della gara è contenuta nel Disciplinare al punto 2 (Cat. 11 - All.to 1 decreto legislativo 157/1995 - Riferimento C.P.C. 865, 866).

Importo base gara: euro 1.425.000,00 I.V.A. esclusa.

3) Luogo esecuzione

Regione Friuli-Venezia Giulia.

4a) -

4b) Disposizioni legislative, regolamentari, amministrative

Si applicano le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti di pubblici servizi (Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE; decreto legislativo 157/1995 e 65/2000).

I servizi oggetto dell'appalto, inoltre, sono previsti dal Regolamento CE n. 1260/1999.

4c) Obbligo indicare nome e qualifiche professionali

L'offerente dovrà indicare il nome e le qualifiche professionali del gruppo di lavoro che realizzerà il servizio come previsto dall'articolo 7 del Disciplinare.

5) Offerte frazionate

Non sono ammesse.

6) -

7) Durata

Il servizio avrà inizio dalla data di esecutività del contratto e termine il 30 giugno 2005, con eventuale proroga ai sensi articolo 4 del Disciplinare.

8a) Indirizzo cui richiedere documentazione di gara

Disciplinare, DOCUP obiettivo 2 già disponibili sul sito internet: www.regione.fvg.it/progcom/progcom.htm

8b) Termine ultimo richiesta documenti

19 aprile 2002

8c) Costo e modalità pagamento documenti

Eventuali copie cartacee del Disciplinare, se richieste, euro 3. Informazioni ai numeri di telefono di cui al punto 1.

9a) Termine ultimo ricevimento offerte

Le offerte contenute in plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante dicitura «Offerta per il servizio di assistenza tecnica all'attuazione e alla sorveglianza ed al monitoraggio del DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006», dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 30 aprile 2002, pena l'esclusione. Fa fede il timbro di arrivo posto dalla Direzione appaltante; non si terrà conto delle domande pervenute oltre i termini previsti, intendendosi l'Amministrazione regionale esonerata da ogni respon-

sabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all'ora sopra indicata, ovvero per qualunque disguido derivante da consegna fatta a struttura diversa da quella indicata al punto 9b.

9b) Indirizzo al quale devono essere avviate

Direzione regionale affari europei all'indirizzo di cui al punto 1.

9c) Lingua nella quale deve essere redatta l'offerta

Italiano. Dichiarazioni, documenti e certificazioni saranno accompagnate, se non redatte in italiano, da traduzione certificata dalle Autorità consolari italiane del Paese dove sono state redatte, oppure da un traduttore ufficiale.

10a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte

Un rappresentante di ciascun offerente, munito di delega.

10b) Data, ora e luogo di apertura offerte

Ore 15 del 6 maggio 2002, presso indirizzo di cui al punto 1.

11) Cauzioni

• Provvisoria: fideiussione bancaria o assicurativa euro 28.500,00; sarà svincolata dopo l'aggiudicazione.

• Definitiva: 5% importo di aggiudicazione al netto I.V.A.

12) Modalità di finanziamento e pagamento:

Le risorse finanziarie derivano dalla misura 5.1 del DOCUP obiettivo 2 Friuli-Venezia Giulia 2000-2006. Le modalità di pagamento sono indicate nel punto 12 del Disciplinare.

13) Raggruppamenti temporanei di imprese

Le società che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno conformarsi all'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995, come modificato dal decreto legislativo 65/2000.

14) Condizioni minime economiche e tecniche da soddisfare

Vedi punti 7 del Disciplinare.

15) Vincolo alla propria offerta

180 giorni dalla data di presentazione.

16) Criteri aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1 lettera b, decreto legislativo 157/1995)

Gli elementi di valutazione sono:

a) qualità dell'offerta (80 punti);

b) offerta economica (20 punti).

17) Altre informazioni

La Regione ha facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta e, parimenti, di non procedere ad aggiudicazione.

Le offerte e i documenti dovranno essere redatti e trasmessi, pena esclusione, secondo le indicazioni del presente bando e del Disciplinare.

Responsabile del procedimento: Barbara Canciani.

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Cecovini.

18) Avviso di preinformazione

Non è stato pubblicato.

19) Data d'invio del bando alla G.U.C.E.

8 marzo 2002.

20) Data di ricevimento del bando da parte dell'U.P.U.C.E.

8 marzo 2002

21) -

Trieste, 8 marzo 2002.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
Servizio del Provveditorato
TRIESTE

Bando di gara a licitazione privata per la fornitura di arredi per vari uffici regionali.

(decreti legislativi 358/1992 e 402/1998 - Direttive 93/36/CEE e 97/52/CE)

1. Nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax dell'Ente appaltante:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - piazza Unità d'Italia, 1 - 34100 Trieste

telefono: 040/3772239-3772359-3772232

fax: 040/3772383

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

ristretta-accelerata

3.a) Luogo di consegna:

Varie sedi dell'Amministrazione sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e nella sede di Roma.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire - Numero di riferimento:

C.P.A.: C.P.V.: 36115000:

Mobili ed arredi per ufficio:

n. 65 scrivanie operative componibili (A1-080)

n. 65 scrivanie operative componibili (A1-100)

n. 50 scrivanie operative componibili (A1-120)

n. 70 scrivanie operative componibili (A1-140)

n. 95 scrivanie operative componibili (A1-160)

n. 65 scrivanie operative componibili (A1-180)

n. 160 piani di collegamento ad 1/4 di cerchio per scrivanie (A1-1/4)

n. 20 piani di collegamento quadrati a due vie per scrivanie (A1-2V)

n. 180 portatastiera estraibili (A1-PT)

n. 230 cassettiere autonome (A2)

n. 180 mobili contenitori bassi (A3)

n. 360 mobili contenitori alti (A4)

n. 10 mobili contenitori di utilità (A5)

n. 10 tavoli dattilo (A6)

n. 10 mobili di servizio (A7)

n. 6 studi dirigenziali completi (A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14)

n. 1 studio alta dirigenza completo (A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21)

per una spesa globale (I.V.A. compresa) massima di euro 258.228,45.

Per le dimensioni e le caratteristiche si rinvia al capitolato d'appalto.

c) Possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste:

Non ammesse offerte parziali.

4. Termine di consegna:

Per tranches.

Entro 30 giornate lavorative successive alla ricezione dell'ordine scritto.

5. Forma giuridica che dovrà assumere l'eventuale raggruppamento di fornitori al quale sia aggiudicato l'appalto:

Si applicano le disposizioni sui raggruppamenti di imprese contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Le imprese che intendano partecipare in raggruppamento, oltre a dichiararlo in sede di domanda di partecipazione, dovranno specificare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole ditte.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata da ciascuna impresa. La domanda, se unica, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese ed indicare l'eventuale capogruppo.

6. a) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 11 aprile 2002.

b) Indirizzo al quale vanno inviate:

Direzione regionale Affari Finanziari e Patrimonio - Servizio del Provveditorato - corso Cavour, 1 - 34132 Trieste.

c) Lingua in cui le domande devono essere redatte: lingua italiana.

7. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerta:

Entro 20 giorni dall'accertata corrispondenza al capitolato dei mobili ed arredi.

8. Cauzioni richieste:

- cauzione provvisoria lire euro 5.200,00;
- cauzione definitiva in caso di aggiudicazione in misura pari al 5% del prezzo d'appalto.

9. Informazioni relative alla posizione dei fornitori nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico che devono essere soddisfatte:

Le ditte che presentano domanda di partecipazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia autentica o mediante dichiarazioni sostitutive rese in base alla normativa vigente:

- Un certificato generale del Casellario giudiziale del Tribunale competente, in bollo, a nome del titolare o dei rappresentanti legali, nonchè dell'eventuale procuratore firmatario;
- Certificato in bollo d'iscrizione in corso di validità nei registri professionali o commerciali ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 358/1992 come modificato dal decreto legislativo 402/1998 e dell'articolo 21 della direttiva CEE 93/36.
- Una o più referenza/e bancaria/e.
- Dichiarazione, a firma del titolare o legale rappresentante, con la quale la ditta attesti:
  - a) di non trovarsi nella condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;
  - b) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
  - c) di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
  - d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

e) di aver avuto nell'ultimo triennio un volume medio d'affari annuo (riferito all'Impresa o all'Associazione Temporanea di Impresa - A.T.I.) di almeno euro 1.000.000,00;

f) di essere in regola, ove obbligati per legge, con gli obblighi relativi alla legge n. 68/1999, normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ovvero (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) la dichiarazione attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/1999.

- Elenco dettagliato delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni.
- Almeno una idonea dichiarazione rilasciata da Ente Pubblico che in qualità di cliente diretto attesti che l'Impresa (almeno un'Impresa facente parte dell'A.T.I.), nell'ultimo triennio (1999-2001), ha effettuato in modo soddisfacente una fornitura a fronte di unico contratto di mobili per ufficio per un importo non inferiore a euro 50.000,00 I.V.A. esclusa.

10. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:

Assegnazione ad unico fornitore a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo 358/1992 - articolo 16, comma 1, lettera b) secondo i criteri che saranno indicati nella lettera-invito e nel capitolato speciale d'oneri.

11. Numero previsto dei fornitori:

Saranno invitate imprese selezionate dall'Amministrazione. Non si procederà alla gara a procedura ristretta nel caso siano state dichiarate idonee meno di 3 imprese.

Gli offerenti saranno selezionati:

- in base alla loro conformità alle condizioni minime precisate al punto 9;

- in base alla corrispondenza degli arredi a quanto descritto in capitolato.

12. Divieti di varianti:

Salvo quelle consentite da capitolato.

13. Altre indicazioni:

Al fine del riconoscimento della corrispondenza dei mobili ed arredi prevista al punto 11 le imprese aventi i requisiti minimi di cui al punto 9 saranno invitate a presentare - prima dell'invito alla gara - alcuni campioni e schede tecniche come meglio specificato in capitolato. Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione si riserva di chiedere al vincitore la presentazione della campionatura completa.

L'Amministrazione si riserva di verificare anche successivamente le dichiarazioni prodotte.

Il presente bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto potranno essere richiesti, consultati o ritirati, nell'orario d'ufficio (9.00-12.30) da lunedì a venerdì presso la Direzione regionale degli Affari Finanziari e del Patrimonio - Servizio del Provveditorato - corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - telefono: 040/3772359 o 3772239 o 3772232.

Le richieste di partecipazione non vincolano l'Amministrazione.

14. Data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione: spedito avviso il 6 marzo 2001.

15. Data di spedizione del bando: 7 marzo 2002.

16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 7 marzo 2002.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

Bando di gare indicativo di forniture e servizi.

(D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573).

N. Gara	*Oggetto delle forniture*	*Spesa presunta (I.V.A. inclusa) euro*
1.	Stampanti ad impatto - Personal Computer portatili	100.000,00
2.	Attrezzature Centro Produzione Televisive	30.000,00
3.	Poltroncine da ufficio	201.000,00
4.	Lettore - stampatore per microfilm	31.000,00
5.	Tende	41.000,00
6.	Scaffalature	52.000,00
7.	Fax	31.000,00
8.	Distruggi documenti	31.000,00
9.	Attrezzature per Osservatori Malattie delle Piante ed Istituto Faunistico regionale	81.000,00
10.	Lotto A: Carta bianca e riciclata da 80 gr/mq per fotoriproduttori nei formati A/3 e A/4	140.000,00
	Lotto B: Buste intestate a sacco ed a tasca	20.000,00
11.	Lotto A: Articoli vari di cancelleria	100.000,00

	Lotto B: Scatole portadocumenti Resisto	90.000,00
12.	Materiali di consumo originali	
	- per stampanti modelli vari	130.000,00
	- per fax modelli vari	50.000,00
13.	Stampa e fornitura tomi tavolari	40.000,00
14.	Materiale di consumo originale Tally	72.000,00
15.	Stampa volume rendiconto generale	35.000,00
16.	Stampa e fornitura moduli in carta chimica e comune	30.000,00
17.	Registri per il Corpo forestale regionale	30.000,00
18.	Tesserini venatori regionali	18.000,00
19.	Vestiario per il personale addetto a particolari servizi	26.000,00
20.	Divise su misura per il personale addetto a particolari servizi	43.600,00
21.	Indumenti e divise per il personale del Corpo forestale regionale	130.000,00
22.	Attrezzature e dotazioni per il personale del Corpo forestale regionale	100.000,00
23.	Sistema di integrazione CTI (Computer Telephony Integration) compatibile con la centrale telefonica MITEL ed estensione delle più recenti tecnologie per la Direzione regionali della protezione civile di Palmanova	80.000,00
24.	Schede per equipaggiamento centrali telefoniche - terminali telefonici	25.000,00
25.	Guiderdoni con stemma «Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»	20.000,00
26.	Fornitura coppe per esigenze di rappresentanza	20.000,00
27.	Bandiere regionali da fornire agli Enti ed organismi regionali	100.000,00
28.	Imbarcazione per il Corpo forestale regionale	35.000,00
	Manutenzione ed assistenza tecnica:	
29.	Telefax di produzione Olivetti OFX 8400	33.000,00
30.	Macchine da scrivere e da calcolo in dotazione agli Uffici regionali	39.000,00
	Totale forniture e servizi	**1.974.900,00**

Le procedure concorsuali di gara previste per l'aggiudicazione degli appalti sono: la licitazione privata e la trattativa privata.

Saranno invitate a presentare offerte alle singole procedure di gara le ditte che - a giudizio dell'Amministrazione - abbiano presentato istanza di partecipazione entro le ore 16.30 del giorno 24 aprile 2002 e/o siano in possesso dei requisiti necessari.

L'istanza, sottoscritta dal rappresentante legale o dal titolare della ditta, oltre alle indicazioni concernenti la ragione sociale, il codice fiscale e la partita I.V.A., dovrà contenente la dichiarazione che la ditta non si trova in stato di liquidazione concordata o di fallimento e che i suoi rappresentanti non sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della vigente legge antimafia. si dovrà specificare a quali gare di forniture di beni e/o servizi si intende partecipare.

A corredo dell'istanza dovrà essere altresì allegata una breve relazione sull'attività della ditta, con indicazioni specifiche dei servizi e/o dei beni che possono essere forniti; dell'eventuale assistenza tecnica e/o di manutenzione che si è in grado di prestare per propri prodotti; del numero dei dipendenti e dell'ammontare del fatturato negli ultimi tre anni; delle maggiori forniture effettuate nello stesso periodo; della regolare posizione della ditta a riguardo degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e sociali a favore dei propri dipendenti, nonchè degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

L'istanza, dovrà essere inviata con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione regionale affari finanziari e patrimonio
Servizio del Provveditorato - Corso Cavour, 1
34100 Trieste

Le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e saranno esaminate dal Servizio del Provveditorato che procederà a redigere l'elenco delle ditte ritenute idonee. (Albo ditte da invitare alle gare).

Trieste, 15 marzo 2002

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

Avviso di appalti pubblici di preinformazione per servizi.

(decreto legislativo 157/1995 - 65/2000 - Direttive 92/50/CEE - 97/52/CEE)

1. Amministrazione aggiudicatrice

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione regionale affari finanziari e patrimonio

Servizio del Provveditorato - corso Cavour, 1 - 34100 Trieste

Telefono +39040/3772232 - +39040/3772016 - Fax +39040/3772380.

2. Appalti complessivi che si intendono aggiudicare

• CPC:CPV: 66031042-2

Assicurazione rischi diversi automezzi
(periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2005)

spesa presunta euro 750.000,00 + I.V.A.

• CPC:CPV: 66031030 - 66031040

Assicurazione rischi diversi beni mobili
(periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2005)

spesa presunta euro 500.000,00 + I.V.A.

• CPC:CPV: 66031036 - 66031040

Assicurazione rischi diversi beni immobili
(periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005)

spesa presunta euro 300.000,00 + I.V.A.

• CPC:CPV: 64201000-5

Gestione e manutenzione del sistema di telefonia e fornitura dei collegamenti della rete telefonica - (fino al 31 dicembre 2004).

spesa presunta euro 1.540.000,00 + I.V.A.

3. Data provvisoria dell'avvio delle procedure di aggiudicazione: a partire da maggio 2002.

4. Altre informazioni

La pubblicazione dell'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'effettuazione delle gare.

Le ditte che lo richiederanno con lettera raccomandata a.r., saranno avvisate dell'inizio del singolo procedimento di gara con l'invio del relativo bando.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste allo stesso Servizio del Provveditorato da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 telefono +39040/3772232 +39040/3772016 - fax +39040/3772383.

5. Data d'invio dell'avviso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 15 marzo 2002.

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 15 marzo 2002.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

Avviso di preinformazione per gli appalti pubblici di forniture.

(decreti legislativi 358/1992 - 402/1998 - Direttive 93/36/CEE - 97/36/CEE)

1. Amministratrice aggiudicatrice

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione regionale affari finanziari e patrimonio

Servizio del Provveditorato - corso Cavour, 1 - 34100 Trieste

telefono +39040/3772232 - +39040/3772016 - fax 040/3772380

2. Natura e quantità o valore dei prodotti da fornire

• CPC:CPV: 36100000-2

Mobili d'ufficio spesa presunta euro 216.600,00 + I.V.A.

• CPC:CPV: 23201500-1

Gasolio per centrali termiche site nel territorio regionale

(periodo 1 luglio 2002 - 30 giugno 2005) spesa presunta euro 975.000,00 + I.V.A.

• CPC:CPV: 34102000-2-34000000-7

Autovetture - autoveicoli spesa presunta euro 284.000,00 + I.V.A.

• CPC:CPV: 65211000-5

n. 450 posti di lavoro multifunzionali (P.L.M. costituiti da apparecchiature informatiche) da porre a carico di un'operazione di leasing o di fondi regionali spesa presunta euro 1.719.000,00 + I.V.A.

3. Data provvisoria dell'avvio delle procedure di aggiudicazione: a partire da aprile/maggio 2002.

4. Altre informazioni

La pubblicazione dell'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'effettuazione delle gare.

Le ditte che lo richiederanno con lettera raccomandata a.r., saranno avvisate dell'inizio del singolo procedimento di gara con l'invio del relativo bando.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste allo stesso Servizio del Provveditoriato da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 telefono +39040/3772232 +39040/3772016 - fax +39040/3772383.

5. Data d'invio dell'avviso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 15 marzo 2002.

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 15 marzo 2002.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

COMUNE DI GORIZIA

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento normativa impianti e superamento barriere (stralcio A); manutenzione straordinaria con adeguamento dei servizi igienici per non autosufficienti (stralcio B).

1. Stazione appaltante: Comune di Gorizia, p.zza Municipio n. 1 telefono 0481/3831/383392 - fax 0481/536184/383238.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Gorizia, Casa di Riposo «A. Culot» via Brigata Re n. 31;

3.2 Descrizione: 2° Lotto Generale costituito da:

- Manutenzione straordinaria con adeguamento normativa impianti e superamento barriere (stralcio A);

- Manutenzione straordinaria con adeguamento dei servizi igienici per non autosufficienti (stralcio B);

3.3 Importo complessivo dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza): 940.963,81 euro (novecentoquarantamilanovecentosessantatre/81) di cui:

- a misura 864.774,97 euro (ottocentosessantaquattromilasettecentosettantaquattro/97)
- a corpo 42.288,40 euro (quarantaduemiladuecentottantotto/40)
- categoria prevalente: OG11 impianti tecnologici 576.179,97 euro (cinquecentosettantaseimilacentosettantanove/97) Classifica III.

3.4 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: 33.900,44 euro (trentatremilanovecento/44);

3.5 Lavorazioni di cui si compone l'intervento: relativamente alle lavorazioni sottoindicate trova applicazione l'articolo 74, commi 1 e 2 del D.P.R. 554/1999.

Lavorazione: Impianti tecnologici - Cat. OG11 (prevalente) - euro 576.179,97. Lavorazione: Edifici Civili - Cat. OG1 - euro 364.783,84.

3.6 La categoria OG11 classifica III è subappaltabile nella misura massima del 30% ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 55/1990 e dell'articolo 141, comma 1, del D.P.R. 554/1999.

La categoria OG1 classifica II non è subappaltabile ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni trattandosi di categoria il cui importo è superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto.

3.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c) della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Termine di esecuzione: giorni 480 (quattrocentoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonchè gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori per formulare l'offerta e l'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto sono visibili presso l'Ufficio Edilizia Pubblica nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15.45 alle 17.45 e di martedì, giovedì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45; presso lo stesso Ufficio potranno essere ritirate le seguenti documentazioni:

1) lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori;
2) elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto.

E' possibile altresì acquistare copia di tutti i documenti sopra elencati presso l'altra copia sita in via Generale Cascino, 10/A nei giorni feriali di lunedì, marte-

dì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, di mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, sabato escluso, previo versamento del relativo corrispettivo; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato (fax 0481/539154 - telefono 0481/536765) 48 ore prima della data di ritiro, alla copisteria sopra indicata; il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet: www.comune.gorizia.it.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

6.1 Termine: 6 maggio 2002 ore 12.00.

6.2 Indirizzo: Ufficio del Protocollo del Comune di Gorizia, piazza Municipio n. 1, 34170 Gorizia.

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando.

6.4 Apertura offerte: seduta pubblica presso la Sala Consiglio (1° piano) del Palazzo Municipale alle ore 9.00 del giorno 13 maggio 2002.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria di 18.819,27 euro, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3.3 costituita alternativamente:
   - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria della Banca Popolare Friuladria S.p.A. - Gorizia, via Boccaccio, 2 - CAB 12400 - ABI 5336;
   - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, avente validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data prevista dal presente bando per la presentazione dell'offerta;

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

9. Finanziamento: l'intervento è finanziato come segue:

- per 1.084.559,49 euro con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- per 144.814,51 euro mezzi di bilancio.

Si precisa altresì che l'intervento beneficia di un contributo annuo costante per la durata di dieci anni il cui importo ammonta a 124.569,40 euro (pari a lire 241.200.000) disposto con decreto della Direzione regionale dell'assistenza sociale n. 483/AS del 12 dicembre 1997 e confermato con decreto regionale della sanità e delle politiche sociali n. 565 del 23 luglio 2001.

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

a) caso di concorrente stabilito in Italia:
   - i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

b) caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b) del suddetto D.P.R. 34/2000 conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

12. Termine di validità dell'offerta: 180 (centoottanta) giorni dalla data prevista per la presentazione.

13. Criterio di aggiudicazione: il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e cioè mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara e nell'articolo 21, comma 1-bis della citata legge 109/1994, che prevede l'esclusione automatica di tutte le offerte presentanti una percentuale di ribasso superiore alla soglia determinata con le modalità prescritte dall'articolo 44, com-

ma 1 della legge regionale 13/1998, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 1/2000.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge 68/1999;

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità previste dall'articolo 44, comma 1°, della legge regionale 13/1998, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 1/2000;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto nell'articolo 40 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazioni consigliari n. 25 del 29 marzo 1993 e del 5 aprile 1993 e n. 38 del 15 aprile 1994;

e) l'offerta è valida per 180 (centoottanta) giorni dalla data prevista per la presentazione dell'offerta;

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

g) l'esecutore dei lavori è obbligato altresì ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. 554/1999 a stipulare le seguenti polizze:

a) per la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (minimo 500.000 euro);

b) per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori anche causa incendio (minimo 4.000.000 euro);

h) si osservano le disposizioni previste dal decreto regionale della sanità e delle politiche sociali n. 565 lire 23 luglio 2001 che all'articolo 2 fissa il termine perentorio di inizio dei lavori al 14 luglio 2002, pena la revoca del contributo annuo costante per la durata di dieci anni di complessivi 124.569,40 euro (pari a lire 241.200.000) di cui al decreto regionale n. 483/AS del 12 dicembre 1997;

i) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quatter, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

k) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;

l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni i requisiti di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto;

o) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo XI del D.P.R. 554/1999 per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e per la parte dei lavori a misura sulla base dei prezzi unitari contrattuali: agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto;

p) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

s) è esclusa la competenza arbitrale;

t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni esclusivamente nell'ambito della presente gara;

u) responsabile del procedimento: arch. Monica Kogoj, funzionario tecnico dell'Ufficio Edilizia Pubblica della stazione appaltante, telefono 0481/383392.

16. Data di spedizione del bando di gara al B.U.R. (Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia: 14 marzo 2002).

Gorizia, 14 marzo 2002

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 009:
dott. ing. Ignazio Spanò

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di gara per l'affidamento della gestione dei servizi integrativi scolastici di centro estivo, preaccoglimento, accompagnamento sullo scuolabus e di supporto.

Il Comune di Muggia, con determinazione della gestione del Responsabile del Servizio n. 274 del 18 marzo 2002, per le motivazioni ivi previste alle quali si fa espresso rinvio, ha indetto l'appalto concorso per l'affidamento della gestione dei servizi in oggetto per la durata di un anno prorogabile per ulteriori due subordinatamente a valutazione positiva della gestione svolta l'anno precedente.

Sono ammesse a partecipare alla gara le Società, Cooperative ed Associazioni, anche del volontariato, in possesso dei seguenti requisiti:

1. tra i fini statutari deve essere previsto lo svolgimento di attività educativa a favore dei minori;
2. devono avere sede ed operare a livello comunale e/o provinciale;
3. devono possedere adeguata struttura organizzativa e gestionale, nonchè comprovata capacità e professionalità, adeguate allo svolgimento dei servizi;
4. devono essere in possesso di esperienza nello svolgimento di analoga attività opportunamente documentata.

Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti di prestatori di servizi.

Termine di presentazione delle offerte: 8 aprile 2002.

Copia integrale del bando e del capitolato speciale possono essere richiesti al Comune - Servizio scolastico educativo e culturale - Ufficio scuole.

Telefono 040/3360331 o 040/3360310 o 040/3360182.

Muggia, 18 marzo 2002

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Ester Apollonio

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamenti al decreto legislativo 626/1994 degli uffici municipali.

(Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80).

Imprese partecipanti: 1. SO.C.R.EDIL. S.r.l. - San Dorligo della Valle (Trieste); 2. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 3. DE.CO.MA. S.r.l. - Trieste; 4. Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone); 5. Giovanni Cramer & Figli S.n.c. - Trieste; 6. Scarcia & Rossi S.n.c. - Trieste; 7. I.L.S.E. S.a.s. - Trieste; 8. Geosonda S.p.A. - Roma; 9. Fabbro Vanni S.r.l. - Codroipo (Udine); 10. Carlo Zuretti S.r.l. - Trieste; 11. SO.L.E.S. S.p.A. - Forlì; 12. Ingg. Conti & Fedrigo S.r.l. - Trieste; 13. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); 14. Graziani Group S.r.l. - Trieste; 15. Grisovelli & Settimo S.r.l. - Trieste; 16. Mattioli S.p.A. - Padova; 17. S.A.F.I.P. S.r.l. - Ipplis di Premariacco (Udine); 18. Edile Valleverse S.r.l. - Trieste; 19. Ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 20. Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste.

Impresa aggiudicataria: Edile Valleverde S.r.l. - via Donadoni n. 14 - Trieste.

Importo di aggiudicazione: euro 541.016,28 + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 365 giorni.

Direttore dei lavori: dott. ing. Stefano Longhi di Trieste.

Modalità di aggiudicazione: Asta pubblica a' sensi degli articoli 73, lettera c), 76, I e II comma, del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera a), legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 11 marzo 2002

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

Bando di gara per l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi nel complesso scolastico di via Cunicoli n. 8.

a) Ente appaltante

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) Procedura di gara

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;
- dell'articolo 21, primo comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

c) Luogo di esecuzione

Comune di Trieste

d) Descrizione, importo dei lavori e termine di esecuzione

Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi nel complesso scolastico di via Cunicoli n. 8.

Importo a base d'asta: euro 580.144,31 + oneri per la sicurezza: euro 9.100,00 non soggetti a ribasso + I.V.A.

Categoria prevalente: OG1 - euro 235.693,41.

Parti dell'opera: cat. OS30 - impianti elettrici - euro 159.163,38 (categoria non subappaltabile, a qualificazione obbligatoria); cat. OS6 - serramenti - euro 124.789,87 (categoria subappaltabile, a qualificazione non obbligatoria); cat. OS8 - isolazioni - euro 62.035,65 (categoria subappaltabile, a qualificazione non obbligatoria).

Termine di esecuzione: 180 giorni.

e) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese singole o riunite in associazione temporanea ed i consorzi ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

f) *Termine, indirizzo di ricezione delle offerte*

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, che dovrà essere chiusa in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai documenti sottoindicati, in altra busta, anch'essa chiusa con efficiente sigillo, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta:

«Asta pubblica del giorno 26 aprile 2002 lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi nel complesso scolastico di via Cunicoli n. 8».

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 24 aprile 2002.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell'offerta di cui all'articolo 77 del Regio decreto 827/1924.

g) Modalità di formulazione delle offerte

Ogni offerta sarà costituita dal modulo denominato «Lista delle categorie dei lavori e delle forniture» autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso il Servizio nel quale gli elaborati progettuali sono in visione, debitamente bollato e completato secondo quanto prescritto all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che prevede, tra l'altro, in calce al modulo l'indicazione sia del totale dei lavori che del ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e da un foglio a parte, in carta libera, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante, contenente:

- l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati, negli elaborati di progetto compresi il computo metrico e lo schema di contratto e che s'impegna ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dalla Direzione dei lavori;
- la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata nel luogo ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, di quelle del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/1994;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- la dichiarazione che la ditta ha effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- la dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- la dichiarazione di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- la dichiarazione che l'offerta tiene conto dei piani di sicurezza che dovranno essere predisposti dalla ditta;
- la dichiarazione di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella «Lista delle categorie dei lavori e delle forniture» relativamente alla parte a corpo, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 19, della legge 109/1994 e successive modificazioni e dell'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato «F»;
- l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, dell'indirizzo della ditta e del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di Partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'anagrafe tributaria);
- l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione dei lavori da subappaltare.

DOCUMENTI DA PRODURRE CON L'OFFERTA

1) Per tutti i concorrenti

A - Ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari ad euro 11.878,51 rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

In tale ultimo caso la fidejussione dovrà contenere le seguenti clausole:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B - Dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;
- i nominativi dei Direttori tecnici;

ed attestante

- la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;
- l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- il possesso dell'attestazione, rilasciata da una SOA, di qualificazione nella categoria OG1 per euro 516.457 e nella categoria OS30 per euro 258.228.

C - Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sottoscritta, dai Direttori tecnici e dal titolare (se Impresa individuale), dai Direttori tecnici e dai soci (se Società in

nome collettivo o in accomandita semplice), dai Direttori tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se altre Società o consorzio) o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

L'Amministrazione, senza far luogo all'esclusione dalla gara, richiederà di completare o integrare la documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti.

2) Per le associazioni temporanee di imprese

La capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'Associazione, compresa la capogruppo stessa, le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) (lettere B e C).

Per i requisiti in caso di Imprese riunite (categorie e relative classifiche) si fa rinvio all'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'Associazione.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge.

h) Data di apertura delle offerte

L'asta si terrà presso il Comune di Trieste - via Procureria n. 2 - IV piano - alle ore 10.00 del giorno 26 aprile 2002.

i) Garanzie

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore ad euro 1.500.000 e quello della polizza per danni causati a terzi nel corso dei lavori non dovrà essere inferiore ad euro 500.000.

j) Finanziamento

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti. Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

k) Termine di validità dell'offerta

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

l) Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale risultante dalla media aritmetica dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque.

L'aggiudicazione verrà pertanto effettuata a favore del concorrente la cui offerta espressa in percentuale risulterà più vicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Non sono ammesse offerte in aumento.

m) Altre informazioni

a) Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

b) Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, e pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

c) Con la presentazione dell'offerta le ditte assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ne-

gli accordi locali integrativi, come precisato nel Capitolato speciale d'appalto.

d) Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

e) Entro otto giorni dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

f) L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti notorietà non certificabili da Pubbliche amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

g) Il verbale di gara avrà valore di contratto, condizionatamente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 71 - comma 3 - del D.P.R. 554/99.

h) Si applicano al presente appalto le norme del Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 nonché le disposizioni del Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

i) Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e alle norme del Codice civile in materia di contratti.

j) Per ulteriori informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio ristrutturazione del patrimonio - palazzo Costanzi n. 2 - III piano - stanza n. 322 - telefono 040/6754242.

k) Gli elaborati di gara, compresi il computo metrico, lo schema di contratto e la nota integrativa al Capitolato speciale d'appalto, approvata con determinazione dirigenziale n. 492 del 7 marzo 2002, potranno essere visionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, presso l'Ufficio tecnico sopraindicato. I medesimi elaborati potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca n. 12 - Trieste - telefono 040/367555 interno 22.

l) Gli elaborati progettuali relativi all'appalto costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

m) Il responsabile del procedimento è l'arch. Carlo Nicotra - Direttore del Servizio ristrutturazione del patrimonio del Comune - Passo Costanzi n. 2 - III piano - stanza n. 316 - telefono n. 040/6754663.

Trieste, 13 marzo 2002

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Bando di gara per l'appalto dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione in pietra della via San Lazzaro e via delle Torri.

a) Ente appaltante

Comune di Trieste - n. Part. I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) Procedura di gara

Licitazione privata ai sensi:

- degli articoli 73 lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;

- dell'articolo 21, I° comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

c) Luogo di esecuzione

Comune di Trieste.

d) Descrizione, importo dei lavori e termine di esecuzione

Lavori di riqualificazione e ripavimentazione in pietra della via San Lazzaro e via delle Torri.

Importo a base di gara: euro 1.072.663,82 + Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: opere comunali euro 7.746,85; opere AC.E.GA.S. S.p.A. euro 4.131,66 + I.V.A.

Categoria prevalente: OG3 - euro 555.462,19.

Parti dell'opera: cat. OG6 - opere di fognatura comune, servizi e.g.a. - euro 333.262,09 (categoria non

subappaltabile, a qualificazione obbligatoria); cat. OS1 - movimenti materia - euro 152.728,29 (categoria subappaltabile, a qualificazione non obbligatoria).

Termine di esecuzione: 180 giorni.

e) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese singole o riunite in Associazione Temporanea ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

f) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 Trieste, entro le ore 12.00 del giorno 24 aprile 2002.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la seguente documentazione:

1. attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per euro 1.032.913 e nella categoria OG6 per euro 516.457;
2. elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile oppure,
3. dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 2.

In caso di Associazioni di Imprese la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte dell'Associazione ed i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95 - commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta mediante sorteggio.

g) Termine di spedizione degli inviti a presentare le offerte

Entro 120 giorni dalla data del presente bando di gara.

h) Garanzie

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore ad euro 836.660,18.

i) Finanziamento

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

l) Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Non sono ammesse offerte in aumento

m) Altre informazioni

a) Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
b) Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.
c) Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.
d) Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono n. 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio Manutenzione e Sviluppo

Rete Urbana - Passo Costanzi n. 2 - IV Piano - stanza n. 443 - telefono n. 040/6754895.

e) Presso il predetto Ufficio tecnico saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato integrativo per l'esecuzione coordinata dell'intervento, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

f) Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca n. 12 - Trieste - telefono 040/367555 int. 22.

g) Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Sergio Ashiku - Direttore Reggente del Servizio Manutenzione e Sviluppo Rete Urbana - Passo Costanzi n. 2 - IV piano - stanza n. 421 - telefono 040/6754240.

Trieste, 18 marzo 2002

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U. di
TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del Servizio di ristorazione.

1. Ente appaltante: Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste - Salita Monte Valerio, n. 3 - 34127 Trieste. Telefono: 0039/40/3595333, telefax 0039/403595319.

2. Categoria e descrizione: categoria n. 17 C.P.C. 64 - Licitazione privata - procedura ristretta accelerata - ai sensi dell'articolo 23, punto 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995 - importo presunto complessivo di appalto: euro 10.070.910,00 (lire 19 miliardi 500 milioni) I.V.A. esclusa.

3. Luogo di esecuzione:

a) Mensa Centrale - via Alfonso Valerio e Mensa di Palazzo Vivante - largo Papa Giovanni XXIII n. 7.

b) Il servizio di ristorazione e prima colazione prevede la preparazione e la distribuzione dei prodotti alimentari, la ristrutturazione di impianti, la fornitura degli impianti, attrezzature, arredi, utensilerie, vasellame, l'allestimento finale dei locali, l'espletamento delle pulizie e manutenzioni.

8. Durata del contratto: 6 anni dalla data di inizio del servizio, prorogabili, a discrezione dell'Ente, per ulteriori due anni.

9. Raggruppamento di imprese: ammesso ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995, nonchè consorzi, consorzi fra cooperative e G.E.I.E.

Saranno ammesse a presentare domanda Raggruppamenti di Imprese purchè la ristorazione venga affidata alla Capogruppo, che dovrà essere intestataria delle licenze e autorizzazioni. Le imprese che intendano partecipare in raggruppamento dovranno essere in possesso singolarmente di tutti i requisiti di cui al punto 13 del presente bando.

10. Termine presentazione domande di partecipazione:

a) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 aprile 2002;

b) indirizzo: vedi punto 1;

c) in lingua italiana.

11. Termine per l'invio degli inviti: entro 30 giorni dallo scadere di cui al punto precedente.

13. Requisiti di partecipazione: le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, sottoscritte dal legale rappresentante dovranno pervenire in busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura: «Domanda di partecipazione alla licitazione privata per il Servizio di ristorazione».

(In caso di Raggruppamento di Imprese, la domanda deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate qualora le stesse intendano rinviare al momento dell'aggiudicazione la formale costituzione del raggruppamento) e dovranno contenere:

13.1. Dichiarazione unica, successivamente verificabile, redatta in carta semplice, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante, sotto la sua responsabilità, in ordine ai seguenti punti:

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio nel Registro delle imprese per l'attività analoga a quella dell'oggetto dell'appalto, se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza se straniero non residente in Italia, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 157/1995;

b) (per le cooperative) l'iscrizione al Registro regionale e prefettizio delle cooperative ai sensi degli articoli 14 e 43 del Registro approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278 e dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1577;

c) indicazioni circa l'eventuale costituzione di Raggruppamento tra Imprese che deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse im-

prese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995;

d) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995;

e) che l'appaltatore nel decennio 1992-2001 non ha subito la rescissione o la risoluzione anticipata per inadempimento di contratti di appalti pubblici;

f) indicazione del fatturato complessivo dell'impresa relativo ad ognuno degli anni 1999, 2000, 2001 e il fatturato nello specifico settore del servizio oggetto dell'appalto relativo ad ognuno degli anni citati, con l'avvertenza che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano un fatturato specifico di almeno lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) (euro 5.164.568,99) in ognuno degli anni citati, I.V.A. esclusa;

g) descrizione dell'organizzazione aziendale: funzionigramma, sedi, numero dipendenti, tecnologie;

h) di essere in regola con l'applicazione piena ed integrale, ai propri addetti, dei contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi.

13.2. Idonee referenze rilasciate da Istituti bancari (almeno due), riguardanti le capacità economiche e la solvibilità relativamente al valore del servizio da eseguire;

13.3. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante firmatario.

14. Criteri di aggiudicazione: all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo gli elementi precisati nel Capitolato speciale.

15. Altre informazioni: il Capitolato speciale è in visione presso l'Ente appaltante; le richieste di partecipazione non vincolano l'Ente.

17. Data di invio del bando: 7 marzo 2002.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 7 marzo 2002.

Trieste, 6 marzo 2002

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Di Rosa

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
ANAS
Compartimento della Viabilità per il
Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Bando mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di esecuzione opere di difesa da caduta sassi, per il completamento dei lavori di ripristino del traffico stradale interrotto dal km. 26+000 ed al km. 28+200.

Stazione appaltante: ANAS - Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Fabio Severo n. 52 (telefono 040/5602111 - fax 040/577225)

Termine per la presentazione dell'offerta: ore 12.00 del giorno 19 aprile 2002.

Questo Compartimento esperirà, a partire dalle ore 09.00 del giorno 23 aprile 2002, una gara a pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche per l'accollo dei seguenti lavori (Disposizione Comp.le n. 31113 del 27 novembre 2001):

- Gara n. TS02-012
- S.S. n. 52 bis Carnica.

Lavori per l'esecuzione di opere di difesa da caduta sassi, per il completamento dei lavori di ripristino del traffico stradale interrotto dal Km. 26+000 ed al Km. 28+200 a seguito del violento nubifragio abbattutosi tra il giorno 6-7 novembre 2000 e degli eventi meteorologici avversi dei giorni 14, 15, 18 e 19 novembre 2000 in Comune di Paluzza.

Luogo di esecuzione: Provincia di Udine.

Tempo utile: giorni 90 decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Importo lordo: euro 752.368,99 di cui euro 31.000,00 per oneri relativi al piano di sicurezza.

Cauzione provvisoria 2%: euro 15.047,38.

Categoria prevalente OS12 - per importo di euro 622.583,63 - Classifica III.

Ulteriore Categoria scorporabile OS21 per importo di euro 129.785,36 - Classifica I.

Le operazioni di gara verranno effettuate presso l'Ufficio Contratti - Sala Gare del Compartimento sito in Trieste, via Fabio Severo n. 52.

Lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli altri allegati sono disponibili presso questo Compartimento, Ufficio Contratti, nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e di giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 17.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 109/1994 e successive modifiche.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis della legge n. 109/1994 e successive modifiche; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà ad esclusione automatica, ma questa Stazione Appaltante avrà la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse.

Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, purché la sua offerta sia ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di più offerte uguali fra loro, si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma dell'articolo 77, comma 2 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento né alla pari.

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 93 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.

Per partecipare alla gara, i concorrenti debbono essere qualificati nella categoria prevalente secondo la vigente normativa.

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico sigillato con ceralacca e indirizzato all'ANAS - Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia, via Fabio Severo n. 52 - 34127 Trieste, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2002, contenente quanto segue:

1) Offerta, redatta su carta bollata, indicante il ribasso percentuale così in cifre come in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non devono essere inseriti altri documenti), la quale sarà controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca su tutti i lembi di chiusura. L'anzidetta busta deve essere racchiusa in un'altra nella quale saranno compresi le dichiarazioni ed i documenti richiesti a corredo dell'offerta stessa. Sul frontespizio di entrambe le buste deve essere indicato che trattasi di offerta per gara, specificandone l'oggetto, l'importo, il giorno e l'ora, nonché il nominativo dell'impresa mittente.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

2) Cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, da presentare anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'impresa aggiudicataria, pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei lavori.

La cauzione deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta; deve, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Compartimento. La cauzione deve essere corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 30, comma 2 della legge n. 109/1994 e successive modifiche, qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria della gara.

La sottoscrizione della cauzione dovrà essere legalizzata da un notaio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3) Dichiarazione in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con la quale:

a) attesti di aver esaminato lo schema di contratto, il capitolato di oneri e gli allegati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi - nel loro complesso - remunerativi e tali da consentire il ribasso formulato; di aver preso accurata visione dello schema contratto e di tutti gli allegati accettando quindi tutte le condizioni in essi contemplate, con particolare riferimento alle clausole relative ai termini di inizio e compimento dei lavori; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

b) Dichiari che nel formulare l'offerta ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione.

c) Attesti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di ricorso a subappalto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis della legge n. 55/1990, è fatto obbligo alle imprese aggiudicatarie di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

d) Dichiari, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 come modificato dal D.P.R. n. 412/2000, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55/1990; di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'ANAS; di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita; di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

e) Dichiari di non partecipare alla gara con altre imprese con le quali l'impresa di cui è legale rappresentante si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

f) Dichiari l'inesistenza a carico dell'Impresa di provvedimenti di natura interdittiva ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

g) Dichiari la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),

ovvero, dichiari di aver ottemperato alle previsioni di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); in quest'ultimo caso, dovrà altresì essere prodotta idonea documentazione dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge n. 68/1999.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autenticata; in luogo dell'autentica di firma, potrà essere prodotta copia di un documento di identità del sottoscrivente.

4) Dichiarazione sostitutiva del certificato rilasciato dal registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sia per le imprese individuali che per le società di qualsiasi altro tipo. Per le società in accomandita, sia semplice che per azioni, dovranno anche essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti i tipi di società dovrà risultare l'attuale composizione societaria.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. E' possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.

5) Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti, da cui risulti che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, nei confronti del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere sottoscritta dalla persona cui essa si riferisce. E' possibile, in luogo della dichiarazione sostitutiva, produrre il certificato in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione della persona cui esso si riferisce che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni.

Ai fini dell'ammissione alla gara, inoltre, ciascuna impresa dovrà produrre:

6) Attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare.

E' possibile produrre l'attestazione in originale, ovvero in copia conforme, ovvero in copia semplice recante in calce la dichiarazione del legale rappresentante che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva redatta secondo

le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

7) Attestazione di avvenuta visione dello schema di Capitolato speciale e relativi allegati, rilasciata dall'Ufficio Gare di questo Ente al Legale Rappresentante o al Direttore Tecnico, o a persona provvista di procura notarile.

La documentazione e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come prescritto nel presente bando.

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata nei confronti di questa Stazione Appaltante.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese, fermo restando l'obbligo per l'impresa mandataria di presentare l'intera documentazione sopra indicata, le imprese mandanti dovranno presentare la documentazione di cui ai nn. 3) lettere d) - e) - f) g), 4), 5), e 6) del presente bando. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti nella misura indicata dall'articolo 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di associazione di tipo orizzontale e nella misura indicata dall'articolo 95, comma 3 del D.P.R. n. 554/1999 in caso di associazione di tipo verticale. Dovrà, inoltre, essere presentato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 5 della legge n. 109/1994, come modificato dalla legge n. 415/1998. In tale caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Questa Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1-ter della legge n. 109/1994 e successive modifiche, ossia della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, verrà interpellato il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della gara, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Entro il termine stabilito dall'articolo 103, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, dovrà essere presentata la polizza di assicurazione di cui all'articolo 30, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modifiche; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori dovrà essere pari all'importo a base di appalto di gara.

Le imprese potranno ritirare i documenti presentati per la partecipazione alla gara presso l'Ufficio Contratti di questo Compartimento, ovvero chiederne la restituzione allegando busta affrancata con indirizzo.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati di ciascuna impresa partecipante alla presente gara verranno utilizzati da questo Compartimento unicamente ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e nei limiti di legge.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Tony Carnevale.

IL CAPO COMPARTIMENTO:
dott. ing. Fabrizio Russo

AUTORITA' DI BACINO
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
VENEZIA

Decreto segretariale 28 febbraio 2002, n. 5. Proseguimento dello stato di «Sofferenza idrica» nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità classificato di «media» entità. (legge 18 maggio 1989, n. 183, articolo 12).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto segretariale n. 2 del 25 gennaio 2002 che ha dichiarato, nel bacino del Piave, lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa di «media» entità e che ha fissato dei criteri da rispettare nell'esercizio delle derivazioni d'acqua nel periodo di attuazione dal 26 gennaio 2002 al 14 febbraio 2002;

VISTO il decreto segretariale n. 3 del 14 febbraio 2002 che ha prorogato fino a tutto il 28 febbraio 2002,

nel bacino del fiume Piave, lo stato di sofferenza idrica e le relative misure previste nel decreto segretariale n. 2 del 25 gennaio 2002, modificandone il valore della corrispondente portata di rispetto da garantire subito a valle degli sbarramenti di S. Cipriano e del Ghirlo;

CONSIDERATO che nei periodi di validità dei provvedimenti di cui sopra le riserve idriche del fiume Piave hanno mostrato una positiva inversione della tendenza e che quindi è opportuno proseguire nell'azione intrapresa al fine di assicurare i necessari accumuli di acqua in attesa di favorevoli eventi meteorologici;

VISTE le risultanze della riunione collegiale tenutasi il giorno 27 febbraio 2002 presso l'Autorità di Bacino di Venezia tra i soggetti pubblici e privati maggiormente interessati all'uso delle risorse idriche del Piave;

VISTO l'articolo 11 delle norme di attuazione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave, poste in salvaguardia dall'articolo 2 della delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 5 febbraio 2001;

DECRETA

Lo stato di sofferenza idrica nel bacino del fiume Piave di cui al decreto segretariale n. 3 del 14 febbraio 2002, e le relative misure in esso previste, è prorogato fino a tutto il 15 marzo 2002.

Venezia, 28 febbraio 2002

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
(Udine)

Estratto dell'avviso di sollecitazione delle proposte per il recupero e la gestione del complesso natatorio dello Sporting Primavera mediante project financing.

Si rende noto che, nell'ambito della propria programmazione, questa Amministrazione comunale intende procedere al recupero ed alla gestione del complesso natatorio situato nell'ambito del complesso sportivo Sporting Primavera sito nella frazione di Villa Primavera utilizzando la procedura del project financing di cui all'articolo 5 e seguenti della legge regionale n. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Le ulteriori necessarie e opportune indicazioni sono contenute in apposito avviso di sollecitazione delle proposte pubblicato all'albo del Comune e disponibile in copia presso il Servizio lavori pubblici edilizia privata.

Le proposte, complete della documentazione prescritta, dovranno pervenire al Comune di Campoformido in busta chiusa entro le ore 13.00 dell'1 luglio 2002.

Informazioni possono essere acquisite, presso il Servizio LL.PP. edilizia privata del Comune di Campoformido o presso il Segretario comunale.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Lorena Zomero, Responsabile del Servizio lavori pubblici edilizia privata: telefono 0432-653596; orario: martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle ore 18.30; venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Campoformido, 13 marzo 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE-
DIRETTORE GENERALE:
dott. Marco Ermacora

COMUNE DI FAGAGNA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica della zona della Villa Orgnani Deciani a Villalta di Fagagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICO AMBIENTALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 15 febbraio 2002, regolarmente divenuta esecutiva, con la quale viene approvata la proposta avanzata dalla Giunta comunale con propria delibera n. 13 del 28 gennaio 2002, provvedendo ad adottare il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica della zona della Villa Orgnani Deciani a Villalta di Fagagna, in base al progetto redatto dall'arch. Lidia Giorgessi in qualità di Responsabile del Servizio;

VISTI gli articoli 45 e 48 della legge regionale 19 novembre 1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE il Piano particolareggiato indicato in premessa, costituito dalle suddette deliberazioni di adozione e dagli atti ed elaborati tecnici allegati alle stesse, sarà depositato per trenta giorni effettivi, a partire dal 27 marzo 2002 e fino al 10 maggio 2002, negli Uffici di Segreteria aperti al pubblico.

Durante il periodo di deposito, chiunque potrà prendere visione del P.R.P.C. in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al suddetto P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal precitato P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Le opposizioni ed osservazioni, dirette al Sindaco, dovranno essere redatte su carta legale e verranno acquisite all'apposito protocollo del Comune.

Fagagna, lì 11 marzo 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE:
arch. Lidia Giorgessi

COMUNE DI FORNI DI SOTTO
(Udine)

Avviso di pubblicazione della variante n. 9 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Tredolo.

IL SINDACO

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTE le leggi regionali n. 18/1986, n. 52/1991, 19/1992, 13/1998 e uccessive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18 febbraio 2002, regolarmente esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la variante n. 9 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Tredolo.

La deliberazione e gli elaborati della variante sono depositati in libera visione al pubblico durante l'orario di apertura, per 30 (trenta) giorni effettivi a partire dalla data odierna e pertanto sino a tutto il 10 maggio 2002.

Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni dirette al Sindaco su competente carta legale.

Del deposito verrà informato il Bollettino Ufficiale della Regione che provvederà a predisporre il relativo avviso.

Forni di Sotto, lì 27 marzo 2002

IL SINDACO:
avv. Andrea Ghidina

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata dei Comparti C1-C2 residenziali in via Centis a S. Vito di Fagagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 4 del 15 febbraio 2002 il Comune di San Vito di Fagagna ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata dei Comparti C1-C2 residenziali in via Centis a S. Vito di Fagagna.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. di iniziativa privata dei Comparti C1-C2 residenziali in via Centis a S. Vito di Fagagna sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

San Vito di Fagagna, 24 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i. Guerrino Varutti

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano particolareggiato della zona D1 - nucleo industriale di interesse regionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 dell'11 marzo 2002 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano particolareggiato della zona D1 - nucleo industriale di interesse regionale.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante stessa sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare op-

posizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, 18 marzo 2002

IL RESPONSABILE U.O.S.
PIANIFICAZIONE:
arch. Giorgio Adami

COMUNE DI TREPPO GRANDE
(Udine)

Avviso ai creditori per i lavori di costruzione loculi nel cimitero di Vendoglio.

IL SINDACO

Ai sensi dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999, visto che l'Impresa Piemonte Marino, con sede in via Caspigello n. 24/1, Buia (Udine), ha ultimato il 26 febbraio 2002 i lavori di costruzione loculi nel cimitero di Vendoglio di cui al contratto n. 976, rep. del 30 agosto 2001, registrato a Udine il 3 settembre 2001 al n. 6451, Serie I, Pubblici;

INVITA

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta Impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, instanza corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Treppo Grande, lì 7 marzo 2002

IL SINDACO:
Giordano Menis

COMUNE DI VILLA SANTINA
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

CAPO IV

IL SINDACO

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

CAPO III

ENTI, AZIENDE,
ISTITUZIONI E SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE COMUNALE

TITOLO IV

ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

CAPO III

FINANZA E CONTABILITÀ

TITOLO V

FUNZIONE NORMATIVA -
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Identità del Comune

1. Il Comune di Villa Santina è l'Ente territoriale, costituito con tale denominazione, dopo l'annessione all'Italia. All'attuale frazione spettano le prime testimonianze d'insediamento permanente, risultano precedenti all'età romana (ad Invillino, a partire almeno dal IV secolo, è legata la diffusione del cristianesimo in Carnia, e la sua antica pieve ebbe probabilmente vasta giurisdizione). Centro di fondovalle, alla confluenza del Degano con il Tagliamento, ha ricoperto un ruolo strategico nella rete difensiva elaborata dalle diverse popolazioni stanziate; il castello che ne scaturì, definito inespugnabile da Paolo diacono, venne distrutto nel 1353. Già da allora i due villaggi si riunivano nella «magnifica comunità d'Invillino e Villa», fondata sulla proprietà dei beni più preziosi in ambito alpino, i boschi e i pascoli. Mutati scenari sociali ed economici hanno determinato uno sviluppo accelerato delle comunità, a partire almeno dal principio del Novecento, con il sopraggiungere dell'industrializzazione. Il territorio si estende per 13 chilometri quadrati e lambisce i Comuni di Lauco, Raveo, Enemonzo, Verzegnis e Tolmezzo.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

3. Il Comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri Enti locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.

Art. 2

Personalità giuridica

1. Il Comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede, stemma e gonfalone

1. La Sede comunale è ubicata nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

2. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone concessi con Regio decreto del 27 marzo 1927.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 4

Pari dignità

1. Il Comune garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità, senza distinzione alcuna.

Art. 5

Promozione e progresso

1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale locale.

Art. 6

Vocazione internazionale

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e della Carta Europea delle Autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.

2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri Enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal Regolamento.

4. Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con Istituzioni ed Enti locali di paesi extracomunitari, nei modi stabiliti dal Regolamento.

Art. 7

Pace e diritti umani

1. Il Comune, in conformità al dettato costituzionale che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani e della non violenza.

Art. 8

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità per rendere effettiva la tutela della vita, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria.

2. Il Comune, in armonia con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuove ogni attività utile tendente al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dei servizi sociali, sia a favore dell'insieme della collettività che del singolo.

Art. 9

Tutela della famiglia

1. Il Comune concorre a sostenere e difendere il ruolo centrale della famiglia nella società predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.

Art. 10

Tutela dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati

1. Il Comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa.

Art. 11

Pari opportunità

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguirà gli obiettivi:

a) di promuovere la presenza e la partecipazione delle donne nelle sedi e nei processi decisionali;

b) di tutelare le differenze di genere in tutte le politiche generali e di settore;

c) di promuovere conseguenti politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro;

d) di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

Art. 12

Tutela degli animali

1. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali, condanna e persegue le azioni riprovevoli contro di essi attuando le iniziative ritenute più utili alla diffusione di un costume sociale e civile in armonia con tali principi di salvaguardia e di difesa.

Art. 13

Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale

1. Il Comune provvede alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino ed alla manutenzione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, del patrimonio floro-faunistico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea collaborazione con altri Enti.

2. Il Comune assicura altresì la valorizzazione, la tutela e la fruizione del subpatrimonio culturale, favorendo la crescita delle istituzioni scolastiche pubbliche e private operanti sul proprio territorio, nonché, di altri organismi di cultura a base istituzionale o associativa.

Art. 14

Tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

Art. 15

Promozione dello sport, del turismo e del tempo libero

1. Il Comune contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.

2. Il Comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando anche con altre Istituzioni od Enti pubblici e privati.

3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché, il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 16

Promozione e valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo

1. Il Comune riconosce il contributo del volontariato e dell'associazionismo alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli, o per affrontare, anche nel campo della protezione civile, particolari emergenze, coordinando la gestione ed i programmi dei propri servizi sociali con l'attività del volontariato e delle associazioni aventi tali finalità.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 17

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. E' assicurato alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'utilizzazione, a domanda, delle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

3. Il Comune può stipulare con Associazioni e Organizzazioni di volontariato, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.

Art. 18

Partecipazione giovanile

1. Il Comune di Villa Santina favorisce la partecipazione della componente giovanile alla vita della comunità.

Art. 19

Accesso agli atti amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune é ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.

2. L'informazione sugli atti del Comune e l'accesso agli atti amministrativi é assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20

Procedimento amministrativo

1. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro il quale esso deve concludersi;

b) i criteri per l'individuazione del Responsabile dell'istruttoria, del Responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

c) le forme di pubblicità del procedimento;

d) i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge;

e) le modalità di intervento nel procedimento di soggetti interessati;

f) i termini per l'acquisizione di pareri previsti dai Regolamenti comunali.

Art. 21

Azioni popolari

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 22

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 23

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI

Art. 24

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25

Consiglio comunale

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da 12 membri ed insieme concorrono a formare la base numerica sulla quale computare il quorum funzionale e strutturale per la validità della seduta e delle deliberazioni.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Art. 26

Competenze ed attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita i poteri e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

3. Il Consiglio comunale approva i regolamenti comunali a maggioranza assoluta dei soggetti che per legge lo compongono.

4. Le proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio, a meno che non costituiscano atti di mero indirizzo politico, devono essere corredate dai pareri di regolarità tecnica e contabile, se comportano impegno o riduzione di spesa.

Art. 27

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva il Regolamento del proprio funzionamento, a maggioranza assoluta dei soggetti che per legge lo compongono.

Art. 28

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne fissa la data, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. Il Consiglio comunale viene convocato almeno quattro volte all'anno. Viene convocato, inoltre, ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze proprie del Consiglio.

Art. 29

Gruppi e commissioni consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei Gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

2. Il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno di cui all'articolo 28, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità.

3. Qualora il Consiglio comunale ravvisasse la necessita di costituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse sarà attribuita ai rappresentanti dei Gruppi di minoranza.

Art. 30

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione scritta al Segretario comunale unitamente al nome del Capogruppo.

3. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Il regolamento disciplina le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale.

5. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che provvede entro i termini di legge alla convocazione del Consiglio per procedere alla surroga del dimissionario.

7. Il Consigliere che risulti assente senza giustificazione decade e il Consiglio procede alla relativa surrogazione nella prima seduta successiva utile. L'assenza viene desunta dai verbali di tre sedute consecutive del Consiglio comunale. Il Consigliere interessato potrà partecipare alla seduta consiliare per far valere le cause giustificative della assenza.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31

La Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di Governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza e dell'efficacia.

Art. 32

Nomina e Composizione della Giunta comunale

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco ed entrano in funzione al momento della accettazione della nomina.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) Assessori. Compete al Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative, determinare con proprio provvedimento il numero dei componenti la Giunta comunale, nonché nominare il Vice-Sindaco, scegliendolo tra gli Assessori.

3. Il Sindaco comunica i nominativi dei componenti la Giunta comunale al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

4. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti di compatibilità, di eleggibilità e di candidabilità alla carica di Consigliere comunale. Il mancato possesso dei requisiti alla carica di Assessore, può essere eccepito nel corso della seduta in cui il Sindaco comunica al Consiglio comunale le nomine effettuate.

5. In caso un Assessore cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Sindaco procede alla sua sostituzione, in tempi idonei a non pregiudicare la continuità e funzionalità della Giunta.

6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

7. Gli Assessori esterni, che possono essere nominati in misura non superiore ad un quarto del numero massimo di Assessori previsti nel presente Statuto, partecipano alle sedute consiliari, ma non è loro riconosciuto diritto di voto.

Art. 33

Funzionamento

1. La Giunta, convocata dal Sindaco, si riunisce in seduta non pubblica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

a) Responsabili di Servizi

b) Revisore del conto

c) Consiglieri comunali

d) esperti e Consiglieri esterni.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici o del Segretario comunale qualora sia anche Direttore generale. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale.

4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente designato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario.

Art. 34

Attribuzioni

1. La Giunta adotta tutti gli atti esecutivi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale e nelle materie assegnatale dalla legge.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, che esplicitamente la legge o il presente Statuto, attribuisce al Sindaco, al Segretario o ai Responsabili dei Servizi.

3. In particolare spetta alla Giunta in via esemplificativa ma non esaustiva:

a) approvare progetti e perizie di variante non sostanziali di opere pubbliche, sempre che esista la relativa iscrizione dell'intervento in bilancio;

b) deliberare l'assegnazione di indennità e compensi a dipendenti o a terzi con l'osservanza e i limiti stabiliti dalle leggi;

c) determinare per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi;

d) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;

e) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazione e rinunzie, previo riconoscimento, da parte del Consiglio, del debito fuori bilancio, qualora ne ricorrano gli estremi;

f) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati qualora non specificatamente disciplinati e nel rispetto dei principi stabiliti nel Regolamento stesso.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 35

Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta, direttamente o tramite proprio delegato, il Comune nell'Assemblea dei Consorzi comunali e provinciali, nelle Associazioni di cui il Comune è parte per la gestione associata di uno o più servizi e nelle società partecipate.

2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta, davanti al Consiglio comunale giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

4. Entro trenta giorni dall'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 36

Attribuzione del Sindaco

1. Al Sindaco compete la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Il Sindaco quale organo di amministrazione:

a) convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;

b) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio direttamente o tramite proprio delegato, nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto previa autorizzazione della Giunta o, in particolari circostanze, dopo aver acquisito l'indirizzo del Consiglio;

c) ha la rappresentanza generale del Comune nei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate, nelle Associazioni o nelle convenzioni di cui il Comune è parte. Può nominare un proprio delegato per assolvere a tali incombenze;

d) promuove davanti all'Autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;

e) ha la rappresentanza generale dell'Ente nei giudizi tributari e può costituirsi in giudizio innanzi le Commissioni tributarie direttamente o tramite proprio delegato;

f) convoca i comizi per i referendum comunali;

g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dai Regolamenti;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;

i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc., che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;

l) ha la facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti, in aggiunta a quelli che la legge o lo Statuto non abbia già a loro attribuito, nonché la facoltà di conferire a Consiglieri incarichi, a rilevanza interna, a trattare specifiche materie. Nel provvedimento di delega deve essere stabilita la rilevanza interna o esterna dell'incarico attribuito;

m) adotta ordinanze ordinarie;

n) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, in assenza di specifica attribuzione ai Responsabili dei Servizi;

o) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto

esplicitamente non abbia attribuito al Segretario, al Direttore generale o ai Responsabili dei Servizi;

p) coordina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi Responsabili gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici di altre amministrazioni operanti sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

q) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

r) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi sentito il Segretario comunale o il Direttore generale;

s) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e professionali, di collaborazione esterna in casi eccezionali allorquando non può farsi ricorso alla dotazione organica.

3. Il Sindaco, inoltre:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

b) sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000;

c) sovraintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000;

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, qualora tali provvedimenti, presentando elementi di discrezionalità, non rientrino nelle competenze del Responsabile di Servizio.

4. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 37

Mozione di Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dalla legge.

2. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, è presentata al Protocollo ed è comunicata a cura del Segretario comunale al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

Art. 38

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate verbalmente al Consiglio comunale o essere presentate per iscritto. In questo ultimo caso la data delle stesse, ad ogni effetto di legge, è quella dell'acquisizione del relativo atto al protocollo del Comune.

2. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 39

Cessazione dalla carica del Sindaco

1. La cessazione del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, sospensione o decesso, comporta la decadenza della Giunta comunale e lo scioglimento del Consiglio comunale che rimangono in carica fino alle nuove elezioni.

2. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 40

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Deve essere Consigliere comunale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 41

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali ed in speciale modo con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi i propri servizi, in un ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economia degli stessi, nell'interesse delle diverse comunità.

Art. 42

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri soggetti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art. 43

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

Art. 44

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 45

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 41 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, Unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 46

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude Accordi di programma.

2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 47

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a Fondazioni, Istituzioni, Aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga, per le Aziende speciali e le Istituzioni, conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per la nomina e la designazione dei Rappresentanti del Comune nelle Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, si applicano le norme di legge.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli Amministratori o dell'intero organo esecutivo, di un'Azienda speciale e di Istituzioni dipendenti dal Comune, quando eletti dal Consiglio comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

Art. 48

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sulla gestione degli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i Rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono relazionare al Sindaco, la situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società e Azienda e degli obiettivi raggiunti.

4. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

TITOLO IV

ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 49

Dotazione organica e organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.

3. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;

b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli uffici.

Art. 50

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale Titolare, il cui «status» giuridico ed economico viene disciplinato della legge e dal contratto collettivo di comparto.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale, ai sensi di quanto previsto dalla legge, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 51

Responsabili dei servizi

1. Viene definito Responsabile di Servizio il dipendente, nominato dal Sindaco, che sia a capo di un'Unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.

2. Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 52

Collaborazione esterna

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni su obiettivi determinanti e con convenzioni a termine.

2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:

a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

Art. 53

Servizi pubblici

1. Il Comune gestisce servizi pubblici nell'ambito delle sue competenze.

2. Il Comune realizza le proprie finalità e gestisce i propri servizi pubblici adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, e della valutazione economica dei benefici gestionali.

Art. 54

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 55

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, e gli altri Enti presenti sul territorio, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

CAPO III

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 56

Finanza e contabilità

1. Nell'ambito dei principi del nuovo ordinamento finanziario e contabili fissati dalle leggi dello Stato e dal Regolamento comunale di contabilità, il Comune individua quale strumento essenziale, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite.

2. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

Art. 57

Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, veridicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Art. 58

Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il Conto del bilancio, il Conto economico e il Conto del patrimonio.

Art. 59

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'Amministrazione.

2. Il controllo di gestione deve permettere di accertare periodicamente:

a) la congruità di risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;

b) gli scostamenti dai risultati attesi, individuandone le cause, nonché gli eventuali interventi correttivi da porre in atto;

c) le risorse impiegate e gli interventi effettuati.

Art. 60

Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale nomina il Revisore del conto.

2. Il Revisore del conto deve possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e non deve incorrere nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal decreto legislativo n. 267/2000.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento di contabilità, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO V

FUNZIONE NORMATIVA -
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di legge.

3. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva a meno che la richiesta non sia formulata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 62

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

c) per le materie di cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statuarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei Regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I Regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

5. Affinché un atto generale possa avere valore regolamentare deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8. I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente, se non diversamente stabilito nel Regolamento stesso o da singole disposizioni di legge disciplinanti la materia regolamentata.

Art. 63

Norme transitorie e finali

1. Fino all'adozione dei Regolamenti di esecuzione del presente Statuto restano in vigore nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, gli attuali Regolamenti comunali.

Art. 64

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

CONSORZIO DI BONIFICA
«CELLINA-MEDUNA»
PORDENONE

Avviso ad opponendum relativo al progetto consorziale n. 501A.

Pubblicazione degli avvisi ai creditori, relativi a: «Serbatoio irriguo sul torrente Cellina alla stretta di

Ravedis - opere idrauliche di derivazione, adduzione e distribuzione delle acque del serbatoio per l'irrigazione ad aspersione su una superficie di circa ottomila ettari geografici in Comuni vari della Provincia di Pordenone - 15° lotto - condotte adduttrici principali alle zone «Tiepola» e «Braida» nei Comuni di Maniago e Vivaro» di cui al progetto consorziale n. 501A del 21 settembre 1998.

Impresa Felice Arnaù S.r.l., con sede in via Provinciale Boves n. 12, 12018 - Roccavione (Cuneo).

Il 4 febbraio 2002 è stata certificata dal sottoscritto l'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall'Impresa Felice Arnaù S.r.l., con sede in via Provinciale Boves n. 12, 12018 - Roccavione (Cuneo), con contratto dell'8 agosto 2001 n. 480 di repertorio, registrato a Pordenone il 9 agosto 2001 al n. 5264 Mod. III.

Detti lavori sono stati iniziati il 17 settembre 2001 come risulta dal relativo verbale.

Quanto sopra viene comunicato ai sensi dell'articolo 189 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, per la pubblicazione degli avvisi ai creditori nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'Albo Pretorio dei Comuni di Maniago e di Vivaro (Pordenone) dove i lavori sono stati eseguiti.

Lo scrivente resta in attesa dei risultati di dette pubblicazioni informando che tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi dipendenti dall'esecuzione di detti lavori, a presentare i loro titoli all'intestato Consorzio, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Pordenone, 8 marzo 2002

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
ing. Renzo Scramoncin

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
Direzione Triveneto
Esercizio di
TRIESTE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Direzione Triveneto - Esercizio di Trieste dell'E.N.E.L. del 4 marzo 2002 vengono pubblicati i seguenti n. 41 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici:

DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI DI UDINE

A seguito di domanda presentata il 14 ottobre 1998, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi Tecnici di Udine n. 2299/TDE-UD/1622 emesso l'11 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Due tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, nei Comuni di Ruda e Cervignano del Friuli.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 11 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata l'8 febbraio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2300/TDE-UD/1719 emesso l'11 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabine Ugovizza F.S. e Zona Artigianale, in Comune di Malborghetto-Valbruna.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla co-

struzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 11 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 4 aprile 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2301/TDE-UD/1725 emesso l'11 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. I.M.E. - Sostegno n. 12 della derivazione per cabina Stroppagallo», nei Comuni di Pocenia e Muzzana del Turgnano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 11 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 20 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2302/TDE-UD/1743 emesso l'11 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Residence al Sole, nei Comuni di Udine e Tavagnacco.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 11 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 25 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2303/TDE-UD/1745 emesso l'11 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Codem, nei Comuni di Enemonzo e Socchieve.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 17 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 25 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2304/TDE-UD/1746 emesso l'11 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Spostamento linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea e in cavo sotterraneo, tratto «cab. S. Martino - Sostegno n. 38», in Comune di Codroipo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 11 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 16 agosto 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2305/TDE-UD/1755 emesso l'11 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «Sostegno n. 19 - cab. Cimitero - cab. Sezionamento», in Comune di Raveo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 11 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 16 agosto 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2306/TDE-UD/1756 emesso l'11 ottobre 2001, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Raccordo elettrico alla tensione di 20 kV, per derivazione cabina Pozzo 305, in Comune di Codroipo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 11 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 15 luglio 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi Tecnici di Udine n. 2309/TDE-UD/1661 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «C.P. Palmanova - cab. M.Z. Moda - Alimentari - cab. Privano (Nuova)» e «cab. M.Z. Casa - cab. C.li Michieli», nei Comuni di Palmanova e Bagnaria Arsa.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 5 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2310/TDE-UD/1739 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, per cabina Pozzo 2, in Comune di Codroipo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 5 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2311/TDE-UD/1742 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, «Sostegno n. 18 - cabb. Fossa Vecchia - Le Torri - Fasano - Al Turista - Piani E. - Veneta Mais - Pontisel - Bussini», nei Comuni di Cervignano del Friuli e Villa Vicentina.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 25 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2312/TDE-UD/1747 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Pizzat, in Comune di Palazzolo dello Stella.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 14 agosto 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2313/TDE-UD/1752 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Pertegada via Forte (a palo), in Comune di Latisana.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata l'11 settembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2314/TDE-UD/1759 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabine Camporosso Valle e Intermedia, in Comune di Tarvisio.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 2 ottobre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2315/TDE-UD/1762 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina via Solferino, in Comune di Lignano Sabbiadoro.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 3 novembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi

tecnici di Udine n. 2316/TDE-UD/1765 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, per cabina Pascat, in Comune di Reana del Rojale.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 3002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 10 novembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2317/TDE-UD/1766 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Osteais Nuova (a palo), in Comune di Prato Carnico.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 10 novembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2318/TDE - UD/1767 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Tenuta Toppo, in Comune di Carlino.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 10 novembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2319/TDE-UD/1768 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Lucchin, in Comune di Tarcento.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione

di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 30 novembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2320/TDE-UD/1769 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Pam, in Comune di Lignano Sabbiadoro.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 30 novembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2321/TDE-UD/1770 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Interramento derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Orvenco (a palo), in Comune di Artegna.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata l'1 dicembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2322/TDE-UD/1771 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Ambuars, in Comune di Gemona del Friuli.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 20 dicembre 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2323/TDE-UD/1772 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Foce Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 27 marzo 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi Tecnici di Udine n. 2324/TDE-UD/1791 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, derivazione cabina C.li Selva, nei Comuni di Manzano e Premariacco.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 17 aprile 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2325/TDE - UD/1794 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina via del Gelso, in Comune di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 24 maggio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2326/TDE-UD/1798 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazioni elettriche alla tensione di 20 kV, aeree ed in cavo sotterraneo, cabine C.le 3G Energia e C.le Pradavia, in Comune di Pavia di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 17 maggio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2327/TDE - UD/1799 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina via Scalo Nuovo, in Comune di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 25 maggio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2328/TDE-UD/1800 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 Kv, in cavo sotterraneo, «cab. C.li Galassi - cab. v.le Venezia - cab. Centro Commerciale», in Comune di Codroipo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 13 giugno 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2330/TDE-UD/1804 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Due tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, dalla C.P. Lignano alla rete MT della Zona di Portogruaro, nei Comuni di Lignano Sabbiadoro (Udine) e S. Michele al Tagliamento (Venezia).

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 2 luglio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2331/TDE-UD/1805 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina via Castelliere (a palo), in Comune di Lestizza.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 18 luglio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2332/TDE-UD/1806 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Rifacimento tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, «Sostegno n. /5 - cab. Bressa Scuole», in Comune di Campoformido.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 19 luglio 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2333/TDE-UD/1809 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, aereo ed in cavo sotterraneo, cabina Lottizzazione Anna, in Comune di Pradamano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 9 agosto 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici

di Udine n. 2334/TDE-UD/1813 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Cartiera Sezionamento e raccordi, in Comune di Rivignano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 28 agosto 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2335/TDE-UD/1815 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Rifacimento tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, «cab. Resiutta - cab. Rio Fornat», in Comune di Resiutta.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 14 settembre 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2336/TDE-UD/1820 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Trovatore, in Comune di Ruda.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 14 settembre 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2337/TDE-UD/1821 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. De Senibus - cab. Sila», in Comune di Aiello del Friuli.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vi-

genti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 26 settembre 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2338/TDE-UD/1823 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterrano, cabina Questura, in Comune di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 2 ottobre 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2339/TDE-UD/1824 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Sterp (a palo), in Comune di Mereto di Tomba.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata l'8 ottobre 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2340/TDE-UD/1825 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Interramento derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina via San Daniele (a palo), in Comune di Codroipo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 9 ottobre 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2341/TDE-UD/1728 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Barbariga - cab. P.I.P. Rivignano 1», in Comune di Rivignano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

A seguito di domanda presentata il 24 ottobre 2001, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2342/TDE-UD/1829 emesso il 31 gennaio 2002, è stato concesso all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Lottizzazione Lupieri (a palo), in Comune di Bertiolo.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

Udine, lì 31 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» UDINE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di collaboratori professionali sanitari - infermieri - cat. D.

In attuazione al decreto 6 marzo 2002, n. 293 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 220/2001, con le procedure concorsuali di cui al decreto stesso, dei sottoindicati posti, disponibili nella vigente dotazione organica aziendale:

- collaboratori professionali sanitari - infermieri - cat. D
- posti n. 20.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, n. 6 posti sono riservati, in applicazione alla legge 12 marzo 1999, n. 68, alla categoria dei disabili.

Qualora detti posti riservati non venissero coperti si procederà all'assunzione dei concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

All'assunzione nei posti a concorso si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il profilo professionale a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE DI ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) titolo professionale:

- diploma universitario di infermiere, - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739,

oppure, uno dei seguenti titoli equipollenti,

- infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
- infermiere professionale - D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982;
- D.U. scienze infermieristiche - legge 11 novembre 1990, n. 341;

b) iscrizione all'albo professionale degli infermieri.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Prove di esame (combinato disposto articolo 1, comma 3 e articolo 43, comma 2):

- *prova scritta:* svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale degli infermieri: infermieristica generale e clinica;

b) l'area etico deontologica:
   - la responsabilità deontologica e il codice deontologico degli infermieri;

c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
   - legislazione sanitaria: cenni;
   - norme e decreti sul profilo professionale;

d) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:
   - il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale;
   - codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
   - cenni sulla 626/1994;

- *prova pratica:* esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue:

- predisposizione di piani assistenziali; esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e simulazioni di interventi clinici infermieristici;

- *prova orale:* colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica; verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato:

- inglese
- tedesco
- francese.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo a tal fine la prevista percentuale di posti per gli idonei collocati nella graduatoria.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo o che abbiano conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati quali dipendenti presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzio/assenso, ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina

l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile (riferimento punto 5);
- certificato di iscrizione all'albo professionale degli infermieri;
- fotocopia, non autenticata ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicati, altresì, anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale ed in generale l'attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal Funzionario delegato.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le Forze Armate o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica ai sensi di legge.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2), ai sensi dell'articolo 46, del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47, del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamenti d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato e datato dei documenti e dei titoli presentati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 ed in particolare dal Regolamento aziendale afferente l'espletamento delle procedure concorsuali esterne, che stabilisce quanto segue:

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

2) I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: punti 15

b) titoli accademici, di studio: punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3

d) curriculum formativo e professionale: punti 7.

I titoli di carriera saranno valutati come segue:

a) servizio nella figura professionale a concorso (ex C), punti 1,200 per anno;

b) servizio nella stessa categoria e appartenenti al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 senza funzioni di coordinamento, punti 1,200 per anno;

c) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale ante 1 settembre 2001 (categoria D o categoria Ds), punti 1,320 per anno;

d) servizio nella stessa categoria appartenente al medesimo profilo professionale post 1 settembre 2001 (con funzioni di coordinamento ovvero nel livello economico Ds), punti 1,320 per anno;

e) servizio nella stessa categoria ma nel profilo professionale diverso da quello a concorso nel ruolo sanitario del personale delle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, punti 0,500 per anno;

f) servizio nella categoria inferiore appartenente al ruolo sanitario, punti 0,400 per anno.

Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della lettura e valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso.

Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce):

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, - intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

- Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia) direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/16.15, martedì e venerdì ore 8.45/13.45.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 483/1997.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 220/2001, dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del con-

tratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale dell'1 settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie, del C.C.N.L. dell'1 settembre 1995, del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, integrato dal C.C.N.L.I. del 20 settembre 2001.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9 del C.C.N.L. del comparto sanità dell'1 settembre 1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

I vincitori saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimen-

to del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonchè dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet www.osp-smm.ud.it.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

...l... sottoscritt.. ....(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a ....
bandito il ...., n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA

- di essere nat .... a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale:...;
- di risiedere a ...., via .... n ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- godere dei diritti civili e politici in .... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma o laurea) .... conseguito il .... presso (Scuola o Istituto o Università): ....(b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - diploma di .... conseguito il ....
    presso (Scuola etc.): .... (b);
- di essere iscritt ... all'Albo professionale del Collegio Infermieri professionali di ....
  .... con il n. .... del ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato e/o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni: ....(d);
  (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di essere dispost..... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria) (e);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento

di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... ed a tal fine allega certificazione medica relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- di scegliere quale lingua straniera nella quale intende effettuare la verifica: .... (indicare chiaramente una sola lingua tra l'inglese, il tedesco e il francese);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale partecipazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti.

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/16.15; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt ....
nat... a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

....
in data .... presso ....
....
in data .... presso ....

- i seguenti diplomi professionali:

....
in data .... presso ....
....
in data .... presso ....

- di essere iscritto all'albo professionale ....
della Provincia di... dal .... posizione nr. ....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt...
nat... a .... il .... residente a ....
indirizzo .... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- ....
  (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ....
  (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ....
  composta di n. ......fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ....
  (qualifica)
  presso ....
  (Azienda o Ente)
  dal .... al .... in qualità di dipendente dell... stess...
  ovvero
  in qualità di dipendente della Cooperativa ....

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici di pubblici concorsi.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

- 29 aprile 2002 - con inizio ore 9,00:

- n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria - scadenza 28 febbraio 2002;

- n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine) - scadenza 28 marzo 2002;

- n. 1 posto di dirigente biologo (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine) - scadenza 28 marzo 2002.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Sorteggio componenti commissioni del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il servizio del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1° piano, via Colugna n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a

- n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia.

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la commissione.

Udine, 12 marzo 2002

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
BASSA FRIULANA
PALMANOVA
(Udine)

Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico triennale, rinnovabile, di dirigente infermieristico - responsabile del servizio infermieristico aziendale.

In esecuzione del decreto del Direttore generale n. 88 del 25 febbraio 2002, esecutivo ai sensi di legge, è indetto l'avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 15 sep-

ties, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, di:

- dirigente infermieristico - responsabile del servizio infermieristico aziendale.

Le modalità di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda sanitaria locale prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 è dispensato dalla visita medica;

c) iscrizione all'albo del Collegio IPASVI, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

d) diploma di scuola universitaria diretta ai fini speciali di dirigente dell'assistenza infermieristica o titolo equipollente;

e) anzianità di servizio di cinque anni di collaboratore professionale sanitario (cat. D, ivi compreso il livello Ds);

f) curriculum formativo e professionale dal quale risultino le specifiche attività professionali e gestionali, le attività di studio ed organizzative, in riferimento all'incarico da svolgere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2

Modalità di attribuzione dell'incarico

L'incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore generale, con provvedimento motivato, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da un'apposita commissione, nominata dal Direttore generale e composta dal Direttore sanitario, o da un suo delegato, che la presiede, e da due Dirigenti sanitari responsabili di struttura operativa e dal Segretario.

La commissione accerterà l'idoneità dei candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale e successivo colloquio.

La data e la sede dell'eventuale colloquio saranno comunicate agli ammessi mediante lettera raccomandata A.R. La mancata presenza al colloquio equivale a rinuncia.

Art. 3

Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico avrà la durata di tre anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo salvo rescissione anticipata o risoluzione per inadempienza.

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la qualifica di Dirigente amministrativo di prima assunzione come dal C.C.N.L. della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa dell'8 giugno 2000, con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Art. 4

Criteri sul colloquio
e sul curriculum professionale

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica area professionale, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.

Art. 5

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

- Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», via Natisone, frazione Jalmicco - 33057 Palmanova mediante il servizio pubblico postale, ovvero deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda stessa - di Palmanova, nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 08.30 alle ore 14.00.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Qualora il termine di scadenza coincida con giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della Commissione di esperti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e del D.P.R. 445/2000:

a) il cognome e nome;

b) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) i titoli di studio posseduti;

g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione.

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

j) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996), con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda e modalità di presentazione

Alla domanda di partecipazione all'avviso gli aspiranti devono allegare la seguente documentazione:

a) un curriculum professionale, i cui contenuti sono indicati all'articolo 4 del presente bando;

b) certificazioni di servizio attestanti il possesso del requisito specifico di cui all'articolo 1 lettera d);

c) eventuali pubblicazioni.

I contenuti del curriculum professionale, escluse le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le pubblicazioni (e gli eventuali altri documenti che il candidato intenda presentare) devono essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

- mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, riguardante il fatto che le copie dei documenti presentati sono conformi agli originali. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa e sottoscritta dall'interessato ed alla stessa deve essere allegata copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore. Il documento di identità non deve essere allegato qualora la dichiarazione sostitutiva sia resa e sottoscritta dall'interessato dinanzi al Funzionario competente a ricevere la documentazione;
- in originale;
- in copia legale o autenticata ai sensi di legge.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda un elenco, in triplice copia, datato e firmato, dei documenti presentati.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione dell'avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 8

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di sospendere o revocare la presente selezione qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Piero Pullini

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento di incarico triennale di dirigente infermieristico responsabile del Servizio infermieristico aziendale, bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ....n...........;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;
(ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il ....presso (Università): ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione alla selezione:
    - iscritt .... all'albo del Collegio IPASVI di ....;
    - di aver maturato un'anzianità di servizio di anni .... di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

  sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . .

  telefono n. . . . .

  c.a.p.. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data, ...

(firma autografa non autenticata)

....

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

COMUNE DI PALUZZA (Udine)

Concorso pubblico per esami a un posto di collaboratore professionale 5ª q.f. profilo terminalista - area amministrativa - tempo indeterminato part-time 50%, con riserva ai sensi della legge 68/1999.

E' indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale 5ª q.f. profilo terminalista - area amministrativa - a tempo indeterminato part-time 50% con riserva ai sensi della legge 68/1999.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado comprendente l'informatica quale materia di insegnamento nel programma degli studi, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto e/o autorizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 76/1982, o sul territorio nazionale ai sensi della legge 845/1978, o per gli altri territori regionali da provvedimenti analoghi.

Presentazione domande: in carta semplice entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni e ritiro copia bando rivolgersi al Responsabile del procedimento sig. Valle Gianpaolo, telefono 0433/775143 - Fax 0433/771763.

Paluzza, 15 marzo 2002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Gianpaolo Valle

PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE
CIMOLAIS
(Pordenone)

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità nella qualifica funzionale di Funzionario con profilo professionale amministrativo giuridico.

Art. 1

(Concorso)

1. E indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione nel ruolo unico dell'Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità nella qualifica funzionale di Funzionario, profilo professionale amministrativo giuridico, secondo quanto previsto:

- dal Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi presso l'Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 107 del 15 dicembre 2000;
- dal Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo della determinazione della pianta organica provvisoria dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, adottato con deliberazioni del Consiglio direttivo n. 110 del 16 ottobre 1998 e n. 123 del 14 novembre 1998, e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3542 del 4 dicembre 1998.

2. Al vincitore assunto nel posto messo a concorso è attribuito il trattamento previdenziale ed economico iniziale spettante e relativo alla qualifica funzionale di Funzionario profilo professionale amministrativo giuridico del comparto dei dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del disposto della legge regionale n. 42/1996, con applicazione del contratto collettivo di lavoro per il periodo 1994-1997, e relativi acconti contrattuali relativi al biennio 1998-1999.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione)

1. I candidati al concorso per la qualifica funzionale di Funzionario, profilo professionale amministrativo giuridico, devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: salvo contrarie disposizioni di legge sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneità fisica all'impiego; l'Ente Parco ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;
e) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche, economia e commercio, economia aziendale, economia delle Pubbliche amministrazioni e delle istituzioni internazionali, scienze dell'amministrazione e diplomi di laurea equipollenti ai sensi della vigente normativa;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
g) sono altresì ammessi al concorso i candidati già in servizio presso enti locali con la qualifica dirigenziale, ovvero presso amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, comprese istituzioni

universitarie, e presso Enti pubblici non economici, anche se provenienti dall'ex carriera direttiva ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al presente concorso, nonché di uno dei diplomi di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che:

- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
- sono esclusi dall'elettorato politico attivo.

3. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea non possono accedere alla qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, nonché dell'articolo 3, 2° comma del Regolamento dei concorsi.

4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; il requisito dell'idoneità fisica deve sussistere altresì all'atto dell'accertamento da eseguirsi a cura dell'Ente.

Art. 3

(Presentazione delle domande: termini e modalità)

1. Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte in carta semplice ed in lingua italiana sull'apposito modulo, allegato «A» al presente bando, o su copia dello stesso. Detto modulo è disponibile anche presso gli Uffici dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane a Cimolais (Pordenone) in via Vittorio Emanuele II, n. 27, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. I candidati dovranno compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti, dichiarando sotto la propria responsabilità quanto in esso contenuto.

2. Le domande devono essere presentate a mano o spedite a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane - via Vittorio Emanuele II, n. 27 - 33080 Cimolais (Pordenone) e pervenire all'Ufficio protocollo del medesimo entro e non oltre le ore 12.30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il termine per il ricevimento delle domande, ove scada in giorno festivo o prefestivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo o prefestivo. Nell'eventualità, invece, che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti; in tal caso alla domanda dovrà essere allegata un'attestazione, in carta libera, dell'ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.

4. La data di ricevimento delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal protocollo a data che verrà apposto su ciascuna di esse dall'Ente Parco che rilascerà apposita ricevuta. Per le domande presentate a mano l'ultimo giorno utile, verrà altresì apposta a cura dell'Ente Parco, accanto alla data, l'ora di ricevimento.

5. Le domande inviate a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere spedite entro il termine di cui al comma 2 e devono pervenire presso gli Uffici dell'Ente Parco entro e non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Ai fini del rispetto del termine di spedizione fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

6. Fermo restando il disposto di cui ai commi precedenti, il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, costituisce motivo di esclusione. Le domande presentate in data anteriore a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso non saranno tenute in alcun conto.

7. L'Ente Parco non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio eventualmente necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d'esame, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

9. Qualora la domanda, all'atto della sua presentazione o del suo ricevimento, risulti priva di una delle dichiarazioni e/o di uno dei documenti richiesti dal bando, riguardanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato, fissando al medesimo un termine per adempiere non superiore a quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il candidato viene escluso dal concorso.

10. Sono esclusi dal concorso, senza la necessità della richiesta di integrazione, i candidati che nella domanda di ammissione abbiano reso dichiarazioni o presentato documenti dai quali risulti in modo evidente la mancanza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti dal bando. Sono in ogni caso esclusi i candidati che:

a) non abbiano indicato cognome e nome;

b) non abbiano indicato il luogo e la data di nascita;

c) non abbiano indicato il titolo di studio previsto come requisito per partecipare al concorso;

d) abbiano dichiarato il possesso di un titolo di studio diverso da quelli previsti all'articolo 2, lettera e), per l'ammissione al concorso;

e) non abbiano dichiarato di godere dei diritti civili e politici;

f) non abbiano dichiarato di essere cittadini italiani;

g) non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione al concorso.

11. I candidati che abbiano presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal bando o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del precedente comma 9, sono ammessi a partecipare al concorso con riserva. La riserva viene sciolta a seguito della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti specifici di ammissione, dopo l'approvazione della graduatoria e prima della sottoscrizione del contratto, dal Direttore dell'Ente Parco.

12. L'esclusione dal concorso viene disposta con decreto del Direttore dell'Ente Parco: il provvedimento è comunicato al candidato interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

13. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito cui inviare tutte le comunicazioni relative al concorso, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda.

14. L'Ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai candidati ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

15. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno perseguibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Art. 4

(Contenuto della domanda)

1. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome (le candidate coniugate dovranno indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il nome, il cognome da coniugata);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il Comune di residenza;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) di godere dei diritti civili e politici;

g) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza;

i) di essere in posizione regolare con riguardo agli obblighi militari. In caso contrario indicarne i motivi;

j) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

m) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

n) di avvalersi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate - di eventuali ausili e supporti per la partecipazione effettiva alle prove d'esame, nonché l'eventuale ne-

cessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d'esame;

o) i titoli di merito che intendono far valere nella presente procedura concorsuale, nonché i documenti allegati alla domanda a comprova del possesso dei suddetti titoli;

p) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego;

q) i titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, così come precisato nel successivo articolo 13. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda, o prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (conformemente all'allegato schema «B») oppure essere spediti, con raccomandata con A.R., o presentati direttamente mediante consegna, entro il termine perentorio indicato nel successivo articolo 13, presso la sede dell'Ente Parco;

r) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti il presente concorso;

s) l'espressa riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge, in qualsiasi fase o a richiesta durante l'espletamento del concorso.

2. In caso di diploma di laurea equipollente ovvero di titoli di studio conseguiti all'estero, il candidato dovrà presentare anche l'autocertificazione attestante l'equipollenza, eventualmente accompagnata da qualsiasi tipo di documentazione che consenta di stabilire quale scala di punteggio sia stata adottata, al fine di effettuare, ove possibile, una comparazione tra punteggi per la valutazione del titolo di merito.

3. I candidati devono comunque indicare ed elencare espressamente e compiutamente nel modulo di domanda i titoli che intendono produrre, con riferimento sia all'articolo 5, che all'articolo 13; non si terrà conto di autocertificazioni o di eventuali titoli prodotti in allegato o in un momento successivo ex articolo 13, che non trovino puntuale riscontro anche nell'elencazione effettuata nella domanda.

4. Qualora emergano dati difformi in relazione ai titoli posseduti, fa fede quanto attestato nella documentazione prodotta dai candidati, tenuto conto che le dichiarazioni mendaci, la falsità e l'uso di atti falsi saranno perseguibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Art. 5

(Titoli valutabili)

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli nei tempi, modi e criteri di cui al presente articolo e del successivo articolo 7. Per la valutazione di tali titoli la commissione dispone di un punteggio complessivo massimo di dieci trentesimi; i titoli valutabili si dividono in titoli di studio e titoli di servizio, il punteggio di valutazione complessiva dei titoli è attribuito nella misura massima del 50% ai titoli di studio e nella misura massima del 50% ai titoli di servizio.

2. Costituiscono titoli di studio valutabili:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea, pari o superiore a 100/110, valutato secondo la seguente scala di punteggio:

100: punti 0,25;

101: punti 0,40;

102: punti 0,55;

103: punti 0,70;

104: punti 0,85;

105: punti 1,00;

106: punti 1,15;

107: punti 1,30;

108: punti 1,45;

109: punti 1,60;

110: punti 1,75;

110 e lode: punti 1,90;

b) superamento di esami professionali di Stato e corsi universitari post-lauream con esame finale in materie attinenti alla qualifica funzionale e al profilo professionale del posto messo a concorso; i corsi universitari post-lauream sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico (punti 0,40 per ciascun titolo fino ad un massimo complessivo di punti 1,6);

c) superamento di corsi di aggiornamento, specializzazione o qualificazione professionale con esame finale, in materie naturalistiche o attinenti al profilo professionale messo a concorso, organizzati da Enti pubblici o Istituti, di durata non inferiore alle 300 ore (punti 0,25 per ciascun titolo fino ad un massimo complessivo di punti 1);

d) iscrizione agli albi regionali relativi a specializzazione del comparto naturalistico, subordinata al superamento di specifici esami (punti 0,25 per cia-

scun titolo fino ad un massimo complessivo di punti 0,5);

3. Costituiscono titoli di servizio valutabili, purché il profilo professionale sia attinente al posto messo a concorso, ovvero sia attinente al settore della tutela dell'ambiente naturale montano:

a) servizio prestato in qualifiche o livelli pari o superiori alla qualifica funzionale del posto messo a concorso, per il periodo eccedente l'anzianità richiesta come requisito di ammissione al concorso (punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, anche se non continuativi, fino ad un massimo complessivo di punti 5);

Per servizio si intende l'attività effettivamente prestata presso pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici con rapporto di lavoro subordinato.

4. I titoli di studio relativi a discipline del tutto estranee alla professionalità del posto messo a concorso non sono in alcun modo valutati.

5. La graduatoria dei titoli predisposta dalla Commissione giudicatrice sarà pubblicata all'albo dell'Ente Parco, presso la sede di via Vittorio Emanuele II, 27 a Cimolais (Pordenone), dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima dello svolgimento delle prove orali. Della valutazione dei propri titoli e della valutazione delle prove scritte verranno altresì direttamente informati i candidati ammessi alla prova orale.

Art. 6

(Modalità di presentazione dei titoli)

1. A corredo della domanda e, comunque, non oltre il termine stabilito ai commi 2 e 5 dell'articolo 3, i candidati sono tenuti a comprovare il possesso dei titoli di cui al precedente articolo 5, dichiarati in domanda. I titoli di merito possono essere comprovati dai candidati mediante produzione dei relativi attestati, in originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del medesimo D.P.R. n. 445/2000; i titoli di merito possono essere altresì comprovati dai candidati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nei casi e con le modalità di seguito specificate.

2. I titoli di cui al comma 2° del precedente articolo 5 possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere secondo l'allegato schema «B» al presente bando; tale dichiarazione deve essere redatta in modo analitico e deve contenere tutti gli elementi che la renda utilizzabile, al pari della certificazione che intende sostituire, ai fini della valutazione dei titoli ad opera della Commissione giudicatrice, a pena di non valutazione. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, nella dichiarazione sostitutiva è necessario indicare gli estremi del decreto di equipollenza del titolo medesimo, nonché la scala di punteggio adottata per consentire la comparazione tra punteggi.

3. Per la valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 5, comma 2°, lettera a), è necessario che dall'attestato prodotto ovvero dalla autocertificazione resa risulti espressamente il punteggio conseguito nel diploma di laurea. Al fine della valutazione del diploma di laurea conseguito all'estero, dovrà essere documentato idoneamente il provvedimento attestante l'equipollenza, allegando qualsiasi tipo di documentazione che consenta di stabilire quale scala di punteggio sia stata adottata per effettuare la comparazione tra punteggi.

4. I titoli di cui al comma 3° del precedente articolo 5, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere secondo l'allegato schema «C» al presente bando; tale dichiarazione deve essere redatta in modo analitico e deve contenere tutti gli elementi che la renda utilizzabile, al pari della azione che intende sostituire, ai fini della valutazione dei titoli ad opera della Commissione giudicatrice, a pena di non valutazione. Ai sensi dell'articolo 38 del sopraccitato D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero, nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata o di persona incaricata, deve essere sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore medesimo.

5. In tutti i casi in cui i titoli siano comprovati mediante produzione di copia dichiarata conforme all'originale dal candidato stesso ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, secondo l'allegato schema «C» al presente bando, la dichiarazione di conformità di copia del titolo deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto all'atto del deposito del documento; nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata o di persona incaricata, la dichiarazione di conformità di copia del titolo deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore medesimo.

6. La documentazione relativa ai titoli di merito è comunque esente da bollo.

7. In caso di titoli prodotti in lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero mediante traduzione asseverata.

8. Il candidato deve elencare compiutamente nella domanda di ammissione i titoli che intende far valere ai fini del concorso. Nella domanda deve, inoltre, indicare i documenti allegati a comprova del possesso dei titoli fatti valere. Non si terrà conto di eventuali titoli prodotti in allegato alla domanda ovvero in un momento successivo (sia pure nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, commi 2 e 5), che non trovino puntuale riscontro anche nell'elencazione dei titoli, così come non verranno valutati i titoli presenti nell'elenco, carenti di idonea documentazione che ne comprovi il possesso da parte del candidato.

Art. 7

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Consiglio direttivo dell'Ente Parco, ed è così composta:

a) dal Direttore dell'Ente Parco in veste di Presidente;

b) da un dipendente di altro Ente pubblico di qualifica non inferiore a quella di Funzionario;

c) da un esperto esterno;

Funge da segretario della Commissione un dipendente, di qualifica non inferiore a quella di Segretario, in servizio presso l'Ente Parco ovvero in caso di impossibilità o impedimento, da un dipendente di altro Ente pubblico di qualifica equiparata.

2. Ai componenti della Commissione esterni all'Ente compete per ciascuna seduta un gettone di presenza di euro 80,00.

3. Il Presidente della Commissione convoca i componenti della Commissione, per la prima seduta di insediamento della Commissione stessa. Subito dopo la lettura dell'elenco nominativo dei candidati, tutti i membri della commissione devono dichiarare esplicitamente l'assenza o la presenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 21 comma 2 della legge regionale n. 18/1996 nonché dell'articolo 9, comma 2 e dell'articolo 11, comma 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Qualora fosse riscontrata l'incompatibilità di uno o più componenti, la seduta è sospesa e viene data comunicazione della circostanza emersa al Consiglio direttivo dell'Ente affinché possa provvedere alla sostituzione.

4. La Commissione, nella prima seduta successivamente agli adempimenti riguardanti la verifica delle eventuali cause di incompatibilità, considerato il numero dei concorrenti ed il tipo di prove da effettuare, stabilisce, il termine del procedimento concorsuale per quanto di propria competenza comunicandolo all'Ente Parco che ne dà idonea pubblicità.

5. La Commissione, alla presenza di tutti i suoi componenti ed assistita dal Segretario, procede, prima delle prove scritte obbligatorie, alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ed all'esame e valutazione dei titoli stessi. Tale valutazione, quando i candidati ammessi superino le cinquanta unità, può essere limitata ai soli candidati presentatisi a sostenere le prove scritte obbligatorie e comunque comunicata agli interessati prima di procedere alla valutazione delle prove stesse. Nella medesima riunione la Commissione stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivarne i punteggi inferiori al minimo fissato.

6. La Commissione decide a maggioranza di voti palesi. Nella valutazione delle singole prove d'esame il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

Art. 8

(Prove d'esame)

1. Gli esami sono così suddivisi:

- prove scritte;
- prova orale;

2. La data di svolgimento delle prove scritte viene stabilita dalla Commissione giudicatrice successivamente all'aver fissato i criteri di massima per la valutazione dei titoli. La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte verranno comunicati tramite provvedimento del Direttore pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno trenta giorni prima dell'effettuazione delle prove stesse. Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi sia inferiore alle cinquanta unità, si prescinde dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed i singoli candidati verranno avvisati mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno trenta giorni prima della data fissata per l'effettuazione delle prove scritte. Le prove di concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere in possesso di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia. La mancanza o la mancata esibizione del valido documento di riconoscimento munito di fotografia, comporterà l'impossibilità di sostenere la prova d'esame, con conseguente esclusione dal concorso.

4. Lo svolgimento della prova orale deve avvenire in locali aperti al pubblico.

5. L'assenza del candidato ad una sola delle prove d'esame, qualunque ne sia la causa, comporta la sua esclusione dal concorso.

6. Materie e svolgimento delle prove:

Prove scritte:

- prima prova scritta: consistente nella stesura di un elaborato, attinente a problemi tecnico-amministrativi correnti, mediante l'applicazione in concreto delle nozioni tecniche pertinenti alle materie oggetto della prova ed in particolare al diritto costituzionale e al diritto amministrativo;

- seconda prova scritta: consistente in una prova teorico/pratica tendente all'approfondimento di tematiche o di soluzioni di questioni di particolare rilevanza di natura giuridica, organizzativa e contabile connessa alle funzioni istituzionali dell'Ente Parco, concernente il diritto tributario, l'amministrazione del patrimonio e contabilità pubblica ed in particolare quella degli Enti strumentali della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Prova orale vertente su:

- le materie delle prove scritte obbligatorie;
- elementi di diritto privato;
- legislazione in materia di parchi ed aree protette;
- elementi di diritto del lavoro e di gestione del personale;
- elementi di informatica;

Art. 9

(Adempimenti preliminari allo svolgimento delle prove scritte)

1. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per ciascuna prova scritta e prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, si riunisce per predeterminare, sulla scorta del programma di esame indicato nel bando di concorso, una terna di temi o soggetti o test nelle materie indicate dal bando, tra i quali sarà sorteggiato quello che costituirà l'oggetto della prova. I temi o soggetti o test sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

2. I temi o soggetti o test formulati sono chiusi in plichi firmati esternamente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario e sono presi in consegna dal Presidente della Commissione.

3. I test sono predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati.

4. La Commissione stabilisce altresì la durata delle prove che non potrà essere superiore alle otto ore.

Art. 10

(Adempimenti del concorrente durante lo svolgimento delle prove)

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione d'esame.

2. Il candidato riceverà prima dell'inizio delle prove d'esame le penne ed i fogli di carta portanti il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o dei Comitati di vigilanza eventualmente costituiti. I lavori dovranno essere scritti esclusivamente con il materiale all'uopo distribuito, a pena di nullità.

3. I candidati non possono portare telefoni cellulari, penne e carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni, i testi di legge non commentati ed i dizionari posti a loro disposizione dalla Commissione di esame o autorizzati dalla Commissione stessa.

4. Prima dell'inizio di ogni prova, la Commissione giudicatrice comunica ai candidati il tempo massimo a loro disposizione per l'effettuazione della prova stessa, che in ogni caso non potrà superare le otto ore. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. In ogni caso devono consegnare le eventuali minute ed i fogli ricevuti dalla Commissione e non utilizzati.

5. Il concorrente che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dalla selezione.

6. La Commissione d'esame o i Comitati di vigilanza eventualmente costituiti curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.

Art. 11

(Esame e valutazione delle prove scritte)

1. Al termine di ogni giornata d'esame, tutte le buste contenenti gli elaborati vengono raccolte in plichi, che sono sigillati e firmati dal Presidente, cui ne è affidata la custodia, da almeno uno dei Commissari e dal Segretario.

2. Successivamente, il Presidente fissa e convoca la seduta o le sedute per l'esame e la valutazione delle prove scritte.

3. La Commissione, accertata l'integrità dei plichi contenenti gli elaborati, procede alla loro apertura.

4. Apre poi, prelevandole ad una ad una in modo casuale, le buste contenenti gli elaborati, dando ad esse, ai singoli fogli in essa contenuti, anche se non utilizzati ed alla busta di minor formato contenente le generalità dei candidati, un unico numero progressivo per ciascun candidato.

5. In questa fase la busta contenente le generalità del candidato deve restare chiusa.

6. Il commissario, esperto nella materia oggetto della prova, dà poi lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti.

7. Conclusa la revisione degli elaborati, viene evidenziato, nel verbale, l'elenco degli elaborati valutati nel corso della riunione ed il corrispondente numero progressivo apposto ai sensi del comma 2.

8. Le operazioni relative alla valutazione delle prove scritte, se necessario, possono essere effettuate in più sedute, nell'ultima delle quali, completata la revisione degli elaborati di tutte le prove previste, verranno aperte le buste contenenti il foglietto recante le generalità dei candidati, sul quale sarà riportato il numero progressivo di cui al comma 4 del presente articolo.

9. Per la valutazione di ciascuna prova la Commissione ha a disposizione trenta punti: sono ammessi alla prova orale i soli candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media di almeno ventuno trentesimi e la votazione minima di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

10. La Commissione, effettuata la valutazione della prova scritta, procede all'individuazione dei candidati non idonei e quindi all'individuazione dei singoli candidati idonei, ammessi alla prova orale; successivamente comunica agli interessati la loro ammissione alla prova orale, il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte e la valutazione dei titoli. Dette comunicazioni dovranno essere spedite, a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio indicato dal candidato nella domanda di ammissione e dovranno pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per la prova orale.

11. Le comunicazioni di ammissione alla prova orale dovranno indicare inoltre il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per la prova orale, nonché contenere l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione alla prova senza giustificato e comprovato motivo, il candidato sarà dichiarato d'ufficio rinunciatario al concorso.

12. Prima dello svolgimento della prova orale, la Commissione determina il numero complessivo di domande da porre ad ogni candidato e la loro articolazione in riferimento alle materie stabilite dal bando.

Art. 12

(Svolgimento e valutazione della prova orale)

1. La Commissione, prima dell'inizio della prova e al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide le modalità di svolgimento della prova orale, il numero dei quesiti da porre al candidato.

2. I candidati possono accedere ai locali in cui si svolgono le prove orali, secondo le modalità definite dal Presidente della Commissione. La prova orale deve svolgersi in locali aperti al pubblico.

3. L'esito della valutazione della prova orale è comunicato dalla Commissione d'esame al termine della prova di ciascuno dei candidati e prima di procedere all'esame orale del candidato successivo, secondo l'ordine previsto per ogni giornata di esame.

4. Al termine di ogni seduta giornaliera dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è esposto, alla fine di ciascuna giornata di selezione, in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova.

5. Sono dichiarati idonei al concorso i candidati che, ammessi a sostenere la prova orale, abbiano riportato nella stessa una votazione pari ad almeno diciotto trentesimi.

Art. 13

(Presentazione dei titoli preferenziali)

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che non abbiano già autocertificato in sede di domanda il possesso di titoli di preferenza, dovranno far pervenire all'Ente Parco, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio relativo alla prova orale, le autocertificazioni in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di preferenza già indicati nella domanda, dalle quali risulti altresì che essi sussistevano alla data di scadenza del termine utile di ammissione al concorso.

Art. 14

(Titoli di preferenza)

1. Hanno titolo di preferenza a parità di merito nell'ordine sotto indicato le seguenti categorie di cittadini:

- gli insigniti di medaglia al valore militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato servizio, senza demerito, a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato servizio senza demerito presso amministrazioni pubbliche;

c) dalla più giovane età.

Art. 15

(Formazione graduatoria di merito)

1. La graduatoria di merito sarà formata, dalla Commissione giudicatrice, secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato, sulla base della valutazione complessiva determinata sommando la media dei voti riportata nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio attribuito ai titoli di cui all'articolo 5, nonché sulla valutazione dei titoli di preferenza di cui all'articolo 14.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, riconosciuta la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione esaminatrice, approva la graduatoria e dichiara vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il primo candidato elencato ed indicato nella graduatoria medesima. Dichiara altresì i candidati risultati idonei.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma 2° viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La graduatoria resterà valida per la durata prevista dalla normativa vigente e con le modalità precisate all'articolo 36 del Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi di questo Ente Parco, alla data della sua approvazione.

Art. 16

(Presentazione dei documenti ed assunzione in servizio)

1. Il candidato vincitore viene invitato ad assumere servizio a mezzo telegramma o raccomandata A.R.

2. L'assunzione nel ruolo unico dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, qualifica funzionale di Funzionario profilo professionale amministrativo giuridico sarà formalizzata mediante stipula, precedente alla data di inizio del servizio, del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato.

3. L'Amministrazione dell'Ente Parco, prima di procedere alla stipulazione del contratto, inviterà il vincitore a presentare entro un termine stabilito, comunque non inferiore a trenta giorni, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva della certificazione (conformemente all'allegato modello «B») attestante, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
   - la data ed il luogo di nascita;
   - il Comune ed il luogo di residenza;
   - il codice fiscale;
   - il possesso della cittadinanza italiana, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
   - lo stato di famiglia;
   - gli estremi del titolo di studio posseduto;
   - il godimento dei diritti civili e politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

- la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari (per i soggetti all'obbligo di leva);
- il non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto; i procedimenti penali devono essere indicati qualunque sia la natura degli stessi);

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (conformemente all'allegato modello «C») attestante, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

c) certificato medico di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dal responsabile sanitario della locale Azienda sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato è in possesso dell'idoneità fisica generica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al lavoro.

4. Qualora il candidato vincitore sia dipendente dell'Ente Parco dovrà presentare unicamente il documento di cui al punto 3 lettera c) e, qualora non risulti già acquisita al fascicolo personale, la dichiarazione sostitutiva del titolo di studio. Verrà comunque accertata dal medico competente la specifica idoneità lavorativa.

5. Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento che lo riguardi, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

6. All'atto dell'assunzione il candidato vincitore è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti di impiego pubblico o privato ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

7. Nel caso in cui il candidato vincitore non produca tutta la documentazione di cui sopra entro il termine assegnatogli, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione in servizio.

8. Non si procederà altresì all'assunzione del candidato vincitore, che non assuma il servizio, senza giustificato motivo, nel giorno prefissato, presso la sede dell'Ente Parco.

9. L'assunzione decorre, ad ogni effetto, dal giorno in cui il candidato-vincitore assume servizio.

10. Il periodo di prova previsto dalla normativa vigente ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del suddetto periodo il giudizio sia sfavorevole, il contratto si intende risolto, fatti salvi i diritti del candidato al ricorso al Consiglio direttivo, che può disporre, per una sola volta, l'eventuale proroga della prova per ulteriori tre mesi.

11. Il servizio di prova è, comunque, computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

12. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nel ruolo unico dell'Ente Parco.

Art. 17

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Amministrazione dell'Ente Parco, con riferimento l'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone ed altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per i fini istituzionali e per l'espletamento della procedura concorsuale. I dati medesimi potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, titolare del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ente Parco dott. Graziano Danelin.

Art. 18

(Comunicazioni particolari)

1. Le domande di partecipazione al concorso e le relative autocertificazioni non sono soggette all'imposta di bollo (articolo 1, legge 23 agosto 1988, n. 370 e successive modificazioni).

2. Contro gli atti della procedura concorsuale è ammesso il ricorso al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia entro sessanta giorni, oppure nella forma del ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla conoscenza dell'atto.

3. L'amministrazione garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125).

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia, nonché al Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi di questo Ente Parco, per quanto compatibili.

6. Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane - via Vittorio Emanuele II, 27 - Cimolais (Pordenone) - telefono 0427/87333.

7. Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- Responsabile unico dell'istruttoria e del procedimento: Direttore Ente Parco, dott. Graziano Danelin.

Cimolais, lì 8 marzo 2002

Il DIRETTORE:
dott. Graziano Danelin

Allegato (A)

All'Ente Parco
Naturale Dolomiti
Friulane
via Vittorio Emanuele II, 27
33080 Cimolais (Pordenone)

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato di 1 unità nella qualifica funzionale di Funzionario con profilo professionale amministrativo giuridico presso l'Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

Il/La sottoscritto/a:.. (cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a ....(Comune e Provincia di nascita) il .... (data di nascita)
residente a .... (c.a.p., Comune e Provincia di residenza)
in via/piazza .... n. ....
numero di codice fiscale .... presa visione del bando di concorso

CHIEDE

di essere ammesso al concorso per l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato di una unità nella qualifica funzionale di Funzionario profilo professionale amministrativo giuridico, presso l'Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, quanto segue:

1) di essere cittadino/a italiano/a;

2) di godere dei diritti civili e politici;

   in caso di mancato godimento indicarne i motivi: ....;

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...;
   in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: ....;

4) di essere in possesso del diploma di laurea in ....
   conseguito presso l'Università di .... in data ....;

   nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza ....;

   (allegare autocertificazione ai sensi dell'articolo 4 del bando di concorso);

5) di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
   in caso negativo, indicare i motivi: ....;

6) di non aver riportato condanne penali;
   in caso contrario, indicare le condanne riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ....;

7) di non avere pendenze penali a proprio carico.
   In caso di procedimenti penali in corso essi dovranno essere specificatamente dichiarati (citare estremi del procedimento nonché il reato per cui si procede): ....;

8) di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

10) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

11) (per i portatori di handicap) di avvalersi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in relazione allo specifico handicap, per la partecipazione effettiva alle prove d'esame, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari: ....;

12) di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, la sede di lavoro;

13) di aver superato i seguenti esami professionali di Stato e corsi universitari post-lauream con esame finale in materie attinenti alla qualifica funzionale e al profilo professionale del posto messo a concorso (i corsi universitari post-lauream sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico):

a) ....;

b) ....;

c) ....;

d) ....;

e) ....;

f) ....;

14) di aver superato i seguenti corsi di aggiornamento, specializzazione o qualificazione professionale con esame finale, in materie naturalistiche o attinenti al profilo professionale messo a concorso, organizzati da Enti o Istituti, di durata non inferiore alle 300 ore:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

d) ....;

e) ....;

f) ....;

15) di essere iscritto ai seguenti albi regionali relativi a specializzazione del comparto naturalistico, subordinata al superamento di specifici esami:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

d) ....;

16) di aver prestato i seguenti servizi senza demerito:

amministrazione qualifica, profilo professionale periodo effettivo(1)

a) ....;

b) ....;

c) ....;

d) ....;

e) ....;

(1) Sono esclusi i periodi di permesso o aspettativa non retribuiti che non diano diritto alla maturazione dell'anzianità, ai sensi della normativa o dei contratti collettivi applicabili vigenti.

17) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza (articolo 14 del bando):

a) ....;

b) ....;

c) ....;

d) ....;

Tali titoli potranno eventualmente essere autocertificati anche successivamente allo svolgimento delle prove orali.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver elencato in modo puntuale ed esaustivo i titoli posseduti, consapevole che non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli indicati nel presente modulo.

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda la seguente documentazione a comprova del possesso dei titoli fatti valere ai fini del presente procedimento concorsuale ed indicati ai punti 12), 13), 14), 15, 16):

a) ....;

b) ....;

c) ....;

d) ....;

e) ....;

f) ....;

g) ....;

h) ....;

i) ....;

l) ....;

chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento concorsuale siano inviate al seguente recapito:

via/piazza .... n. ....
frazione/Comune ....c.a.p. ....
Provincia .... numero telefonico ....,
eleggendolo a domicilio. Si impegna a comunicare all'Ente Parco in modo tempestivo eventuali variazioni, prendendo esplicitamente atto che qualsiasi dispersione di comunicazione derivante dalla inesatta indicazione oppure dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo non può essere in alcun modo imputata all'Ente Parco.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

luogo ...., data ....

....
(firma del/la candidato/a) (2)

(2) Si ricorda che la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

Allegato (B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ....
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)

nato/a ....(.........................) il ....
(luogo) (Provincia) (data)

residente a ....(...................)
(luogo) (Provincia)

in via/piazza .... n. ....,
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La Dichiarante

....

....
(luogo e data)

(La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica amministrazione.)

Allegato (C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ....
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)

nato/a ....(........................) il ....
(luogo) (Provincia) (data)

residente a ....(..................)
(luogo) (Provincia)

in via/piazza .... n. ....,
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La Dichiarante

....

....
(luogo e data)

(Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.)

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione del 13 febbraio 2002. Comune di Tricesimo. Modifica dell'articolo 3 dello Statuto comunale.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 13 febbraio 2002 nell'avviso del Comune di Tricesimo di cui all'oggetto, alla pag. 2954, la firma anzichè: «Il Sindaco: Roberto Valtari» deve leggersi «Il Sindaco: Roberto Vattori».

Supplemento straordinario n. 3 del 20 febbraio 2002. Compagnia Italiana Gas S.r.l. - Udine. Tariffe di erogazione gas metano.

Si rende noto che nel Supplemento straordinario n. 3 del 20 febbraio 2002 alla pagina 3118 del sommario ed alla pagina 3143, prima del titolo:

«Tariffe di distribuzione gas metano tal quale distribuito a mezzo rete urbana per le utenze dei Comuni di Artegna, Bicinicco, S. Maria La Longa, Trivignano Udinese, Buttrio, Campolongo al Torre, Aiello del Friuli, S. Vito al Torre, Tapogliano, Visco, Manzano, Moggio Udinese, Pradamano, Ramanzacco, S. Giovanni al Natisone, Corno di Rosazzo, Chiopris Viscone, in vigore dal 1º gennaio 2002.»,

si doveva indicare il nominativo della società: «Compagnia Italiana Gas S.r.l. - Udine».